SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE
8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024
1ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti e Mantovano.
La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE
(1146) *Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale*
(Esame e rinvio)
La relatrice per la 10ª Commissione MINASI (*LSP-PSd'Az*) ricapitola gli obiettivi generali del disegno di legge in esame, facendone presente il coordinamento con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale approvato il 21 maggio scorso.
Quanto al contenuto del disegno di legge, rileva che l'articolo 1 traccia le finalità e l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di "sistema di intelligenza artificiale", di "dato" e di "modelli di intelligenza artificiale".
L'articolo 3 stabilisce i principi generali a cui devono essere improntate le varie attività inerenti ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale.
L'articolo 4 concerne gli ambiti dell'informazione e del trattamento dei dati personali e pone una condizione generale, in base alla quale l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni 14 è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
L'articolo 5 reca i princìpi applicabili in materia di sviluppo economico e il successivo articolo 6 prevede l'adozione di una disciplina speciale per le attività svolte in materia di intelligenza artificiale, con finalità di sicurezza o difesa nazionale.
L'articolo 7 attiene all'ambito sanitario e della disabilità, prevedendo, tra l'altro, che l'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale non possa selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori e che tali sistemi abbiano valenza di supporto, lasciando impregiudicata la decisione rimessa agli esercenti la professione medica. Quanto all'ambito delle disabilità, è previsto che i sistemi di intelligenza artificiale contribuiscano all'accessibilità, all'autonomia, alla sicurezza e ai processi di inclusione sociale.
L'articolo 8 concerne i trattamenti di dati eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario.
L'articolo 9 stabilisce che le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto a finalità sanitarie e di ricerca in campo medico ed epidemiologico debbano essere disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute. Prevede inoltre l'istituzione di una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura, in particolare per l'assistenza territoriale.
L'articolo 10 disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale riguardo al lavoro, in particolare enunciando gli obiettivi che è possibile perseguire mediante l'impiego della nuova tecnologia.
L'articolo 11 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

L'articolo 12 limita alle attività strumentali e di supporto l'applicabilità dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l'eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti.

L'articolo 13 dispone che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata l'intelligenza artificiale.

L'articolo 14 autorizza l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, mentre l'articolo 15 attribuisce al tribunale la competenza in materia di procedimenti giurisdizionali civili riguardanti il funzionamento di sistemi di intelligenza artificiale.

La relatrice Minasi conclude quindi la propria illustrazione soffermandosi sull'articolo 16, che attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

Il relatore per l'8ª Commissione ROSA (*FdI*) si sofferma innanzitutto sull'articolo 17, che prevede l'adozione di una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, predisposta dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dà quindi conto dell'articolo 18, che designa l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, individuando le rispettive funzioni, e istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale.

L'articolo 19 autorizza la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.

Il comma 1 dell'articolo 20 estende ai soggetti che abbiano svolto un'attività di ricerca, anche applicata, nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale l'ambito di applicazione dei benefici del regime fiscale relativo ai cosiddetti lavoratori impatriati. Il successivo comma 2 prevede che nel piano didattico personalizzato, adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado, possano essere inserite per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze, attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga alla condizione del previo possesso del titolo per l'accesso a queste ultime. Il comma 3 prevede che i sistemi di intelligenza artificiale possano essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attività sportive e che lo Stato favorisca l'accessibilità ai medesimi sistemi al fine del miglioramento del benessere psicofisico.

L'articolo 21 autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a definire l'assunzione, da parte dei fondi per il *venture capital* contemplati nel comma 2, di partecipazioni nel capitale di rischio di imprese, aventi sede legale e operativa in Italia e operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle relative tecnologie abilitanti.

L'articolo 22 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale. Il comma 2, oltre a richiamare i princìpi e criteri direttivi generali di delega che trovano applicazione per il recepimento di norme dell'Unione europea, o per l'adeguamento alle medesime, pone princìpi e criteri specifici. I successivi commi da 3 a 5 recano una delega al Governo, indicando i relativi princìpi e criteri direttivi, per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite.

L'articolo 23 apporta modifiche al testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, mentre l'articolo 24 apporta modifiche alla legge sul diritto d'autore.

L'articolo 25 reca modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali e il successivo articolo 26 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario MANTOVANO ringrazia i Presidenti, tutti i componenti delle Commissioni riunite e, in particolare, i relatori Minasi e Rosa per le loro illustrazioni precise ed esaustive.

Osserva che - come è noto a chi, come i componenti dell'8ª Commissione, ha già avuto modo di approfondire la materia - l'intelligenza artificiale offre grandi opportunità e pone grandi rischi.

Nel corso degli incontri con le associazioni professionali tenuti dal Governo in vista della predisposizione del provvedimento in esame sono stati registrati l'entusiasmo di alcuni degli interlocutori e la notevole preoccupazione di altri e il disegno di legge aspira a costituire un punto di equilibrio che consenta di cogliere le opportunità e circoscrivere i rischi.

La fase istruttoria condotta dal Governo ha visto anche un confronto con la Commissione europea, la quale è dunque consapevole che, come è stato giustamente sottolineato dai relatori, il disegno di legge non si sovrappone al regolamento recentemente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ma ne accompagna e ne anticipa il quadro regolatorio, a partire dall'ambito penale, dove è necessario un intervento rapido.

Per altri aspetti il provvedimento presenta profili di carattere generale, senza entrare in dettagli eccessivi, che potrebbero presto rivelarsi superati, considerata la rapidità dell'evoluzione tecnologica.

Si sofferma poi brevemente sul tema delle risorse - ponendo l'accento sul fatto che esse sono significative e aspirano a generare un effetto moltiplicatore - e su quello delle Autorità nazionali.

Da un punto di vista metodologico, auspica che si possa procedere come è stato fatto con il disegno di legge recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, la cui approvazione in via definitiva da parte del Senato è imminente. In quel caso, il testo originariamente presentato dal Governo alle Camere è stato modificato e migliorato durante l'esame parlamentare ed è auspicabile che ciò possa accadere anche con il provvedimento oggi all'esame delle Commissioni riunite.

Ribadisce, infine, l'importanza delle misure contenute negli ultimi articoli del disegno di legge e, in particolare, degli strumenti approntati per contrastare l'impiego della tecnologia per condizionare il funzionamento dei regimi democratici.

Il presidente ZAFFINI ringrazia tutti gli intervenuti e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE
8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2024
2ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE
(1146) ***Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.
La relatrice per la 10° Commissione MINASI (*LSP-PSd'Az*), richiamata la delicatezza e la rilevanza del contenuto dell'iniziativa legislativa, propone di procedere allo svolgimento di audizioni, preferibilmente limitate a soggetti particolarmente qualificati, così da non dilatare eccessivamente i tempi dell'esame, ferma restando la possibilità di acquisire ulteriori contributi in forma scritta.
Il relatore per l'8ª Commissione ROSA (*FdI*) condivide la proposta e rammenta le audizioni già svolte dall'8ª Commissione nell'ambito della trattazione del disegno di legge n. 1066, affine per materia.
Il presidente ZAFFINI osserva che la specificità del disegno di legge in titolo non impedisce di valutare quanto acquisito dall'8ª Commissione ai fini dell'eventuale integrazione del provvedimento. Allo scopo di garantire la pregnanza delle audizioni e di evitare eccessive dilazioni temporali, riterrebbe di concentrare il numero dei soggetti da ascoltare da parte delle Commissioni riunite.
La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede che sia garantita ai Gruppi la possibilità di proporre un numero congruo di soggetti da audire.
Il presidente ZAFFINI fornisce rassicurazioni al riguardo e propone quale termine per la presentazione delle proposte le ore 12 di martedì 18 giugno. Specifica quindi che la discussione generale avrà luogo successivamente alla conclusione delle audizioni.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,35.

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2024
209ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1161) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al decreto-legge in esame, pubblicati in allegato. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti.

Intervenendo sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, il senatore MAZZELLA (*M5S*), pone in evidenza la necessità di misure specificamente volte a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni, essenziale alla migliore gestione delle liste d'attesa. In particolare, il relativo monitoraggio dovrebbe essere assicurato a livello delle singole Regioni e delle singole strutture sanitarie. Occorre inoltre prevedere un'idonea valutazione quali-quantitativa, anche in riferimento alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria. Inoltre, la valutazione delle prestazioni deve essere assicurata nell'ambito dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali definiti dalle Regioni.

Risulta poi opportuno disporre una cadenza prestabilita per quanto riguarda il monitoraggio delle prestazioni in ambito reumatologico e risulta essenziale inquadrare il monitoraggio nel contesto degli specifici *setting* in cui sono comprese le singole prestazioni.

In relazione all'emendamento 2.18, pone in evidenza la finalità di prevenire conflitti tra Stato e Regioni e di prevedere l'intervento degli organi specificamente competenti nei casi di applicazione di sanzioni. L'emendamento 2.14 dispone in merito alla possibilità di misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili ai livelli regionale o aziendale.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene innanzitutto sull'emendamento 3.9, volto alla previsione di istituti di alta specializzazione dotati di propri centri unici di prenotazione in grado di interagire con i sistemi di prenotazione regionali. Inoltre, l'emendamento 3.15 vincola l'accreditamento delle strutture sanitarie private al requisito del rinnovo contrattuale per il personale, mentre l'emendamento 3.50 prevede un sistema di premialità e di penalità per i direttori generali in conseguenza degli esiti della gestione delle liste d'attesa.

L'emendamento 3.0.5 dispone in ordine al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di portarne il livello al sette per cento del PIL utilizzando le risorse reperibili attraverso la tassazione degli extraprofitti e il recupero dell'evasione fiscale, nonché per mezzo dell'efficientamento della stessa spesa sanitaria e dell'innalzamento dell'imposizione fiscale sui tabacchi.

La ripartizione del fondo sanitario nazionale costituisce l'oggetto dell'emendamento 3.0.6, il quale, allo scopo di superare le attuali sperequazioni territoriali, prevedendo il superamento della spesa storica in favore di un criterio basato sui livelli di deprivazione sociale.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) richiama l'attenzione sull'emendamento 4.0.16, volto all'istituzione di *pancreas unit*, in quanto strumenti necessari a superare le carenze nella cura delle neoplasie pancreatiche.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) illustra l'emendamento 4.0.14, che, in assenza di oneri finanziari, consente agli specialisti in medicina di comunità e cure primarie di operare in qualità di medici di medicina generale.

L'emendamento 5.0.1 reca un sistema di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie idoneo a garantire un migliore riconoscimento dei meriti. La proposta prevede infatti la predisposizione di liste di idonei da parte di commissari sorteggiati da un apposito albo.

L'emendamento 5.0.2 è volto all'istituzione di un fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario, mentre l'emendamento 5.0.5 risponde alla

necessità di valorizzare il personale del 118, in particolare attraverso il riconoscimento dei rischi biologici e ambientali. L'emendamento 5.0.9 è invece finalizzato all'adeguamento del trattamento dei medici specializzandi, prevedendo il ricorso al contratto di formazione lavoro, nonché la possibilità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) pone in evidenza la finalità di migliorare la gestione della presa in carico dei pazienti ai fini di una migliore appropriatezza delle prestazioni, nonché di adeguare il quadro normativo alla specificità delle persone affette da malattie rare, al pari di quanto previsto in relazione alle patologie cronico-degenerative.

Passa quindi alle proposte 6.0.2 e 6.0.3, specificamente mirate al potenziamento del sistema delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, il quale è attualmente fortemente sottodimensionato, con gravissime ripercussioni sanitarie e sociali, anche relativamente al sistema carcerario.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) chiede un rinvio della trattazione, così da poter disporre di tempi adeguati per il prosieguo della fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) dichiara l'intenzione del proprio Gruppo di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti presentati, i cui contenuti sono peraltro di grande chiarezza. Esprime inoltre soddisfazione relativamente al recepimento in diversi emendamenti di proposte già presentate nella precedente legislatura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE prospetta un'ipotesi di programmazione dei lavori per la settimana prossima, finalizzato a consentire lo svolgimento con tempi adeguati del seguito dell'esame del disegno di legge n. 1161.

Si prevedono inoltre la convocazione delle Commissioni congiunte 10ª del Senato della Repubblica e XI della Camera dei deputati per l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in relazione ai recenti tragici fatti riguardanti il lavoro in agricoltura e, più in generale, agli incidenti sul lavoro, nonché alle iniziative in materia di contrasto al lavoro irregolare, nonché lo svolgimento di audizioni informali sul disegno di legge n. 1146, in materia di intelligenza artificiale, in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite 8ª e 10ª e sui disegni di legge in materia di fine vita, in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite 2ª e 10ª.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) chiede ragguagli in ordine allo svolgimento dell'*iter* di questi ultimi disegni di legge.

Il presidente ZAFFINI si riserva di definire la questione in accordo con la Presidenza della Commissione giustizia, restando ferma la necessità di procedere, nell'immediato, con le audizioni previste.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1161

G/1161/1/10
Satta, Leonardi, Russo, Mancini, Berrino

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

considerato che:
il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;
la legge 26 febbraio 1999, n.42, reca disposizioni in materia di professioni sanitarie, al fine di permettere una maggiore valorizzazione di tali professioni, in linea con le esigenze del Servizio Sanitario nazionale;
il nuovo patto per la salute 2019-2021, al punto 7 dell'articolato recita testualmente: "*Per quanto riguarda le professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche e delle riabilitazione e della prevenzione, Governo e Regioni si impegnano a garantire la valorizzazione e lo sviluppo delle relative competenze professionali, tenendo conto dei livelli della formazione acquisita, in coerenza con quanto previsto nei Contratti collettivi nazionali di settore relativamente al conferimento degli incarichi professionali.*"

impegna il governo:
al fine di valorizzare le professioni sanitarie , in particolare quella infermieristica e di implementare sul territorio nazionale le esperienze assistenziali efficaci, a partire dall'infermieristica di famiglia e di comunità, ad integrare e modificare la legge 42 del 1999, in modo da prevedere che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni, sia determinato anche dai contenuti degli atti normativi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio superiore di sanità.

G/1161/2/10
Garavaglia, Murelli, Cantù, Minasi

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1161, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,
premesso che:

il problema delle liste d'attesa non è solo un problema di risorse economiche, ma soprattutto un problema di organizzazione del tempo dei lavoratori in ambito sanitario, impegnati negli screening, nelle diagnosi e nei follow-up;

la libera professione intra-moenia ed extra-moenia, cioè la scelta di lavorare dentro e fuori dall'ospedale pubblico penalizza la possibilità di implementare le ore straordinarie a favore dell'ente in cui si ha un'assunzione a tempo indeterminato;

il comma 2, dell'articolo 4, prevede che le aziende sanitarie pubbliche assicurino un corretto ed equilibrato rapporto tra le attività istituzionali e l'attività libero professionale, con il divieto che l'attività libero professionale possa comportare per ciascun dipendente un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali;

impegna il Governo

a valutare l'adozione di disposizioni - in accordo con i sindacati di categoria dei lavoratori delle professioni sanitarie - che prevedano che chi lavora nel settore sanitario pubblico e sceglie di fare anche la libera professione venga autorizzato a condizione che vi sia una sostanziale riduzione delle liste d'attesa nella struttura in cui lavora;

a valutare che per i dipendenti delle strutture pubbliche che scelgono di non esercitare la libera professione, vengano detassati tutti gli straordinari fino ad una sostanziale riduzione delle liste e che a questo si aggiunga un punteggio maggiore per la progressione della carriera nella sanità pubblica;

a valutare la detassazione degli straordinari anche per il privato convenzionato che contribuisca allo smaltimento delle liste d'attesa.

G/1161/3/10
Russo

Il Senato,

in sede di Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

premesso che:

è funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti incentivare investimenti delle Regioni per l'acquisto di soluzioni digitali innovative rivolte al miglioramento della gestione delle liste d'attesa,

impegna il Governo:

a valutare, a seguito dell'efficientamento delle liste d'attesa compiuto dalle Regioni e dei risparmi conseguiti, di assegnare alle stesse il 10% del valore risparmiato da destinare all'acquisto di soluzioni digitali innovative rivolte al miglioramento dell'appropriatezza nella gestione delle liste di attesa.

G/1161/4/10
Liris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

considerato che

l'articolo 2 prevede l'istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria presso il Ministero della salute: in particolare, al comma 3, si prevede che l'Organismo di cui sopra, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o associazioni di categoria o per la tutela di interessi diffusi circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze, può acquisire la relativa documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri alle Regioni e Provincie interessate;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di creare un'applicazione, scaricabile sui dispostivi elettronici e promossa attraverso i mezzi di comunicazione di cui si avvale il Ministero della Salute, per la prenotazione digitale, collegata al Ministero stesso, utilizzabile dai cittadini e dalle associazioni di categoria degli utenti e dei pazienti, affinché possano, non solo prenotare visite e prestazioni diagnostiche e strumentali, ma anche segnalare eventuali superamenti dei limiti massimi stabiliti dal Ministero per le liste d'attesa e delle eventuali carenze dei livelli minimi di assistenza.

G/1161/5/10
Murelli, Cantù, Minasi

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1161, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

Premesso che

Il fenomeno della fuga dal Servizio sanitario Nazionale (SSN) non riguarda esclusivamente il personale sanitario ma è diventato tangibile anche per il personale delle funzioni tecniche ed amministrative ed in particolare per la dirigenza dei ruoli Professionali, Tecnico ed Amministrativo;

le dotazioni organiche degli uffici e dei servizi tecnico amministrativi delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale sono state assottigliate da una politica ultraventennale di tagli che hanno comportato il depauperamento di competenze nelle delicate e strategiche funzioni della gestione del personale, degli appalti, dei lavori e del Governo in generale delle attività gestionali in Sanità;

i tagli sono stati operati in termini assoluti non essendo stati compensati, come in gran parte avvenuto per il personale sanitario, con il ricorso al privato;

le condizioni lavorative del personale tecnico amministrativo (in particolare dirigenziale) delle Aziende ed Enti del SSN si sono quindi progressivamente deteriorate a fronte di un impegno e difficoltà lavorative crescenti che spesso non vede soluzione di continuità (anche in malattia, in ferie e durante i week end la dirigenza PTA viene chiamata h24 a supportare la direzione generale) e senza poter contare su personale di collaborazione adeguato nel numero e nelle competenze vista la totale mancata copertura ultradecennale del turn over;

il maggior impegno non ha trovato alcuna gratificazione neanche a livello economico come in parte avvenuto per il personale sanitario. Al contrario la dirigenza PTA è stata l'unica ad aver avuto decurtato - senza nessun tipo di compensazione - lo 0,32% gli aumenti contrattuali per il rinnovo del CCNL 2016/2018, non ha avuto alcun finanziamento aggiuntivo nel periodo COVID pur essendo stata impegnata h24 per far fronte all'emergenza (per l'assunzione del personale e l'acquisto di DIP e strumentazione, per l'allestimento dei reparti, per l'implementazione di tutte le procedure tecniche ed informatiche per il tracciamento dei positivi e la vaccinazione della popolazione), ed è l'unica dirigenza ad oggi a non poter implementare i fondi della contrattazione neanche per le gravose attività a cui è chiamata per l'attuazione del PNRR;

in tali condizioni, e complice la ricerca da parte di altri di professionalità adeguate al PNRR, si sta verificando una trasmigrazione verso pubbliche amministrazioni che offrono condizioni lavorative meno stressanti ed economicamente più gratificanti, con il conseguente drastico impoverimento di professionalità necessarie al SSN per la propria sopravvivenza. Da qui discende un intervento urgente per innalzare i trattamenti economici della dirigenza PTA del SSN.

Considerato che:

esiste un divario enorme di retribuzione media fra dirigenti degli Enti locali e delle Regioni (inclusi nella stessa Area Contrattuale) e la dirigenza PTA del SSN;

il processo di armonizzazione dei trattamenti economici è avvenuto già per tutte le altre dirigenze pubbliche che avevano trattamenti economici inferiori ai propri omologhi. Per i dirigenti scolastici (ed al fine specifico di armonizzare i trattamenti economici rispetto agli altri dirigenti della stessa Area contrattuale) ciò è avvenuto con gli articolo 1 comma 86 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e con l'articolo 1 comma 591 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno stanziato progressivamente e complessivamente 281 milioni di euro per il quinquennio 2015-2020. Di recente con l'art 1 bis della legge 15 dicembre 2023, n. 191 (rubricato "Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia Italiana per la gioventù") si è proceduto a finanziamenti dei fondi contrattuali di tale personale al dichiarato scopo di armonizzarne i trattamenti economici con quelli in godimento presso il Ministero del Lavoro (pari, per la dirigenza, ad ?. 100.000,00 pro capite annui).

la dirigenza dei ruoli PTA resta l'unica dirigenza pubblica con un GAP economico di circa 20.000 euro pro capite annuo, così di fatto disconoscendone il ruolo fondamentale che riveste per il funzionamento dell'intera struttura dell'assistenza sanitaria pubblica creando una grave disparità di trattamento anche in ragione delle competenze loro attribuite atte non solo a frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e a non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, ma anche per dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR ;

la dirigenza dei ruoli della PTA riveste un ruolo peculiare e fondamentale per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale in quanto senza dirigenti amministrativi e

tecnici ai reparti di assistenza non potrebbe arrivare personale, materiale, farmaci, stipendi, lavori e null'altro.

Impegna il Governo a:

Valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei anche attraverso disposizioni normative volti ad avviare un processo di armonizzazione, seppur limitato al triennio contrattuale 2022-2024, dei trattamenti economici della dirigenza PTA a quelli della analoga dirigenza della stessa Area contrattuale, in applicazione a quando disposto dall'articolo 23, comma 1 del d.lgs. 25 maggio 2015, n. 75, anche prevedendo un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

G/1161/6/10
Russo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

considerato che

le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere sono realtà molto complesse da dirigere, in virtù del fine che si prefiggono, ovverosia la salute delle persone;

esse devono poter contare su di una organizzazione efficiente, capace di utilizzare razionalmente le risorse assegnate e di rispondere alla necessità di prestazioni;

al fine del loro corretto funzionamento è necessario che i ruoli dirigenziali vengano ricoperti da soggetti con un'elevata e comprovata professionalità, non solo in ambito sanitario, ma anche amministrativo-gestionale;

impegna il governo

a valutare l'opportunità di adeguare il trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie e di quelle ospedaliere, data la delicatezza del ruolo ricoperto, nonché la responsabilità da esso derivante.

G/1161/7/10
Russo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

considerato che

le strutture operanti nell'ambito sanitario hanno costantemente necessità di personale specializzato;

l'utilizzo delle piattaforme telematiche consente di accelerare l'espletamento delle procedure di reclutamento e di formazione degli elenchi di soggetti qualificati a prestare la propria attività professionale presso le strutture sanitarie;

impegna il governo a

a) valutare l'opportunità di ricorrere alla piattaforma unica di reclutamento (www.InPa.gov.it) e al portale FormezPA per la selezione, nel minor tempo possibile, di soggetti qualificati da impiegare nelle strutture in premessa;

b) valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero della Salute, un Organismo nazionale avente il compito di monitorare il corretto svolgimento delle procedure di selezione.

G/1161/8/10
Murelli, Cantù, Minasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

premesso che:

l'Italia si trova oggi ad affrontare la problematica delle carenze o indisponibilità di farmaci essenziali e salvavita, specialmente a brevetto scaduto;

al fine di assicurare con urgenza una risposta efficace ai bisogni degli assistiti - nell'ottica di tutelare il diritto alla salute (art. 32 Cost.) -, il SSN è chiamato a garantire la disponibilità effettiva dei farmaci non biologici a brevetto scaduto, una delle tipologie di farmaci maggiormente in uso nelle strutture ospedaliere, nel rispetto dei LEA;

l'attuale approccio alle procedure pubbliche di acquisto (gare ospedaliere) dei farmaci non biologici a brevetto scaduto adottato dalle centrali di acquisto regionali, basato sull'aggiudicazione ad un unico operatore economico, è una delle principali cause di carenze di farmaci. Ciò poiché, a fronte di risparmi immediati, tale approccio ha dimostrato di determinare effetti controproducenti sulla concorrenza nel medio e lungo periodo a causa della progressiva uscita della maggior parte degli operatori economici dal mercato dopo la scadenza brevettuale, determinando per gli enti del SSN e le centrali di acquisto regionali la necessità di rivolgersi ad operatori economici, spesso non i diretti titolari di AIC, che cedono i prodotti a costi sensibilmente più alti.

tale situazione attesta la necessità di individuare uno strumento per fronteggiare la periodica interruzione delle forniture derivante dall'attuale quadro delle procedure di acquisto pubbliche;

rivedere la disciplina, passando da un sistema mono-aggiudicatario a uno pluri-aggiudicatario ridurrebbe i rischi di carenza o indisponibilità dei farmaci, portando con sé vantaggi come l'impiego di farmaci a più basso costo, contemperando le esigenze economiche con quelle cliniche, e assicurando lo svolgimento di un confronto competitivo tra tutti gli operatori;

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina delle procedure pubbliche di acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto, al fine di mantenere il controllo sulla spesa per l'acquisto dei farmaci, garantire la continuità di fornitura e ridurre il rischio di carenze di farmaci essenziali e salvavita;

a valutare l'opportunità di prevedere che tali procedure pubbliche di acquisto si svolgano mediante degli accordi-quadro, identificando più operatori economici cui affidare il singolo appalto quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo e definendo specifici criteri di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura tra i primi tre aggiudicatari;

a valutare l'opportunità di prevedere, in caso di scadenza brevettuale durante il periodo di validità del contratto di fornitura, entro 60 giorni dal momento dell'immissione in commercio del primo farmaco equivalente, l'immediata riapertura delle procedure pubbliche di acquisto.

G/1161/9/10

Murelli, Cantù, Minasi

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

premesso che:

l'idrosadenite suppurativa o malattia di Verneuil è una patologia infiammatoria cronica che, a causa di alterazioni del sistema immunitario, si manifesta a livello cutaneo con lesioni e noduli infiammati e dolorosi, soprattutto nelle aree ricche di ghiandole sebacee, come le zone ascellari e inguinali;

nel nostro Paese, circa 11 persone ogni 100.000 sono colpite da idrosadenite suppurativa; la fascia di età in cui è più tipico lo sviluppo è tra i 20 e i 30 anni e le donne sono interessate dalla patologia almeno 3 volte in più rispetto agli uomini;

l'impatto dell'idrosadenite suppurativa nella vita sociale, lavorativa e relazionale, la rende altamente invalidante e può compromettere l'autonomia dei pazienti, con un conseguente aggravio per le loro famiglie e caregiver;

non esiste ancora una cura definitiva per l'idrosadenite suppurativa che richiede un approccio multidisciplinare per una corretta diagnosi e un'adeguata presa in carico dei pazienti che, considerata anche l'assenza di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), sono spesso costretti a viaggiare a loro spese per sottoporsi alle visite e alle cure necessarie;

in aggiunta, nonostante il suo andamento cronico, l'idrosadenite suppurativa non è stata inserita nell'elenco delle malattie nel Piano nazionale delle cronicità (PNC) e, ad oggi, non sono previsti né esenzioni sanitarie né il riconoscimento di invalidità da parte dell'INPS.

Impegna il Governo:

a valutare l'inserimento dell'idrosadenite suppurativa o malattia di Verneuil fra le patologie per cui il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti.

G/1161/10/10
Murelli, Cantù, Minasi

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

premesso che:

il provvedimento detta disposizioni in ambito sanitario volte a ridurre le liste d'attesa e assicurare prestazioni sanitarie tempestive ai pazienti;

i dati del rapporto Crea Sanità 2023 certificano che l'Italia si attesta al quattordicesimo posto in Europa nella graduatoria che individua il lasso di tempo che intercorre tra l'autorizzazione e l'immissione in commercio di un farmaco;

infatti, l'iter di approvazione presso l'Agenzia Italiana del Farmaco ha una durata media di circa 14 mesi, a cui si aggiungono i periodi di recepimento regionale, per i quali sono necessari in media altri 10 mesi;

inoltre, i programmi di accesso precoce, come in particolare la Legge n. 648 del 1996, hanno mostrato delle criticità e delle torsioni economicistiche, oltre a delle complessità burocratico-amministrative che di fatto ne limitano l'utilizzo;

vi è la necessità di ridurre i tempi di accesso per quei farmaci che dimostrano i caratteri dell'innovatività e che, inoltre, sono destinati alle cure di pazienti affetti da patologie ad alto impatto socio-sanitario, con bisogni clinici insoddisfatti, o per cui non sono disponibili alternative terapeutiche,

impegna il Governo:

a favorire iniziative per garantire l'accesso precoce ai farmaci innovativi attraverso lo snellimento o la revisione degli iter amministrativi, prevedendo anche dei meccanismi di salvaguardia finanziaria;

a predisporre, per quanto di competenza, programmi di accesso precoce ai farmaci innovativi che consentano la riduzione dei tempi per il tempestivo utilizzo delle terapie che dimostrano un potenziale impatto curativo per i pazienti;

a promuovere le iniziative necessarie affinché i farmaci innovativi siano disponibili nel minore tempo possibile, e uniformemente, sul territorio nazionale.

G/1161/11/10
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

La 10ª Commissione,

in sede di esame del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (A.S. 1611),

premesso che:

la fibrosi cistica è la più comune tra le malattie genetiche gravi, causata da un difetto genetico, trasmessa da genitori entrambi portatori sani;

in Italia una persona su trenta della popolazione è portatrice sana e nasce un bambino con fibrosi cistica ogni 3.000 nati, con in media 150-200 nuovi casi ogni anno;

in una coppia costituita da due genitori portatori sani, per ogni gravidanza, insiste un rischio del 25% di avere un figlio malato di fibrosi cistica,

considerato che:

esiste un test genetico in grado di identificare la grande maggioranza dei portatori che può essere eseguito su una sola persona nella coppia e solo se questa risulta positiva può essere esteso al partner;

l'accesso al test è limitato dal fatto che il costo del medesimo è sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale solo per chi ha parenti con fibrosi cistica per cui nella grande maggioranza dei casi è a carico di chi lo richiede;

in nessuna regione italiana è stata attivata una politica organica di screening del portatore di fibrosi cistica che comprenda non solamente il test genetico ma anche fasi informative della popolazione, formative del personale sanitario, facilitanti l'accesso al test e di consulenza genetica nei positivi,

impegna il Governo a:

a disporre, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'attuazione di modelli sperimentali di *screening* del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica, nonché prevedere una adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione sulla fibrosi cistica.

G/1161/12/10
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

La 10ª Commissione,

in sede di esame del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (A.S. 1611),

premesso che:

il provvedimento in esame detta disposizioni in ambito sanitario volte a ridurre le liste d'attesa e assicurare prestazioni sanitarie quanto più tempestive ai pazienti;

l'articolo 4 del provvedimento, al comma 1, fa espresso riferimento al potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche;

il Papillomavirus umano (HPV) è un virus a prevalente trasmissione sessuale che può causare lesioni pre-invasive o invasive, quali i tumori della cervice uterina, dell'ano, della vagina, della vulva, del pene, della regione testa-collo;

in Italia, quasi 5.000 casi di tumore ogni anno sono attribuiti a infezioni dell'HPV di cui 2.500 i casi stimati, per il 2022, di cancro della cervice uterina;

l'arma principale per sconfiggere l'HPV è la prevenzione primaria e secondaria: in Italia è in vigore un programma organizzato di *screening* per la cervice uterina, che prevede la esecuzione del Pap-test ogni tre anni nella fascia 25-29 anni e dell'HPV DNA test ogni cinque anni per le donne over 30;

inoltre, la vaccinazione contro il Papillomavirus può prevenire fino al 90% di tutti i tumori HPV-correlati ed è raccomandata per maschi e femmine al compimento dell'undicesimo anno di età, con l'occasione di un recupero della prestazione per le donne fino ai 26 anni e i maschi fino almeno ai 18 anni, mantenendo la gratuità per tutte le dosi del ciclo vaccinale;

l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato l'obiettivo di eliminazione del cancro cervicale entro il 2030 da conseguire attraverso la vaccinazione anti-HPV e lo screening cervicale; obiettivo rinnovato dall'Unione Europea con l'*Europe's Beating Cancer Plan*;

l'Italia, pur partendo da una situazione di maggior vantaggio rispetto ad altri Paesi, si trova ancora lontana da questi obiettivi: secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute relativi alle coperture vaccinali anti-HPV al 31 dicembre 2022, solo il 47,48% delle ragazze entro i 15 anni di età sono vaccinate con un ciclo completo e i dati PASSI dell'ISS evidenziano che nel biennio 2021-2022 solo il 78% delle donne si è sottoposto allo *screening* cervicale (Pap-test o HPV test) a scopo preventivo, con profondi disparità tra le Regioni del Sud e quelle del Nord;

il Piano Oncologico Nazionale 2023 - 2027 insiste, tra i diversi obiettivi, anche sulla necessità di incentivare l'offerta attiva delle vaccinazioni previste dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023 - 2025 che introduce per la prima volta il rafforzamento della prevenzione del cancro della cervice uterina e di altre malattie HPV-correlate come obiettivo esplicito;

nonostante gli strumenti di prevenzione a disposizione, le infezioni da HPV rimangono un serio pericolo di salute pubblica, con la pandemia da COVID-19 che negli ultimi anni ha

rallentato significativamente gli sforzi per eliminare, o perlomeno ridurre, l'incidenza delle neoplasie a esso correlate;

impegna il Governo:

a recuperare le prestazioni arretrate di *screening* e vaccinazione anti-HPV, anche al fine di ridurre il divario tra le Regioni, potenziando l'offerta assistenziale e individuando nuovi siti vaccinali per esempio sfruttando la rete delle farmacie territoriali, delle Case di Comunità e i consultori.

Art. 01

01.1

Boccia, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale)

1. Al fine di raggiungere progressivamente una percentuale di finanziamento annuale pari al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come integrato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. Nell'ambito dell'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* sono altresì comprese le maggiori risorse destinate alla copertura dei fabbisogni correlati all'erogazione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi dei commi da 3 a 6.

3. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, con esclusione nell'ambito delle medesime delle spese destinate ai nuclei familiari e al sociale, alle pensioni, all'occupazione, all'istruzione e alla previdenza, sono ridotte in misura lineare per un ammontare di 1 miliardo di euro per l'anno 2025, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, di 2 miliardi per l'anno 2027 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

4. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024 sono individuati gli obiettivi di finanza pubblica finalizzati a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e all'economia sommersa da destinare al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per un ammontare non inferiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2025, a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, a 2 miliardi per l'anno 2027 e a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. A tal fine, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, nella legge di bilancio per l'anno 2025 sono individuate le misure atte a garantire le maggiori entrate dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e all'economia sommersa, con particolare riguardo all'estensione della tracciabilità dei pagamenti e alla riduzione dell'uso del contante, della fatturazione elettronica e dell'incrocio e dell'interoperabilità delle banche dati, per un ammontare non inferiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2025, a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, a 2 miliardi per l'anno 2027 e a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028.

5. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024 sono individuati gli obiettivi di finanza pubblica finalizzati a garantire, attraverso l'aggiornamento del

PNIEC, risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a partire dai sussidi eliminabili relativi al settore energia, da destinare al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro per l'anno 2025, a 3 miliardi di euro per l'anno 2026, a 4 miliardi per l'anno 2027 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. A tal fine, su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nella legge di bilancio sono individuate, in attuazione del PNIEC, le misure atte a garantire maggiori risparmi di spesa dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro per l'anno 2025, a 3 miliardi di euro per l'anno 2026, a 4 miliardi per l'anno 2027 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028.

6. Con la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza sono annualmente quantificate le restanti risorse necessarie ad assicurare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, fino a concorrenza della copertura degli oneri di cui al comma 1. Al fine di assicurare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, come individuato ai sensi del comma 1, la legge di bilancio provvede annualmente a ridurre in maniera lineare le spese fiscali, elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad eccezione di quelle riconducibili miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare.»

Art. 1

1.1
Camusso

Sopprimere l'articolo.

1.2
Cataldi, Giorgis

Al comma 1, dopo le parole: «le liste di attesa» *sono inserite le seguenti:* «delle prestazioni sanitarie».

1.3
Murelli, Cantù, Minasi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di ridurre gli accessi impropri in Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, per il 2024, nello stato di previsione del Ministero della Salute, è istituito un Fondo per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle Regioni delle risorse di cui al comma 1-*bis*, nonché le modalità con cui le medesime Regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, quantificati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante:

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni con legge 29 aprile 2024, n. 56 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.».

1.4
Mazzella, Guidolin, Pirro

Al comma 5, lettera a)*, dopo le parole*: «sul territorio nazionale» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «suddivise per regione e per struttura sanitaria;»

1.5
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 5, alla lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole «,* attraverso la valutazione della qualità delle prestazioni erogate, utilizzando indicatori di *performance* per garantire che gli *standard* di qualità siano mantenuti in tutte le strutture sanitarie, sia pubbliche che private accreditate;»

1.6
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 5, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) misurazione dell'appropriatezza delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale;»

1.7
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 5, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) misurazione quanti-qualitativa delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale;»

1.8
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 5, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) misurazione delle prestazioni erogate in libera professione intramuraria, suddivise per regione e per struttura sanitaria e per professionista sanitario;»

1.9
Mazzella, Guidolin, Pirro

Al comma 5, dopo lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* misurazione delle prestazioni erogate nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto;»

1.10
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b)*;*
b) sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«»*c)* verifica dell'implementazione dei percorsi di tutela previsti dal Piano Nazionale Governo liste di attesa»;
c) sopprimere la lettera e).

1.11
Durnwalder

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

1.12
Durnwalder

Al comma 5, lettera c), *sostituire le parole:* «del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione» *con le seguenti* «dell'implementazione dei percorsi di tutela previsti dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa»

1.13
Durnwalder

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

1.14
Lorenzin

Al comma 5, lettera g), *dopo le parole:* «Raggruppamenti Omogenei di Attesa»*, inserire le seguenti:*« , garantendo le competenze professionali necessarie e le prestazioni previste nei LEA e nei relativi nomenclatori tariffari».

1.15
Satta, Leonardi, Berrino

Al comma 5, lettera g), *dopo le parole:* «nelle buone pratiche clinico-assistenziali»*, inserire le seguenti:* «anche in considerazione dell'appropriatezza prescrittiva della terapia farmacologia e dell'aderenza alla stessa»*.*

1.16
Russo

Al comma 5, dopo la lettera g), *inserire le seguenti:*

«*g*-bis) appropriatezza nell'accesso alle prestazioni con l'obbligatorietà dell'indicazione del codice RAO nella prescrizione, in via sperimentale dal 01 gennaio 2025 per un periodo di sei mesi e in via definitiva a decorrere dal 30 giugno 2025, previa revisione da parte di AGENAS delle tabelle RAO orientata ad ampliarne l'ambito di applicazione e a sistematizzare le indicazioni cliniche attraverso l'utilizzo della classificazione ICD9 CM (da adottarsi con l'aggiornamento delle Linee guida del Ministero della salute entro il 31 dicembre 2024);

g-ter) appropriatezza nell'accesso alle prestazioni con l'obbligatorietà della compilazione del codice ICD9 CM nella prescrizione delle prestazioni ambulatoriali, in via sperimentale dal 01 gennaio 2025 per un periodo di sei mesi e in via definitiva a decorrere dal 30 giugno 2025;».

1.17
Russo, Satta

Al comma 5, dopo la lettera g)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*g*-bis*)* identificazione della capacità produttiva di prestazioni sanitarie di tutte le Regioni attraverso un censimento delle apparecchiature funzionanti sul territorio e della loro capacità produttiva totale.»

1.18
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Al fine di garantire il monitoraggio di cui al comma 5, l'elenco delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni in regime di ricovero soggetto a monitoraggio devono essere aggiornate con cadenza biennale»

1.19
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di garantire il monitoraggio di cui al comma 5, l'elenco delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni in ambito di reumatologia devono essere aggiornate con cadenza biennale»

1.20
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Al fine di garantire il monitoraggio di cui al comma 5, le prestazioni ambulatoriali e in regime di ricovero ordinario o diurno sono aggiornate con cadenza biennale nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021.»

1.21
Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Lorenzin, Zambito

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base di criteri di funzionamento dei sistemi regionali, secondo le disposizioni di cui al comma 5, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della salute, sentita Agenas, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.»

1.22
Durnwalder

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di criteri di funzionamento dei sistemi regionali, secondo gli aspetti richiamati al comma 5, definiti entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della salute, sentita Agenas, e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.».

1.23
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I dati rilevabili dal monitoraggio effettuato della Piattaforma Nazionale di cui al comma 1, e gli audit effettuati da Agenas, sono messi a disposizione dei diversi portatori di interesse, comprese le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

1.24
Sbrollini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I dati rilevabili dal monitoraggio effettuato della Piattaforma Nazionale di cui al comma 1, e degli eventuali audit effettuati da AGENAS, verranno messi a disposizione dei diversi portatori di interesse, comprese le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*».*

Art. 2

2.1
Romeo, Cantù, Murelli, Minasi

Sopprimere l'articolo.

2.2
Durnwalder

Sopprimere l'articolo.

2.3
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

2.4
Durnwalder

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2
(Implementazione del Piano Nazionale di Governo delle liste di Attesa)

1. Al fine di garantire l'operatività del presente decreto, il Ministero della Salute, in collaborazione con l'AGENAS, l'ISS, e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora con cadenza triennale un Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa di cui al comma 1, relativo al primo triennio di vigenza del presente decreto.

3. Il Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa di cui al comma 1 definisce le azioni e gli strumenti finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie di cui al presente decreto, in particolare:

a) sul versante della domanda, vengono individuate metodologie per la definizione di condizioni cliniche appropriate per ciascuna classe di priorità che siano coerenti con il bisogno di salute del cittadino. Per l'applicazione di tali condizioni, sistemi di prescrizione guidata facilitano il prescrittore al momento della richiesta di prestazioni;
b) sul versante dell'offerta, vengono definite metodologie per lo studio del fabbisogno di supporto alla programmazione delle prestazioni sanitarie da rendere disponibili nei sistemi informativi aziendali. Rispetto all'assistenza specialistica ambulatoriale, l'intera offerta prestazionale deve essere resa disponibile nel sistema CUP e la prenotabilità delle prestazioni deve essere garantita in modo continuativo, per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
c) sul versante dei monitoraggi dei tempi di attesa, per la specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera viene aggiornato l'elenco delle prestazioni da monitorare sulla base di criticità riscontrate dai flussi nazionali e vengono definite le modalità e le cadenze delle rilevazioni. Rispetto all'assistenza specialistica ambulatoriale si istituisce un nuovo flusso informativo nazionale di raccolta dei dati di prenotazione.»

2.5
Lorenzin, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2
(Implementazione del Nuovo Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa)

1. Al fine di garantire l'operatività del presente decreto, il Ministero della salute, in collaborazione con l'AGENAS, l'ISS, e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora con cadenza triennale un Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa di cui al comma 1, relativo al primo triennio di vigenza del presente decreto.

3. Il Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa di cui al comma 1 definisce le azioni e gli strumenti finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie di cui al presente decreto, in particolare:

a) sul versante della domanda, sono individuate metodologie per la definizione di condizioni cliniche appropriate per ciascuna classe di priorità che siano coerenti con il bisogno di salute del cittadino e che prevedano sistemi di prescrizione guidata che facilitino il prescrittore al momento della richiesta di prestazioni;

b) sul versante dell'offerta, sono definite metodologie per lo studio del fabbisogno di supporto alla programmazione delle prestazioni sanitarie da rendere disponibili nei sistemi informativi aziendali. Rispetto all'assistenza specialistica ambulatoriale, l'intera offerta prestazionale deve essere resa disponibile nel sistema CUP e la prenotabilità delle prestazioni deve essere garantita in modo continuativo, per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

c) sul versante dei monitoraggi dei tempi di attesa, per la specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera è aggiornato l'elenco delle prestazioni da monitorare sulla base di criticità riscontrate dai flussi nazionali e sono definite le modalità e le cadenze delle rilevazioni, prevedendo, rispetto all'assistenza specialistica ambulatoriale, l'istituzione di un nuovo flusso informativo nazionale di raccolta dei dati di prenotazione.»

2.6

Furlan, Zampa, Manca, Camusso, Zambito

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2

(Verifica e controllo sull'assistenza sanitaria)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità, di seguito denominati "NAS", che operano alle dirette dipendenze del Ministro della salute, svolgono le funzioni già attribuite al predetto Sistema, assicurandone anche il relativo supporto tecnico, fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere e), g), h) e l) del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2006.

2. In forza del ruolo riconosciuto ai sensi del comma 1, i NAS svolgono funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria vigilando ed effettuando verifiche presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. A tali fini, i NAS si avvalgono anche dei dati forniti da AGENAS derivanti dall'utilizzo della Piattaforma nazionale di cui all'articolo 1 e dalle attività di audit svolte dall'Agenzia in base al comma 6 del medesimo articolo 1.

3. Al fine di promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali, i NAS possono accedere presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati, nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione sulla segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria degli utenti. I NAS, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o associazioni di categoria o per la tutela degli interessi diffusi circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze, possono acquisire la relativa documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali le regioni e le province autonome interessate hanno l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo costituiscono elementi di valutazione del Ministero della salute ai fini dell'applicazione delle mi sure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, inclusa la revoca o il rinnovo dell'incarico.

4. Gli oneri di missione per l'espletamento delle ispezioni di cui al comma 3 sono quantificati per l'anno 2024 in euro 125.000 e in euro 250.000 annui a decorrere dal 2025.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 e 6 pari a euro 1.369.777 per l'anno 2024 e in euro 2.659.595 annui a decorrere dal 2025, si provvede, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi

da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.»

2.7
Il Relatore

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere» *aggiungere la seguente:* «c)»

2.8
Cataldi, Giorgis

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «locali».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 8, sostituire le parole: «della ASL» *con le seguenti:* «dell'azienda sanitaria».

2.9
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 2, dopo le parole «aziende sanitarie locali e ospedaliere» *inserire le seguenti* « e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. »

2.10
Cataldi, Giorgis

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «può accedere» *con le seguenti:* «può effettuare ispezioni» *e, al quarto periodo, sostituire le parole:* «A conclusione degli accertamenti» *con le seguenti:* «A conclusione delle ispezioni e degli accertamenti».

2.11
Lorenzin

Al comma 3, dopo le parole: «da parte di cittadini o"*, inserire le seguenti:* «ordini professionali o».

2.12
Durnwalder, Patton

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome».

2.13
Testor, Murelli, Cantù, Minasi

Al comma 3, sopprimere le parole «e le province autonome»*.*

2.14
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A conclusione degli accertamenti, l'Organismo redige una relazione sugli esiti delle verifiche svolte che invia al Ministero della salute e alla regione interessata. Quest'ultima, valutati gli elementi trasmessi, applica, sulla base della normativa vigente, eventuali misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, inclusa la revoca o il rinnovo dell'incarico.»

2.15
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo sono resi disponibili alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e costituiscono elementi di valutazione del Ministero della Salute».

2.16
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole:* «gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo»" *aggiungere le seguenti:* «sono resi disponibili alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

b) *al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole da:* «ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie»" *fino alla fine del periodo*.

2.17
Sbrollini

Al comma 3, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo» *inserire le seguenti*: «saranno resi disponibili alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e»

b) *sopprimere le parole*: «ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, inclusa la revoca o il rinnovo dell'incarico»

2.18
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «ai fini dell'applicazione» *inserire le seguenti:* «, da parte degli organi competenti,».

2.19
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 3, in fine, sopprimere le seguenti parole: «, inclusa la revoca o il rinnovo dell'incarico».

2.20
Cataldi, Giorgis

Al comma 4, sesto periodo, sostituire le parole: «sesto periodo» *con le seguenti:* «quarto periodo».

2.0.1
Romeo, Cantù, Murelli, Minasi, Pirovano

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*
(Nuove regole di ingaggio del sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il nuovo sistema di regolazione contrattuale al fine di:

a) prevedere che tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto siano tenuti, proporzionalmente alle risorse assegnate, alla normalizzazione dei tempi di attesa delle prestazioni e degli interventi secondo il principio di flessibilità erogativa di sistema nonché ad assicurare le prestazioni specialistiche di supporto clinico diagnostico e di seconda opinione necessarie ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per l'appropriata e tempestiva presa in carico dei loro assistiti per i bisogni che non richiedono l'ospedalizzazione;

b) prevedere l'adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto alla Rete di medicina territoriale e al sistema di emergenza urgenza preospedaliero e ospedaliero, proporzionalmente alle risorse assegnate;

c) stabilire che l'esatta osservanza dei princìpi *a)* e *b)* sia verificata e controllata oggettivamente, prevedendo un sistema di valutazione e monitoraggio delle regioni

nell'esercizio dell'autonomia differenziata ovvero in applicazione di un modello di riferimento adottato dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per conto del Ministero della salute;

d) introdurre un sistema volto alla premialità, il quale preveda che al 30 settembre di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dell'andamento della riduzione delle liste di attesa in ragione delle evidenze dei dati dei rapporti di valutazione certificati dalle aziende sanitarie territoriali, possano autorizzare gli erogatori che hanno raggiunto gli obiettivi negoziali a un aumento della spesa fino al 20 per cento, da calcolare sulla base della spesa storica degli ultimi cinque anni;

e) prevedere che i princìpi di cui alle lettere *a)* e *b)* costituiscano la base per la valutazione prestazionale di ogni singolo erogatore ai fini della definizione delle risorse per l'anno successivo e costituiscano altresì le regole generali per la contrattazione regionale degli erogatori.»

Art. 3

3.1

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Misure per l'abbattimento delle liste di attesa)

1. Nelle more dell'aggiornamento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire la piena e completa attuazione dei rispettivi piani operativi, di fornire tempestiva risposta alle richieste di prestazioni ambulatoriali, di *screening* e di ricovero ospedaliero, di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, di garantire i livelli essenziali di assistenza, di garantire gli *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, nonché di garantire la piena operatività delle case della comunità e degli ospedali di comunità, adottano le seguenti misure, nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* previsto dal comma 3 e nel rispetto dell'equilibrio economico:

a) allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità delle prestazioni sanitarie inserite nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigente e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale, indicono, entro il 31 gennaio 2025, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e infermieristiche, necessario a fare fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale;

b) al fine di favorire una migliore programmazione e la trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, istituiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un sistema di prenotazione unico regionale o per aree infraregionali territorialmente omogenee da un punto di vista demografico e per il numero e la tipologia delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate nonché delle agende delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali erogate dalle strutture pubbliche e dalle strutture accreditate presenti nel proprio territorio;

c) verificata l'impossibilità di assicurare l'erogazione della prestazione prevista entro i tempi stabiliti dal PNGLA 2019-2021, garantiscono fino al 31 dicembre 2024 l'erogazione della medesima prestazione tramite l'attività libero-professionale intramuraria mantenendo a proprio carico la differenza tra il costo della prestazione resa e quello della medesima prestazione erogabile da parte del Servizio sanitario nazionale;

d) al fine di rendere trasparente il quadro generale sulla situazione delle liste di attesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rendono pubblici e aggiornano in tempo reale nel proprio sito *internet* istituzionale i tempi di attesa per ciascuna prestazione sanitaria prevista nel PNGLA.

2. All'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) è attribuito il compito di coadiuvare e di indirizzare le politiche regionali sull'abbattimento delle liste di attesa di cui al

comma 1. A tale fine, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui le regioni inviano all'Agenas, in tempo reale, i dati relativi alle proprie liste di attesa.

3. Al fine di raggiungere progressivamente una percentuale di finanziamento annuale pari al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come integrato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. Nell'ambito dell'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* sono altresì comprese le maggiori risorse destinate alla copertura dei fabbisogni correlati all'erogazione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti. Agli oneri derivanti dal presente comma 1, pari a 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi dei commi da 4 a 7.

4. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, con esclusione nell'ambito delle medesime delle spese destinate ai nuclei familiari e al sociale, alle pensioni, all'occupazione, all'istruzione e alla previdenza, sono ridotte in misura lineare per un ammontare di 1 miliardo di euro per l'anno 2025, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, di 2 miliardi per l'anno 2027 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

5. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024 sono individuati gli obiettivi di finanza pubblica finalizzati a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e all'economia sommersa da destinare al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per un ammontare non inferiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2025, a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, a 2 miliardi per l'anno 2027 e a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. A tal fine, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, nella legge di bilancio per l'anno 2025 sono individuate le misure atte a garantire le maggiori entrate dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e all'economia sommersa, con particolare riguardo all'estensione della tracciabilità dei pagamenti e alla riduzione dell'uso del contante, della fatturazione elettronica e dell'incrocio e dell'interoperabilità delle banche dati, per un ammontare non inferiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2025, a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, a 2 miliardi per l'anno 2027 e a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028.

6. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024 sono individuati gli obiettivi di finanza pubblica finalizzati a garantire, attraverso l'aggiornamento del PNIEC, risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a partire dai sussidi eliminabili relativi al settore energia, da destinare al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro per l'anno 2025, a 3 miliardi di euro per l'anno 2026, a 4 miliardi per l'anno 2027 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. A tal fine, su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nella legge di bilancio sono individuate, in attuazione del PNIEC, le misure atte a garantire maggiori risparmi di spesa dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro

per l'anno 2025, a 3 miliardi di euro per l'anno 2026, a 4 miliardi per l'anno 2027 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028.

7. Con la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza sono annualmente quantificate le restanti risorse necessarie ad assicurare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, fino a concorrenza della copertura degli oneri di cui al comma 1. Al fine di assicurare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, come individuato ai sensi del comma 1, la legge di bilancio provvede annualmente a ridurre in maniera lineare le spese fiscali, elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad eccezione di quelle riconducibili miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare.»

3.2
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Lorenzin, Zambito

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire il rispetto della tempistica di erogazione delle prestazioni sanitarie, anche evitando le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, le visite diagnostiche e specialistiche sono effettuate anche nei giorni di sabato e domenica, oltre che in regime istituzionale anche mediante il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024, e dell'articolo 7, comma 1, lettera *d)* del contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del Comparto sanità del 2 novembre 2022, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 232, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; e la fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni può essere prolungata. L'ampliamento delle attività avviene previa definizione di criteri individuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, sentita Agenas, acquisito il parere delle Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori regionali della sanità vigilano sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo e trasmettono un apposito *report* alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute.»

3.3
Russo, Leonardi

Al comma 1, sostituire le parole: «afferiscono al» *con le seguenti:* «rendono interoperabili i propri sistemi di prenotazione con il».

3.4
Sbrollini

Al comma 1, sostituire le parole: «afferiscono al» *con le seguenti*: «rendono interoperabili i propri sistemi di prenotazione con il»

3.5
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, sostituire le parole: «afferiscono al», *con le seguenti:* «rendono interoperabili i propri sistemi di prenotazione con il».

3.6
Mazzella, Guidolin, Pirro

Al comma 1 sopprimere le parole: «o infra-regionale»

3.7
Il Relatore

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, secondo le seguenti modalità di accesso alle prestazioni:

a) presa in carico della cronicità e della fragilità conseguenti a malattie croniche e degenerative e a malattie rare con programmazione diretta e senza intermediazione dell'assistito o chi per esso degli accessi alle prestazioni coerenti con il piano personalizzato di assistenza;

b) prenotazione al CUP unico a valenza regionale da parte dell'assistito o chi per esso di prestazioni necessitate da sintomi, segni ed eventi tipo acuto che richiedono un approfondimento diagnostico o terapeutico;

c) accesso diretto per la malattia mentale e da dipendenze patologiche e per le prestazioni di assistenza consultoriale;

d) accesso a chiamata all'interno di progetti di screening su popolazione bersaglio per la diagnosi precoce di patologie oncologiche o di altra natura cronico-degenerativa.»

3.8

Minasi, Murelli, Cantù, Silvestro

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le Aziende Ospedaliere Universitarie, i Policlinici Universitari e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, quali enti di rilievo nazionale che devono assicurare l'inscindibilità delle attività di ricerca ed assistenza, mantengono l'operatività dei propri centri di prenotazione, purchè interconnessi con il CUP regionale o infraregionale, anche al fine di garantire la libera scelta del cittadino di accesso alle prestazioni rese dai suddetti enti del S.S.N.».

3.9

Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* In considerazione dell'inscindibilità delle funzioni di ricerca, formazione ed assistenza per le aziende ospedaliere universitarie, per i policlinici universitari e per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono istituiti presso tali aziende specifici centri di prenotazione interconnessi con il CUP regionale. Sulle procedure di priorità di prenotazione presso tali centri e sulle procedure di incentivazione delle attività intramuraria all'interno delle suddette aziende è acquisito dalle Direzioni Generali il parere delle organizzazioni rappresentative dei diritti dei malati.

1-*ter.* Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

b) *al comma 12, dopo le parole* «presente articolo» *inserire le seguenti* «, a eccezione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*,».

3.10

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. E' condizione essenziale, preordinata all'accreditamento degli erogatori privati, a pena di nullità degli accordi contrattuali di cui al comma 2 eventualmente stipulati, il rispetto dei requisiti organizzativi e di organico richiesti nel settore pubblico dalla normativa vigente, nonché l'aver adempiuto alle scadenze fissate per i rinnovi contrattuali, analogamente a quanto previsto per gli erogatori pubblici.»

3.11

Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Lorenzin, Zambito

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 232, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, qualora le prestazioni siano

rese mediante ricorso alle prestazioni aggiuntive ai sensi del comma 1. A tale scopo le risorse di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono incrementate di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in It*aly, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

3.12
Zambito, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Lorenzin

Al comma 3, sostituire la parola: «autorizzate" *con la seguente* «accreditate».

3.13
Durnwalder

Al comma 3, sostituire la parola: «autorizzate», *con la seguente:* «accreditate»

3.14
Russo

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di potenziare l'operatività dei CUP, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono assumere, prioritariamente, a tempo indeterminato o determinato, personale che ha prestato servizio per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche qualora non più in servizio. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto si provvede previo espletamento di prove selettive.

3-*ter*. Al personale di cui al comma 3-*bis* è, comunque, riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.».

3.15
Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Il rinnovo contrattuale del personale sanitario è un requisito per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»

3.16
Mazzella, Guidolin, Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «soluzioni digitali» *inserire le seguenti:* «e tracciabili»
b) al comma 5, dopo la parola: «sistema» *inserire le seguenti:* «digitale e tracciabile»

3.17
Cataldi, Giorgis

Al comma 4, sostituire le parole: «del ticket, ove previsto» *con le seguenti:* «della quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, ove prevista».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «al costo» *con le seguenti:* «alla spesa da parte del cittadino».

3.18
Murelli, Cantù, Minasi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, potenziando la multicanalità dei servizi di prenotazione del cittadino, attraverso l'attivazione di applicazioni, siti web, call center Cup e piattaforme dedicate, altresì garantendo gli ambiti territoriali di garanzia entro cui erogare le prestazioni sanitarie.»;

b) *Al comma 8, dopo le parole:* «cronico-degenerative» *inserire le seguenti:* «, delle malattie rare»;

c) *Al comma 10 sostituire le parole:* «sulla base della tariffa nazionale vigente» *con le seguenti:* «sulla base del pagamento del ticket, ove previsto».

3.19
Romeo, Murelli, Cantù, Minasi

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono garantire la piena trasparenze delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitari. Tale adempimento costituisce elemento contrattuale qualificante.».

3.20
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Lorenzin, Zambito

Al comma 4, sostituire le parole: «Il CUP attiva un sistema di disdetta delle prenotazioni, per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione effettuata, da effettuarsi» *con le seguenti:* «Il CUP prevede un sistema di gestione delle prenotazioni che ricordi all'assistito la data di erogazione della prestazione, ne richieda la conferma o la cancellazione».

3.21
Durnwalder

Al comma 5, sostituire le parole da: «attiva» *fino a*: «da effettuarsi» *con le seguenti:* «prevede un sistema di gestione delle prenotazioni che ricordi all'assistito la data di erogazione della prestazione, ne richieda la conferma o la cancellazione».

3.22
Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Lorenzin, Zambito

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Nelle Linee di indirizzo di cui al comma 5, sono altresì disciplinate le ipotesi in cui l'assistito, sia esso esente o non esente, che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, è tenuto al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita.

3.23
Durnwalder

Al comma 7, sostituire le parole da: «in cui l'assistito», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «in cui l'assistito, sia esso esente o non esente, che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta

è tenuto al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita.».

3.24
Durnwalder

Al comma 7, sostituire le parole da: «all'erogatore pubblico o privato accreditato» *fino a*: «nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa» *con le seguenti*: «della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita.».

3.25
Lorenzin

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Nell'ambito della gestione delle patologie cronico-degenerative, oncologiche, reumatologiche ed infettivologiche, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale, è definito e garantito l'accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende dedicate e idoneo sistema informatico, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta per il primo accesso alle prestazioni, nonché attraverso una diagnosi qualificata, per le agende delle prestazioni riferibili a PDTA di patologie croniche, o con sospetto diagnostico definito dal medico prescrittore, per visite ed esami necessari a definire l'iter diagnostico. Tale modalità di richiesta di prestazioni segue il principio della presa in carico del cittadino, attuando la segmentazione dei flussi e differenziando le prime richieste dalle prestazioni di controllo, prenotate direttamente dal professionista o dalla struttura che le richiede»

3.26
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, dopo le parole* «cronico-degenerative» *inserire le seguenti* «, rare»;

2) *dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti:* «Il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri di cui al terzo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

b) *al comma 12, dopo le parole* «presente articolo» *inserire le seguenti* «, a eccezione del comma 8,».

3.27
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «cronico-degenerative» *inserire la seguente*: «, rare»
b) *dopo il comma, inserire il seguente*:
«8-*bis*. Nell'ambito della gestione delle patologie rare il centro unico di prenotazione (CUP) di cui al comma 1, deve prevedere un sistema appositamente dedicato.».

3.28
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «e garantito l'accesso», *inserire le seguenti: «in via prioritaria rispetto alle altre patologie».*

3.29
Mazzella, Guidolin, Pirro

Al comma 8, dopo le parole: «agende dedicate» *aggiungere le seguenti:* «e tracciabili, inserite nell'ambito del CUP regionale tramite apposite funzioni.»

3.30
Lorenzin

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Per le finalità di cui al comma 8, e in adempimento al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida contenenti *standard* minimi omogeni per la redazione dei PDTA regionali in ambito oncologico. Nell'ambito di tali standard minimi omogenei per i PDTA oncologici, è richiesta l'integrazione sistematica della consulenza con il *Molecular Tumor Board* di riferimento per pazienti con le seguenti caratteristiche: malattia oncologica in fase avanzata, assenza di alternative terapeutiche autorizzate ed erogate dal SSN, aspettativa di vita non inferiore a 3 mesi, PS 0-2 che renda il paziente candidabile ad un trattamento, coerentemente a quanto previsto da Decreto 30 maggio 2023 del Ministero della Salute recante "Istituzione dei *Molecular tumor board* e individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa *Next generation sequencing* (NGS)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 16 agosto 2023.»

3.31
Lorenzin

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-*bis*. Per le finalità di cui al comma 8, e in adempimento al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida contenenti *standard* minimi omogeni per la redazione dei PDTA regionali in ambito oncologico.

8-*ter*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome provvedono all'istituzione dei *Molecular tumor board* e dei centri specialistici, ai sensi dell'articolo 8, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e del decreto del Ministro della salute 30 maggio 2023."

3.32
Leonardi, Russo, Berrino

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Per le finalità di cui al comma 8, e in attuazione del Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministero della Salute, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, adotta le linee guida contenenti standard minimi omogeni per la redazione dei PDTA regionali in ambito oncologico.».

3.33
Murelli, Cantù, Minasi

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8-*bis*. Per le finalità di cui al comma 8, e in adempimento al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministero della Salute, con proprio decreto da

emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita l' Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, adotta le linee guida contenenti *standard* minimi omogeni per la redazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenzial regionali in ambito oncologico.»

3.34
Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Per le finalità di cui al comma 8, e in adempimento al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenas, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida contenenti *standard* minimi omogeni per la redazione dei PDTA regionali in ambito oncologico.»

3.35
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Per le finalità di cui al comma 8, e in adempimento al Piano nazionale di Governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministero della Salute, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AGENAS, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, adotta le linee guida contenenti *standard* minimi omogeni per la redazione dei PDTA regionali in ambito oncologico.»

3.36
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Nell'ambito della gestione delle patologie oncologiche il centro unico di prenotazione (CUP) di cui al comma 1, deve prevedere un sistema appositamente dedicato.».

3.37
Lorenzin

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Sono individuati i compiti che, non essendo tipici e riservati ad alcuna specialità medica, possono essere affidati alle professioni sanitarie in possesso di adeguata competenza (*task sharing*).»

3.38
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 9.

3.39
Mazzella, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis.* L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentito esclusivamente nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che adottano un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali.»

3.40
Zambito, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Lorenzin

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Nell'eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, attraverso l'utilizzo, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa vigente, nel rispetto dell'appropriatezza prescrittiva anche attraverso le piattaforme di Intelligenza Artificiale. I direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione di cui al primo periodo.»

3.41
Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nell'eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base delle tariffe vigente»

b) al comma 11, primo periodo, sostituire le parole «commi 232 e 233» *con le seguenti:* «comma 232»

c) al comma 11, secondo periodo, dopo le parole «ove non utilizzate» *inserire le seguenti:* «o impegnate dalla Regione entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »

d) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «accantonate nei bilanci del Servizio sanitario Nazionale» *con le seguenti:* «accantonate nei bilancio regioni»

3.42
Durnwalder

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «Piano Nazionale di Governo» *con le seguenti:* «Piano di Governo»;

b) al primo periodo, sostituire le parole da: «dell'attività libero-professionale intramuraria,» *fino a*: «tariffa nazionale vigente» *con le seguenti*: «delle prestazioni aggiuntive, o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa vigente, nel rispetto dell'appropriatezza prescrittiva anche attraverso le piattaforme di Intelligenza artificiale.»;

c) *al secondo periodo, sopprimere le parole da*: «anche ai fini» *fino alla fine del comma*.

3.43
Russo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:* «commi 232 e 233» *con le seguenti:* «comma 232» *e la parola:* «nazionale» *è soppressa;*

b) al comma 11 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «commi 232 e 233» *con le seguenti:* «comma 232»;

2) *al secondo periodo, dopo le parole:* «non posso essere utilizzate» *inserire le seguenti:* «o impegnate dalla Regione entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *e sostituire le parole* «del Servizio sanitario nazionale» *con le seguenti* «regionali».

3.44
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole «attraverso l'utilizzo» *inserire la seguente* «in via prioritaria»

3.45
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole «, delle prestazioni aggiuntive, o» *inserire le seguenti* «in subordine,»

3.46
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 10, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti di quanto previsto dalla normativa e dagli accordi contrattuali vigenti, per quanto imputabile direttamente agli stessi direttori generali delle aziende sanitarie.»

3.47
Mancini, Satta

Al comma 10, dopo le parole: «della prestazione nei confronti dell'assistito» *aggiungere le seguenti:* «Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa, per i soggetti che dispongono di coperture derivanti dalla sanità integrativa mutualistica e contrattuale, nel rispetto delle classi di priorità, le direzioni generali aziendali garantiscono l'erogazione delle prestazioni richieste, ove su richiesta del paziente, venga prenotata la prestazione nel sistema sanitario privato e mediante le prenotazioni effettuate dal paziente in regime privatistico, anche ove il regime privatistico sia rimborsato da Fondi sanitari, Fondi sanitari integrativi, enti casse e società di Mutuo soccorso. Tale richiesta verrà segnalata dalla direzione generale aziendale e verrà processata dal sistema sanitario privato».

3.48
Il Relatore

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal precedente comma 10, le misure da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota per la compartecipazione alla spesa sanitaria possono consistere in:

a) ridefinizione quali-quantitativa dei volumi di attività e della tipologia delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate mediante rivisitazione dell'accordo contrattuale ex articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

b) riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale interna;

c) richiesta di prestazioni, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico e impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate;

d) applicazione dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della l. 27 dicembre 1997, n. 449), nella parte in cui si prevede che in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa, l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l'azienda unità sanitaria locale nei cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l'intero costo della prestazione;

e) incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni già in servizio o attivando nuove ore di specialistica ambulatoriale interna con stipula di rapporti convenzionali finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa;

f) acquisto di prestazioni da operatori accreditati esterni per le branche di riferimento, in *extra budget* rispetto agli accordi contrattuali vigenti.»

3.49

Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1995, n. 502 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento del mancato raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa determina, per i direttori generali delle aziende sanitarie locali, una decurtazione della retribuzione di risultato pari al 30 per cento."»

3.50

Castellone, Guidolin, Mazzella

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis.* Al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1995, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:

a*)* all'articolo 1, comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per il raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste d'attesa è riconosciuto, sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio del Ministero della salute, un incremento della retribuzione di risultato non inferiore al 10 per cento.»;

b) all'articolo 2, comma 5, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per il raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste d'attesa è riconosciuto, sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio del Ministero della salute, un incremento della retribuzione di risultato non inferiore al 10 per cento.».

3.51

Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Dopo il comma 10, inserire, il seguente:

«10-*bis.* Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramoenia»;

b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «di cui all'articolo 15» è sostituita con la seguente: «di cui all'articolo 14».

3.52

Gasparri, Ternullo, Silvestro

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, le parole: "a tempo determinato, di durata superiore a 4 anni, non rinnovabili" sono soppresse e le parole: "Detto personale è assoggettato" sono sostituite dalle seguenti: "Detto personale può essere assoggettato".»

3.53

Ternullo, Silvestro

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione e del superamento delle liste di attesa e garantire ai pazienti l'accesso alle prestazioni strumentali e alle visite specialistiche, le aziende sanitarie locali, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito

dei rispettivi bilanci per analoghe finalità, possono stipulare con le strutture sanitarie accreditate contratti aggiuntivi rispetto a quelli già in essere.»

3.54
Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n.56 le parole: ", per un periodo non superiore a dodici mesi," sono soppresse.».

3.55
Durnwalder

Alla Rubrica, sostituire la parola: «implementazione» *con la seguente*: «adeguamento».

3.0.1
Sbrollini

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*
(Accreditamento istituzionale)

1. All'articolo 8-*quater*, del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n.502, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti,:

«8-*bis*. L'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché il possesso dei medesimi requisiti organizzativi e di organico delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, costituisce specifico elemento di valutazione nell'ambito delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale.

«8-*ter*. Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto con le associazioni maggiormente rappresentative degli erogatori privati non è rinnovato alle medesime vigenze del contratto collettivo nazionale della sanità pubblica, ai dipendenti delle strutture sanitarie private dovrà essere applicato quest'ultimo CCNL nelle more del predetto rinnovo, ai fini delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale.»

3.0.2
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.
(Accreditamento istituzionale)

1. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*quinquies*. L'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché il possesso dei medesimi requisiti organizzativi e di organico delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, costituisce specifico elemento di valutazione nell'ambito delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale.

8-*sexies*. Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto con le associazioni maggiormente rappresentative degli erogatori privati non è rinnovato alle medesime vigenze del contratto collettivo nazionale della sanità pubblica, ai dipendenti delle strutture sanitarie private viene applicato quest'ultimo CCNL nelle more del predetto rinnovo, ai fini delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale."».

3.0.3
Ternullo, Silvestro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1.1. Ai fini della definizione degli accordi contrattuali ai sensi del comma 1, le regioni individuano criteri per assicurare la ripartizione delle risorse disponibili tra le aziende sanitarie locali in misura direttamente proporzionale al numero degli utenti del servizio sanitario nazionale iscritti, presso ciascuna azienda sanitaria locale, negli elenchi di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833".».

3.0.4
Ternullo

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*
(Modifiche ai criteri di accreditamento per le strutture sanitarie)

1. All'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione" sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola "selezione" è sostituita dalla parola "contrattualizzazione".».

3.0.5
Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.
(Disposizioni per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

1. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfare più efficacemente le esigenze di pianificazione e organizzazione, nel rispetto dei princìpi di equità, solidarietà e universalismo, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo non può essere inferiore al 7 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 8 nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale di cui al comma 9.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

4. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "Gli interessi passivi sostenuti" sono inserite le seguenti: "dagli intermediari finanziari".

5. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: "26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "28 per cento".

6. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 e che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *a*), è versata entro il 30 ottobre 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *b*), è versata entro il 30 ottobre 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-*bis*.

7. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

8. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2025 e 2026, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà è versato entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 ottobre 2024. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

9. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli,

l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno millecinquecento milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

3.0.6
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.
(Disposizioni concernenti la ripartizione del Fondo sanitario nazionale)

1. Al fine di superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «indicatori epidemiologici territoriali,» sono aggiunte le seguenti «, ambientali, socioeconomici e culturali. Inoltre, attribuisce un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie».

3.0.7
Claudio Borghi, Murelli

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*
(Disposizioni per la revisione dell'obbligatorietà dei vaccini)

1. In considerazione del fatto che l'assetto degli obblighi vaccinali presente nel nostro Paese si pone come fortemente esteso rispetto al panorama europeo e internazionale, e tale situazione si pone in conflitto con quanto statuito dalla nostra Carta Costituzionale, ai sensi delle prescrizioni di cui all'articolo 32 in ordine ai termini dell'obbligatorietà dei trattamenti sanitari, e stante la necessità di assicurare il contemperamento di diversi interessi meritevoli di tutela prevedendo, in tal senso, la calibrazione delle varie misure, anche sanzionatorie**,** volte a garantire l'effettività del bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti nella legge vaccini come il diritto allo studio, all'inclusione sociale, all'uguaglianza e al diritto alla salute, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119:

a) All'articolo 1:

1) al comma 1-*bis* le parole "altresì obbligatorie e gratuite" sono sostituite con le seguenti "gratuite e raccomandate";

2) al comma 2, le parole "di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale" sono soppresse;

3) al comma 1-*ter*, è soppressa, ovunque ricorra, la parola "eventuale", dopo le parole "e delle coperture vaccinali raggiunte" sono inserite le seguenti "da valutarsi in base a concreti pericoli epidemici", e, infinite, sono sostituite le parole "comma 1-*bis*" con le parole "commi 1 e 1-*bis*".

4) al comma 3, dopo le parole "pediatra di libera scelta" sono aggiunte le seguenti: "o dal medico specialista";

b) All'articolo 3 il comma 3 è soppresso;

c) All'articolo 3-*bis* il comma 5 è soppresso.

3.0.8
Claudio Borghi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*
(Modifiche al decreto decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 in materia di consenso per l'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico)

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*

(Disposizioni in materia di consenso per l'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico)

1. L'alimentazione del FSE può avvenire solo dopo che l'assistito ha preso visione dell'informativa di cui all'art. 6 del dpcm 29 settembre 2015, n. 178 e ha espresso libero, specifico, informato, inequivocabile e, con riferimento alle particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del regolamento UE 2016/679, esplicito consenso in relazione a singoli dati personali e categorie di dati personali.

2. I consensi dei minori di età sono espressi dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

3. I consensi degli interdetti, degli inabilitati e degli amministrati di sostegno sono espressi dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno ove ciò rientri tra i poteri loro conferiti in base ai provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.

4. I consensi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espressi anche per via telematica, previo accesso al FSE secondo le modalità previste dal dpcm 29 settembre 2015, n. 178 e dal decreto del Ministero della Salute del 7 settembre 2023.".»

Art. 4

4.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

4.2

Durnwalder

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di garantire il rispetto della tempistica di erogazione delle prestazioni sanitarie, anche evitando le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, le visite diagnostiche e specialistiche sono effettuate anche nei giorni di sabato e domenica, oltre che in regime istituzionale anche mediante il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024, e dell'articolo 7, comma 1, lett. D) del contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del Comparto sanità del 2 novembre 2022, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 232 ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n.213; e la fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni può essere prolungata. L'ampliamento delle attività avviene previa definizione di criteri individuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con Decreto del Ministero della salute, sentita Agenas, acquisito il parere delle Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori regionali della sanità vigilano sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo e trasmettono un apposito report alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute.».

4.3

Il Relatore

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per gli esami diagnostici,» *inserire le seguenti :* «fino al 31 dicembre 2024, nel limite massimo delle risorse disponibili di cui al comma 3,».

4.4

Lorenzin

Al comma 1, dopo le parole: «gli esami diagnostici, le visite»*, inserire le seguenti:* «e valutazioni».

4.5

Leonardi, Mancini

Al comma 1, dopo le parole: «la fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni può essere prolungata» *aggiungere le seguenti:* «, su richiesta del paziente, le visite diagnostiche e specialistiche possono essere effettuate anche nelle strutture sanitarie private, anche ove la spesa della prestazione possa essere rimborsata dal Fondo sanitario integrativo e/o Ente, Cassa, società di Mutuo soccorso a cui è iscritto riducendo la pressione sulle liste di attesa».

4.6
Murelli, Cantù, Minasi

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

4.7
Malan, Leonardi, Mancini, Satta, Russo, Berrino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire l'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e implementare l'operatività dei centri trasfusionali, le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche supportati dalle associazioni e dalle federazioni di donatori convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b),* della legge 21 ottobre 2005, n. 219, fino al raggiungimento del fabbisogno nazionale di sangue e di plasma, possono provvedere all'apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi.».

4.8
Murelli, Cantù, Minasi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire l'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e implementare l'operatività dei centri trasfusionali, le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche supportati delle associazioni e dalle federazioni di donatori convenzionate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)* della legge 21 ottobre 2005, n.219, fino al raggiungimento del fabbisogno nazionale di sangue e di plasma, possono provvedere all'apertura straordinaria dei centri di trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi.».

4.9
Guidi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire l'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e implementare l'operatività dei centri trasfusionali, le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche supportati dalle associazioni e dalle federazioni di donatori convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)* della legge 21 ottobre 2005, n. 219, fino al raggiungimento del fabbisogno nazionale di sangue e di plasma, possono provvedere all'apertura straordinaria dei centri di trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi.».

4.10
Ternullo, Silvestro

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), possono stipulare contratti aggiuntivi a quelli già stipulati per gli esami diagnostici, le visite diagnostiche e specialistiche con le strutture sanitarie accreditate avvalendosi delle risorse disponibili iscritte nei propri bilanci.»

4.11
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalle disposizioni contrattuali dell'Area della Sanità».

4.12

Il Relatore

Al comma 2, alle parole: «Presso ogni azienda sanitaria» *premettere le seguenti:* «Al medico compete in maniera esclusiva la diagnosi, prognosi e terapia.»

4.13
Cataldi, Giorgis

Al comma 2, sostituire le parole: «applicazione di misure» *con le seguenti:* «applicazione di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo periodo».

4.14
Murelli, Cantù, Minasi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce" inserire le seguenti: "o con carcinoma mammario ER+/HER2- avanzato o metastatico";

b) dopo le parole "di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce" inserire le seguenti: "o di strumentazioni per l'esecuzione di test di biopsia liquida per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario avanzato o metastatico".».

4.15
Murelli, Cantù, Minasi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente* :

«2-*bis*. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa per prestazioni di riabilitazione motoria e respiratoria, a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel limite massimo di spesa annuo di 5 milioni di euro, sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.»;

2) *Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «e all'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

4.16
Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa per prestazioni di riabilitazione motoria e respiratoria, a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel limite massimo di spesa annuo di 5 milioni di euro, sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e all'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.17
Murelli, Cantù, Minasi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "gli infermieri del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43,"».

4.18
Lotito, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire il potenziamento dell'offerta assistenziale di cui al presente articolo, le Aziende sanitarie ospedaliere possono incrementare l'ammontare della componente variabile della retribuzione connessa all'incarico ricoperto dei Direttori generali che conseguono il raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle liste d'attesa.»

4.19
Durnwalder

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora le prestazioni siano rese mediante ricorso alle prestazioni aggiuntive ai sensi del comma 1. A tale scopo le risorse di cui all'art. 1, comma 232 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono incrementate di 500 milioni per l'anno 2024, 500 milioni per l'anno 2025 e 1 miliardo per l'anno 2026.».

4.20
Il Relatore

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende ospedaliere e agli IRCCS pubblici"»

4.21
Rosso, Silvestro

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1-*quater*, comma 3, primo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole: "albo degli psicologi", sono inserite le seguenti: "ovvero presso strutture sanitarie che erogano prestazioni di terapia o supporto psicologico".».

4.22
Occhiuto, Ternullo, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il personale docente a tempo pieno, strutturato presso strutture afferenti al SSN, può su richiesta dell'interessato essere trattenuto in servizio fino al compimento del 72° anno di età, per comprovate esigenze assistenziali e/o attività di ricerca e formazione, non oltre il 31 dicembre 2026.»

4.0.1
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", appartenenti alla rete formativa" e "fino al 31 dicembre 2026" sono soppresse;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, purché la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa appartenga alla rete formativa di una scuola di specializzazione della disciplina di interesse oppure sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 402/2017 sulla base di una certificazione rilasciata annualmente dal Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca; nei restanti casi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017 per un periodo non superiore a 18 mesi, da computarsi separatamente rispetto ad altri periodi già svolti dallo specializzando in extra-rete formativa.";
c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della durata complessiva del contratto, sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368";
d) all'undicesimo periodo, dopo le parole "primo periodo", aggiungere le seguenti: "oppure dallo specializzando interessato all'assunzione";
e) al dodicesimo periodo, le parole "al nono periodo", sono sostituite dalle seguenti: "all'undicesimo periodo, in conformità alle disposizioni del presente comma.";
f) al quattordicesimo periodo, le parole "purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma" sono soppresse.».

4.0.2
Satta, Mancini

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*
(Disposizioni per il potenziamento dell'offerta assistenziale)

1. Al fine di favorire la produttività e l'aumento del volume delle prestazioni e la conseguente riduzione delle liste d'attesa all'interno delle strutture del SSN, alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'articolo 4, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ottavo periodo le parole: ", con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale" sono soppresse;
b) dopo l'ottavo periodo e prima delle parole: "le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382." sono inseriti i seguenti periodi: "In via sperimentale e fino alla data del 31 Dicembre 2025, previo accordi da stipulare tra aziende sanitarie pubbliche e aziende sanitarie private accreditate convenzionate, l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale può essere svolto anche all'interno delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Il volume e la tipologia delle prestazioni svolte dal dipendente pubblico presso le strutture private convenzionate con il

servizio sanitario nazionale non possono essere superiori al 50% di quelle svolte presso la struttura pubblica di cui si è dipendenti.";

c) il decimo periodo è sostituito con il seguente: "Per detto personale all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti per il personale medico universitario e le direzioni generali delle ASL o aziende ospedaliere per il personale della dirigenza medica".».

4.0.3

Romeo, Cantù, Murelli, Minasi

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(Modificazioni al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le Regioni che hanno ottenuto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione nell'ambito delle materie dell'istruzione, della ricerca scientifica e della tutela della salute e hanno stipulato con il Governo le intese di cui all'articolo 2 della legge 26 giugno 2024, n. 86, conseguentemente approvate in sede parlamentare, procedono in via autonoma, entro il 30 giugno, a determinare il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione della singola regione con riferimento alle attività del Servizio sanitario regionale.".»

4.0.4

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, appartenenti alla rete formativa» e «fino al 31 dicembre 2026» sono soppresse;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, purché la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa appartenga alla rete formativa di una scuola di specializzazione della disciplina di interesse oppure sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 402/2017 sulla base di una certificazione rilasciata annualmente dal Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca; nei restanti casi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017 per un periodo non superiore a 18 mesi, da computarsi separatamente rispetto ad altri periodi già svolti dallo specializzando in extra-rete formativa.»;

4.0.5

Murelli, Cantù, Minasi

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(Accelerazione dell'accesso alle terapie)

1. L'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di

assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, che abbiano perfezionato l'accordo negoziale di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019."»

4.0.6
Romeo, Cantù, Murelli, Minasi

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*
(Istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero della Salute)

1. In considerazione della carenza delle immatricolazioni nella specializzazione in emergenza urgenza, e della contestuale carenza dei medici di emergenza urgenza presso le aziende sanitarie e della necessità di contrastare il fenomeno dei medici gettonisti, presso il Ministero della Salute è istituito un tavolo di confronto, composto dal Ministro dell'Università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze, e un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, competente ad adottare linee di indirizzo finalizzate a incrementare la disponibilità di medici nel settore dell'emergenza-urgenza, prevedendo idonee soluzioni di ordine economico e strutturale.».

4.0.7
Ternullo, Silvestro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Al fine di favorire la riduzione delle liste di attesa anche attraverso il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, presso gli erogatori di prestazioni laboratoristiche convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale è consentito lo svolgimento dei servizi di telemedicina. Con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le relative modalità tecniche e organizzative. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.0.8
Murelli, Cantù, Minasi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*
(Disposizioni in materia di accesso precoce ai farmaci)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2025 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, sono erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale i farmaci che, in assenza di alternative terapeutiche adeguate, rappresentano una speranza di cura per gravi patologie il cui trattamento non è differibile, e che risultano coerenti con i requisiti per l'innovatività di cui alla Determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco n. 1535/2017, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con specifico riferimento al valore terapeutico aggiunto e al bisogno terapeutico insoddisfatto.

2. Le aziende farmaceutiche possono inoltrare richiesta per l'accesso precoce di cui al comma 1 all'Agenzia Italiana del Farmaco a seguito della presentazione della domanda presso la European Medicines Agency (EMA) per l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) nel caso di un nuovo farmaco, o per una nuova indicazione terapeutica nel caso di un farmaco già autorizzato, anche prima che il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) abbia adottato il relativo parere.

3. In caso di esito positivo della valutazione di accesso precoce, l'AIFA adotta il relativo provvedimento di autorizzazione che contiene l'indicazione del regime di fornitura del farmaco. Il nuovo farmaco o l'estensione dell'indicazione terapeutica per cui sia stato autorizzato l'accesso precoce è automaticamente inserito nell'elenco di cui all'articolo 1, comma

401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un periodo di trentasei mesi non rinnovabili che decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del relativo provvedimento di autorizzazione dell'AIFA. In caso di estensione dell'indicazione terapeutica di un farmaco già autorizzato, il prezzo resta quello già negoziato. Nel caso di un nuovo farmaco, il prezzo è liberamente determinato dall'azienda produttrice.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione adottata dalla Commissione europea relativamente all'autorizzazione all'immissione in commercio o all'estensione dell'indicazione terapeutica, l'azienda farmaceutica sottopone all'AIFA il dossier di prezzo e rimborso, che l'Agenzia è tenuta a valutare in via prioritaria entro i successivi dieci mesi.

5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco, sono stabilite le modalità e le tempistiche di presentazione, di istruttoria e di valutazione della domanda di accesso precoce di cui ai commi da 1 a 3, nonché i contenuti del protocollo di intesa tra le aziende farmaceutiche e l'AIFA da attivare successivamente alla presentazione del dossier di cui al comma 4, in caso di mancato rispetto delle tempistiche massime della procedura di prezzo e rimborso, al fine di individuare opportune clausole di salvaguardia a garanzia di tutti gli attori del sistema.

6. Con provvedimento dell'AIFA, entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti gli importi a carico delle aziende farmaceutiche riferiti all'anno precedente per i casi in cui il prezzo del farmaco risultante dall'espletamento della procedura ordinaria di prezzo e rimborso sia inferiore a quello fissato unilateralmente dall'azienda in fase di accesso precoce. Entro i successivi sessanta, giorni le aziende farmaceutiche interessate dal provvedimento dell'AIFA di cui al primo periodo del presente comma, provvedono a corrispondere l'importo dovuto.

7. La raccolta dei dati di monitoraggio riferiti all'utilizzo del nuovo farmaco o della nuova indicazione terapeutica per cui sia stato autorizzato l'accesso precoce secondo quanto stabilito nei commi precedenti avviene attraverso i Registri di monitoraggio dell'AIFA.

8. Alle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi.»

4.0.9
Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.
(Disposizioni in materia di continuità assistenziale).

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari necessità dell'utenza e della necessità di valorizzare e preservare la diffusione territoriale di ambulatori e dei professionisti della continuità assistenziale, è stanziata la somma di 90 milioni per l'anno 2024 al fine di mantenere e potenziare gli ambulatori e servizi di continuità assistenziale sul territorio, intercettando i bisogni di salute dei cittadini, fornendo loro prestazioni e esami di base, deflazionando così l'attività ed il carico dei pronto soccorso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.10
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.
(Screening nazionale per l'individuazione della Malattia Renale Cronica)

1. Al fine di garantire una diagnosi tempestiva della Malattia Renale Cronica (MRC), in via sperimentale per il triennio 2024-2026, è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per la realizzazione di un programma di screening della patologia rivolto alla popolazione di età

superiore ai diciotto anni, che presenti almeno una patologia tra diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattia cardiovascolare o cerebrovascolare, obesità, attraverso il coinvolgimento su base volontaria delle farmacie pubbliche e private aperte al pubblico.

2. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce della MRC e per la conoscenza del programma di cui al comma 1.

4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.11
Murelli, Cantù, Minasi

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*
(Potenziamento dei presidi sanitari per l'individuazione precoce della Malattia Renale Cronica)

1. Al fine di sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione della salute renale e di intercettare precocemente i primi segnali di malfunzionamento dei reni per un successivo invio del paziente al Medico di Medicina Generale e allo specialista nefrologo, in via sperimentale per il 2025, è prevista l'attivazione di un programma di individuazione precoce della Malattia Renale Cronica rivolto alla popolazione di età superiore ai diciotto anni, che presenti almeno una patologia tra diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattia cardiovascolare o cerebrovascolare e obesità, attraverso la rilevazione dei livelli di creatinina nel sangue e di albumina nelle urine da effettuarsi presso le farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

2. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

3. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse stanziate per l'anno 2025 per il finanziamento della sperimentazione dei nuovi servizi e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.».

4.0.12
Murelli, Cantù, Minasi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*
(Potenziamento della rete di terapia del dolore)

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 2010, n. 38, il Ministero della salute provvede all'attivazione di un monitoraggio specifico in ordine allo stato di implementazione delle reti di terapia del dolore e all'effettivo accreditamento delle reti medesime nel rispetto dei criteri di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 27 luglio 2020 (rep. Atti n. 119/CSR). L'attività di monitoraggio di cui al presente comma è condotta con cadenza annuale, sulla base di precisi indicatori stabiliti a livello nazionale, anche avvalendosi della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e associazioni dei

pazienti, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Tra gli indicatori di monitoraggio di cui al secondo periodo si tiene conto anche della necessità di garantire una chiara codifica all'interno delle strutture attraverso l'utilizzo dello specifico codice di disciplina (codice 96).

2. Dell'esito del monitoraggio di cui al comma 1 è dato atto in apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 11 della citata legge n. 38 del 2010 della quale il Ministero della salute assicura la presentazione nel rispetto dei termini di legge.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di conclusione del primo monitoraggio annuale di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto di una quota parte delle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, della citata legge n. 38 del 2010, da destinare specificamente alla piena operatività delle reti di terapia del dolore, tenuto conto anche dei fabbisogni regionali, degli obiettivi di accreditamento stabiliti e delle risultanze del monitoraggio svolto.

4. Il Ministero della salute provvede alle spese di funzionamento dell'attività di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 4, della citata legge n. 38 del 2010.»

4.0.13
Murelli, Cantù, Minasi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*
(Modificazioni alla legge 15 marzo 2010, n. 38)

1-*bis*. All'articolo 5, comma 4-*bis*, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo le parole «un piano di potenziamento» sono aggiunte le seguenti «della terapia del dolore e un piano di potenziamento».

4.0.14
Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.
(Potenziamento dell'assistenza sanitaria delle cure primarie)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento all'assistenza primaria, nonché al fine di garantire un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 novembre 2005, e del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.15
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Istituzione Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire i bisogni crescenti derivanti dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento delle cronicità e garantire la cura, la diagnosi personalizzata e il trattamento più appropriato per un impatto positivo a livello individuale e per un beneficio sociale e collettivo è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute il Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.16

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Potenziamento dell'offerta assistenziale delle strutture di prevenzione, diagnosi e cura delle neoplasie pancreatiche)

1. Al fine di garantire ai pazienti affetti da tumore al pancreas le migliori cure con l'approccio multidisciplinare più completo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono le *Pancreas Units*, centri specializzati nella cura dei tumori del pancreas che hanno una struttura organizzativa multidisciplinare, individuata attraverso una selezione dei centri in base a volume e qualità delle prestazioni, che sulla base di un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale standardizzato focalizzato sul paziente consenta un approccio integrato alle neoplasie del pancreas e della regione periampollare, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e dei risultati clinici.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si definisce il modello organizzativo e requisiti minimi per la costituzione delle reti regionali delle *Pancreas Unit.*

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

4.0.17

Murelli, Cantù, Minasi

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(Poteri sanzionatori dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicità sanitaria)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 comporta a carico del soggetto interessato o committente, sia questo una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto iscritto agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e, in caso di pubblicità indiretta mediante sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e tutte le altre forme di comunicazione di contenuto attrattivo e suggestivo, anche

dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 di importo pari al 20 per cento del valore della campagna promozionale o della sponsorizzazione e, in ogni caso, non inferiore per ogni violazione, a euro 10.000.

2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indipendentemente dal mezzo con cui la pubblicità di cui al comma 1 è effettuata.

3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'AGCOM per sostenere le spese di ampliamento delle competenze previste nel comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

4.0.18
Romeo, Cantù, Murelli, Minasi, Pirovano

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*
(Rete di medicina territoriale «Salute Globale» (One Health) di promozione della salute, prevenzione e continuità di assistenza e cura)

1. È istituita la Rete di medicina territoriale «Salute Globale» (*One Health*), di seguito denominata «Rete», composta dai medici del ruolo unico di assistenza primaria, operanti nelle forme di cui al comma 3. Ciascun medico del ruolo unico di assistenza primaria, in forma singola, associata o aggregata, è garante della continuità di cura dell'assistito secondo princìpi di prevenzione e di promozione della salute individuale e di cura appropriata.

2. La Rete è integrata con la partecipazione dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali interni e delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale nonché con il Dipartimento di prevenzione per gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, correlati ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico, e con il Dipartimento di salute mentale per i programmi di *screening* nell'età evolutiva, inclusi la diagnosi precoce delle difficoltà cognitive del bambino e della depressione maggiore tra i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 12 e i 18 anni, a sostegno delle famiglie e delle scuole, le azioni specifiche e gli interventi di prossimità rispetto ai nuovi bisogni e alle fragilità emergenti a supporto e tutela delle persone maggiormente a rischio. La Rete aggiorna i modelli e gli *standard* di assistenza distrettuale indicati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e secondo quanto previsto dal presente capo. Si assume quale rapporto ottimale di distribuzione sul territorio quello di un medico del ruolo unico di assistenza primaria ogni 1.000 assistiti e, come dotazione *standard* per aggregazione funzionale territoriale di cui al comma 3, di un numero di 20 medici del ruolo unico di assistenza primaria ogni 20.000 assistiti.

3. La Rete è organizzata a livello distrettuale tramite forme organizzative monoprofessionali, denominate «aggregazioni funzionali territoriali» (AFT), che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida e procedure di verifica, anche tramite le Case della comunità, che erogano prestazioni assistenziali infradistrettuali tramite la figura dell'infermiere di famiglia e comunità, che garantisce il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria, quali medici del ruolo unico di assistenza primaria, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali, tenuto conto della peculiarità dei territori afferenti al distretto sanitario quali aree metropolitane, aree disagiate o a bassa densità di popolazione e isole minori. La Rete garantisce l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata, per tutti i giorni della settimana e per tutti gli assistiti dei medici, singoli, associati o aggregati. A tal fine, l'apertura degli studi dei medici del ruolo unico di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta deve essere articolata in modo da garantire, all'interno della AFT di riferimento, l'attività assistenziale dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al venerdì, per tutti gli assistiti dei medici e pediatri di libera scelta, singoli o associati. La disponibilità dalle ore 20 alle ore 24 è garantita dal medico del ruolo unico ad attività oraria e dal pediatra di libera scelta presso la

Casa della comunità, sede di riferimento dell'AFT, o presso altra sede messa a disposizione dell'azienda sanitaria. Il suddetto modello organizzativo, sulla base di puntuale monitoraggio di garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) della medicina generale e dell'effettività della continuità assistenziale per tutti i cittadini e da personale medico e infermieristico del distretto sanitario, rappresenta lo *standard* minimo di appropriatezza erogativa delle prestazioni assistenziali per quanto riguarda l'accessibilità e la continuità, sia nella prevenzione che nella cura.

4. Le funzioni e le attività del medico del ruolo unico di assistenza primaria dalle ore 8 alle ore 20 comprendono:

a) la gestione delle patologie croniche con attività di telemedicina e di teleconsulto mediante l'utilizzo di idonee piattaforme informatiche interfacciate sia con sistemi di monitoraggio che di rilevazione dei parametri clinici da remoto, secondo le linee guida ministeriali vigenti in materia con prestazioni di supporto specialistico, clinico e diagnostico erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e a contratto con il Servizio sanitario regionale di appartenenza;

b) l'esecuzione di prestazioni diagnostiche di primo inquadramento;

c) nell'ambito dell'AFT di appartenenza, la copertura dell'attività assistenziale diurna per dodici ore dal lunedì al venerdì, tramite apertura coordinata degli studi;

d) l'attività di prevenzione e promozione della salute, compresa la profilassi vaccinale in prevenzione e risposta a virus, influenzali e non, endemici e pandemici, secondo i programmi vaccinali nazionali e regionali, nonché la gestione dell'isolamento nella presa in carico delle patologie infettive degli assistiti;

e) l'erogazione delle attività correlate al modello delle Case della comunità di cui alla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della programmazione regionale di un sistema strutturalmente integrato di emergenza urgenza, continuità assistenziale e medicina territoriale, assicurano nelle Case della comunità la continuità dell'assistenza dalle ore 24 alle ore 8, nel fine settimana e nei giorni festivi, anche in ulteriori sedi appositamente individuate.

6. La Rete si integra con il sistema di continuità assistenziale connesso al numero europeo armonizzato (NEA) 116117. Le centrali NEA 116117 operano in integrazione con i servizi territoriali di cure primarie secondo princìpi di appropriatezza, e forniscono al medesimo sistema le informazioni necessarie sull'accesso ai servizi territoriali o alla centrale di telemedicina. La centrale di telemedicina, attraverso la rete delle strutture erogatrici, si propone di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di continuità dell'assistenza, in particolare nelle aree remote e in relazione ai soggetti fragili, riducendo gli accessi ai pronto soccorso e potenziando la gestione domiciliare anche con l'utilizzo della diagnostica decentrata.

7. I medici del ruolo unico di assistenza primaria, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni operano nell'assetto organizzativo definito dalla regione e aderiscono all'Ecosistema dei dati sanitari (EDS) utilizzando il sistema di monitoraggio, di valutazione e di controllo di aderenza ai flussi informatici informativi e di alimentazione del FSE di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite dal comma 7 del medesimo articolo 12, nonché delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche, ai sensi del decreto del Ministro della salute e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 18 maggio 2022 e del decreto del Ministro della salute del 20 maggio 2022, entrambi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2022.»

4.0.19
Murelli, Cantù, Minasi

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*
(Modificazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 3:

1*)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, provvede all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Il diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1 non è soggetto a prescrizione. La domanda può essere presentata in ogni tempo dalle persone indicate nel medesimo articolo 1 ovvero, nel caso previsto all'articolo 2, comma 3, dall'avente diritto»;

b) Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";

c) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Attività di informazione)

1. Ai fini del controllo e della prevenzione sulle complicanze causate da trasfusioni e vaccinazioni le regioni predispongono e attuano attraverso le aziende sanitarie appositi progetti con valenza almeno biennale finalizzati:

a) all'informazione dei cittadini sull'uso dei vaccini, sulle trasfusioni, sui rischi e sulle complicazioni da essi derivanti, nonché sulle tutele approntate dall'ordinamento statale per il ristoro dei danni causati dalle vaccinazioni obbligatorie per legge o dalla somministrazione di sangue e suoi derivati;

b) alla raccolta dei dati relativi ai soggetti danneggiati al fine di una puntuale e necessaria conoscenza quantitativa e qualitativa delle complicanze a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

c) al coinvolgimento della classe medica, soprattutto quella territoriale, nelle attività di informazione e prevenzione."».

4.0.20

Murelli, Cantù, Minasi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto, e gestione di organi e tessuti per trapianto)

1. Al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le regioni.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, di 20 milioni di euro annui, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.».

4.0.21

Berrino, Leonardi, Mancini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 4-*bis*

(Disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa)

1. Al fine di rendere più sinergico il rapporto tra SSN e Sanità Integrativa mutualistica di derivazione contrattuale e professionale, riducendo significativamente duplicazioni di prestazioni ed asimmetrie in fase di programmazione che incidono poi negativamente sull'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie, i fondi sanitari integrativi istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 devono operare nei seguenti ambiti:

a) ambito integrativo al Servizio Sanitario Nazionale, ovvero prestazioni Extra Lea totalmente escluse dai Lea: 1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché' le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera; 2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza; 3) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni fisioterapiche e prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza; 4) prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie; 5) prestazioni e servizi per prevenzione delle malattie croniche tramite la promozione di stili di vita sani;

b) ambito complementare al Servizio Sanitario Nazionale, ovvero prestazioni comprese nei LEA: 1) visite specialistiche; 2) diagnostica; 3) prestazioni e servizi sanitari per la prevenzione secondaria, e promozione e supporto all'accesso all'attività sportiva;

c) ambito sostitutivo al Servizio Sanitario Nazionale, ovvero prestazioni comprese nei LEA.

2. Gli ambiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, si intendono rispettati a condizione che in ogni ambito almeno il 40 per cento delle risorse complessive sia destinato all'erogazione di prestazioni coincidenti con quelle di cui alle medesime lettere *a)* e *b)* del comma 1.

3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro della salute aggiorna il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, recante "*Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante «Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale»*".

4. Al fine di contrastare l'omissione contributiva ad opera del datore di lavoro in virtù di quanto previsto dai CCNL applicati, i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo. 51, comma 2, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni devono stipulare con INPS una convenzione per il servizio di riscossione dei contributi secondo lo schema di cui alla determinazione INPS n. 71 del 18 ottobre 2023. A tal fine l'INPS è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire, su richiesta dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, di cui al comma 1 del presente articolo, i dati previsti dell'articolo 6 della determinazione INPS n. 71 del 18 ottobre 2023, nonché in virtù del presente articolo anche i dati anagrafici delle aziende adempienti e non adempienti.

5. In attuazione di quanto stabilito al comma 4, l'Ispettorato nazionale del lavoro - INL, vigila d'ufficio o su segnalazione dei fondi sanitari integrativi ovvero degli enti, casse e società

aventi finalità esclusivamente assistenziale, sull'omissione dei contributi non versati, consentendo ai fondi sanitari integrativi ovvero degli enti, casse e società aventi finalità esclusivamente assistenziale di agire per il recupero dei contributi omessi in nome e per conto del lavoratore.

6. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Anagrafe dei fondi sanitari, istituita presso il Ministero della Salute, di concerto con il CNEL, detentore dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, pubblica sulla propria sezione del sito istituzionale del Ministero della Salute l'elenco dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, delle casse e delle società di mutuo soccorso di cui al comma 1, previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento ed iscritti all'Anagrafe dei Fondi.»

4.0.22
Russo

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.
(Istituzione di un Fondo per la riduzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso)

1. Al fine di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, per l'anno 2024, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate all'incentivazione dell'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta un decreto per definire:

a) le modalità di distribuzione alle Regioni delle risorse di cui al comma 1;
b) le modalità con cui le medesime Regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

4.0.23
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*
(Istituzione di un Fondo per la riduzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso)

1. Al fine di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'incentivazione dell'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le

federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta un decreto per definire:

a) le modalità di distribuzione alle regioni delle risorse di cui al comma 1;
b) le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.»

Art. 5

5.1
Camusso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5
(Superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario)

1. A decorrere dall'anno 2024 i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fino a copertura dei piani triennali dei fabbisogni di personale, del 50 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2023 prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2023. Ai fini di una graduale revisione della disciplina assunzionale di cui al presente articolo, il Ministero della Salute, nell'ambito degli obiettivi previsti dal vigente Patto per la Salute 2019/21, previa informativa sindacale e previa valutazione effettuata dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa n. 2271 sancita in data 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, congiuntamente al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, effettua una verifica delle risultanze della sperimentazione prevista dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 23 gennaio 2023 "Adozione della metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del SSN.

2. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, le previsioni di cui all'articolo 1, comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fermo restando l'equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Regionale, sono effettuate in deroga a quanto previsto all'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal presente articolo.»

5.2
Durnwalder

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;
b) alla Rubrica, sostituire la parola: «sanitario» *con le seguenti*: «del servizio sanitario nazionale».

5.3
Cataldi, Giorgis

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2,» *inserire le seguenti:* «secondo periodo,».

5.4
Mazzella, Guidolin, Pirro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «10 per cento» *con le seguenti* «20 per cento»;
b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5 per cento» *con le seguenti* «10 per cento»
c) *sostituire le parole* «fino al 15 per cento» *con le seguenti* «fino al 30 per cento»

5.5
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento», *le parole*: «5 per cento» *con le seguenti:* «10 per cento» *e le parole:* «15 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento»;
b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «5 per cento» *con le seguenti* «10 per cento».

5.6
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto» *inserire le seguenti:* «da adottare entro trenta giorni dalla richiesta della regione»

5.7
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali valori comprendono le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.».

5.8
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli aumenti di cui al presente comma si aggiungono agli incrementi già previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019 n. 60. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 450 milioni per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

5.9
Sbrollini

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Gli incrementi di cui al presente comma si aggiungono agli incrementi già previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazione, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».

5.10
Zambito, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Lorenzin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di perseguire finalità di perequazione territoriale nelle dotazioni di personale occupato nei diversi sistemi sanitari regionali, i decreti con i quali è adottata la metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN provvedono anche a stabilire le modalità con le quali avviene il finanziamento straordinario del reclutamento di personale a tempo indeterminato nei sistemi sanitari regionali che presentino, al 31 dicembre di ciascun anno, il parametro di personale occupato inferiore al fabbisogno di personale come definito dalla metodologia adottata.»

5.11
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «A decorrere dal 2025,»;
b) anteporre, prima delle parole: «è adottata», *le seguenti:* «, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».

5.12
Mazzella, Guidolin, Pirro

Al comma 2, sostituire le parole: «e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale» *con le seguenti: «*, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le associazioni di categoria e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,»

5.13
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 2, dopo le parole: «con uno o più decreti» *inserire le seguenti:* «da adottare, entro il 30 marzo 2025,»

5.14
Lorenzin

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze,», *aggiungere le parole:* «, sentite le federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie».

5.15
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano» *inserire le seguenti:* «, nonché previo confronto con i sindacati rappresentativi del personale dipendente e convenzionato del SSN,».

5.16
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è adottata», *inserire le seguenti:* «previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

5.17
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è adottata», *inserire le seguenti:* «previo confronto con le Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie».

5.18
Mazzella, Guidolin, Pirro

Al comma 2, sopprimere le parole: «in coerenza con i valori di cui al comma 1.»

5.19
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

5.20
Durnwalder

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di perseguire finalità di perequazione territoriale nelle dotazioni di personale occupato nei diversi sistemi sanitari regionali, i decreti con i quali è adottata la metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN provvedono anche a stabilire le modalità con le quali avviene il finanziamento straordinario del reclutamento di personale a tempo indeterminato nei sistemi sanitari regionali che presentino, al 31 dicembre di ciascun anno, il parametro di personale occupato inferiore al fabbisogno di personale come definito dalla metodologia adottata.».

5.21
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo il comma 4.1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è inserito il seguente:

"4.2. Fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico, dall'anno 2024 le regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica assicurando, nell'ambito dei propri indirizzi relativi alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale da parte delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale, il governo della spesa del personale in funzione dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico. Non trova applicazione, a decorrere dal 2024, la disciplina in materia di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".»

5.22
Mazzella, Guidolin, Pirro

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A decorrere dal 2025, dall'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

5.23
Zambito, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Lorenzin

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 11, si applicano anche successivamente all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN. Al fine di valorizzare le specifiche peculiarità delle specializzazioni mediche della dirigenza del SSN in relazione alla tipologia, anche tenuto conto della carenza di professionisti appartenenti a talune branche specialistiche, e alle condizioni di lavoro, nonché di valorizzare le professionalità dei dirigenti sanitari, degli operatori delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e degli operatori socio-sanitari, anche considerando le attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, le regioni nell'ambito della disponibilità dei propri bilanci, destinano alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018. Le suddette risorse aggiuntive sono

utilizzate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le linee di indirizzo per l'attuazione del presente comma.»

5.24
Durnwalder

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 11 di quest'ultimo decreto si applicano anche successivamente all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN.».

5.25
Durnwalder

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di valorizzare le specifiche peculiarità delle specializzazioni mediche della dirigenza del SSN in relazione alla tipologia, anche tenuto conto della carenza di professionisti appartenenti a talune branche specialistiche, e alle condizioni di lavoro, nonché di valorizzare le professionalità dei dirigenti sanitari, degli operatori delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e degli operatori socio-sanitari, anche considerando le attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della disponibilità dei propri bilanci, destinano alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018. Le suddette risorse aggiuntive sono utilizzate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le linee di indirizzo per l'attuazione del presente comma.».

5.26
Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, devono definire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento standard cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale.

3-*ter.* I piani di cui al comma 3-*bis* sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA).

3-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere

dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

5.27
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»

5.28
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'adozione della metodologia di cui al comma 2, per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale cessa di avere efficacia l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.».

5.29
Russo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e per non disperdere le professionalità acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera *b),* della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024."*.*».

5.30
Mazzella, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale nei termini previsti per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità e per l'assistenza domiciliare e di personale convenzionato, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale come incrementato, in misura corrispondente, attraverso la riduzione lineare delle spese fiscali, elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare.»

5.31
Ternullo, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Anche al fine di superare le criticità connesse all'accessibilità e alla fruibilità delle prestazioni e garantire l'erogazione dei servizi entro tempi appropriati, in particolare nelle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione Calabria, sono autorizzate a bandire procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per assunzioni fino al 31 dicembre 2027, anche in sovrannumero e in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai

vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse disponibili. Per contribuire alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, possono essere destinate a copertura delle spese per le assunzioni di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre di ciascun anno, delle esigenze di personale da selezionare ai sensi di quanto stabilito dal periodo precedente, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.».

5.32
Ternullo, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Con riferimento al personale assunto da Agenas ai sensi dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e assegnato a supporto del Commissario *ad Acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, l'Agenas è autorizzata ad assumere personale per la copertura dei posti che possono rendersi vacanti in caso di acquisizione del suddetto personale nel servizio sanitario della Regione Calabria o nella Regione stessa.»

5.33
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «sanitario», *inserire le seguenti:* «ed infermieristico»*.*

5.0.1
Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: "Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale";

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: "La valutazione dei candidati" a: "Nella rosa proposta" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari, aggiornato con cadenza biennale, a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale, il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni e provincie autonome diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, per ciascuna delle aziende per le quali è previsto il rinnovo della governance provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo

incarico; si procede quindi alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che";

2) al comma 2, primo periodo, le parole: "nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa" sono abrogate;

3) al comma 2, quinto periodo, le parole: "degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio";

4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo di ulteriori sei mesi";

c) all'articolo 3, comma 1, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza almeno biennale gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al presente comma, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al presente comma e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui al presente articolo procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico e definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-*bis*, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al presente comma. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.2

Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie e far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, di garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste di attesa è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale" con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 1 gennaio 2024, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

5.0.3
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.
(Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità)

1. La finalità del presente articolo è il pieno riconoscimento della professione infermieristica come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi, anche a domicilio della persona e della famiglia, nonché dei presidi distrettuali delle aziende sanitarie di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di assicurarne la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini.

2. La figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità responsabile della gestione dei processi infermieristici. Tale figura, agendo sia nell'ambito degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale che a livello domiciliare e comunitario, esercita, anche attraverso strumenti digitali, di telemedicina e di teleassistenza, le seguenti funzioni:

a) collabora all'intercettazione del bisogno di salute, agendo sulla promozione, prevenzione e gestione della salute in tutte le fasce d'età;
b) contribuisce alla programmazione delle attività anche attraverso gli strumenti propri della gestione degli assistiti finalizzati a mantenere la popolazione in condizioni di buona salute rispondendo ai bisogni del singolo paziente sia in termini di prevenzione sia di cura delle condizioni croniche;
c) favorisce l'accessibilità e l'orientamento ai servizi, l'integrazione fra assistenza sanitaria e sociale in raccordo e sinergia con i diversi soggetti istituzionali, nodi della rete e le diverse professionalità presenti sul territorio;

d) promuove il coinvolgimento attivo e consapevole della comunità, organizzando processi e momenti di educazione sanitaria di gruppo in presenza o in remoto, in collaborazione con tutti i livelli, i *setting* e gli attori, sanitari ed extra-sanitari, interessati a supporto dello sviluppo di comunità resilienti e di ambienti favorevoli alla salute;

e) promuove attività di informazione/comunicazione sia sui singoli che in gruppo in collaborazione con le idonee competenze aziendali di linguaggi, format e modalità di interazione in base alla popolazione a cui si rivolge;

f) svolge attività di consulenza infermieristica e contribuisce ad attività di supporto motivazionale per la promozione di corretti comportamenti, al fine di favorire la partecipazione e la responsabilizzazione individuale e collettiva;

g) valorizza e promuove il coinvolgimento attivo della persona e del suo *caregiver*;

h) lavora in forte integrazione con le reti sanitarie e sociosanitarie e con le risorse della comunità e collabora in gruppo con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli altri professionisti sanitari;

i) pianifica ed eroga assistenza alle famiglie;

l) promuove e partecipa ad attività di ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici in relazione a specifici obiettivi conoscitivi e assistenziali, fortemente orientati alla valutazione degli esiti.

3. L'infermiere di famiglia e di comunità opera nell'ambito dei servizi distrettuali e garantisce la sua presenza coerentemente con l'organizzazione regionale e territoriale.

4. L'infermiere di famiglia e di comunità agisce nell'ambito delle strategie dell'Azienda Sanitaria e dell'articolazione aziendale a cui afferisce, opera in stretta sinergia con la medicina generale, il servizio sociale e i tutti professionisti coinvolti nei setting di riferimento in una logica di riconoscimento delle specifiche autonomie ed ambiti professionali e di interrelazione ed integrazione multiprofessionale.

5. L'infermiere di famiglia e di comunità è in possesso della laurea magistrale. A tal fine a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute, è istituita la laurea magistrale in infermieristica di famiglia e di comunità e delle cure primarie.

6. Nelle more dell'istituzione della laurea di cui al comma 5, il titolo di accesso alla figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità è il master Universitario di primo livello rilasciato nell'Area Cure primarie - sanità pubblica con i diversi indirizzi: salute pubblica, cure primarie domiciliari e territoriali; infermiere di famiglia e comunità.

7. In fase di prima applicazione le Regioni e le Province Autonome possono attivare specifici corsi per la formazione degli infermieri di famiglia e di comunità, anche in collaborazione con gli Atenei o con enti pubblici o privati accreditati per lo svolgimento di attività formative ECM.

8. Le università possono riconoscere le attività formative svolte nell'ambito dei corsi regionali quali CFU ai fini del conseguimento del titolo universitario di cui al comma 5.

9. Gli infermieri di famiglia e di comunità in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto entro 24 mesi acquisiscono i titoli di cui al comma 6 o al comma 7.

10. Attraverso la formazione continua l'infermiere di famiglia e di comunità provvede a un costante aggiornamento e allo sviluppo personale e professionale.

11. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, lettera *a),* dopo le parole: "pediatri di libera scelta," sono inserite le seguenti: "infermieri di famiglia e di comunità,";

b) all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, lettera *b),* dopo le parole: "medici di medicina generale" sono inserite le seguenti: ", degli infermieri di famiglia e di comunità";

c) all'articolo 3-*quinquies*, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "f-*bis*): attività o servizi di infermieristica di famiglia e di comunità";

d) all'articolo 3-*sexies*, comma 2, dopo le parole: "uno dei pediatri di libera scelta" sono inserite le seguenti: ", uno degli infermieri di famiglia e di comunità";

e) all'articolo 8, comma 1, lettera b-*bis*), dopo le parole: "dei pediatri di libera scelta," sono inserite le seguenti: "degli infermieri di famiglia e di comunità,".

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.4

Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica)

1. Ai fini della valorizzazione della professione infermieristica, è destinato un importo di 350 milioni di euro, per l'incremento dell'indennità di specificità infermieristica di cui all'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 2019 - 2021, relativo al personale del comparto sanità.».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

5.0.5

Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni concernenti il personale del Sistema di Emergenza urgenza Territoriale)

1. Al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale medico, sanitario e infermieristico del Sistema di Emergenza Territoriale 118 dipendente o convenzionato delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 50 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria correlato al rischio ambientale e biologico.

2. Al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica, dipendente dalle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso ed emergenza urgenza territoriale, l'indennità di esclusività nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale è raddoppiata.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla

base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

5.0.6
Russo

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*
(Ulteriori disposizioni in materia di assunzione di personale)

1. Al fine di potenziare l'offerta assistenziale, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata complessivamente non superiore a tre anni, tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che abbiano già prestato servizio presso il Ministero sino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 875.860,52 per l'anno 2024 e a euro 1.167.814,02 per l'anno 2025, si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto all'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.».

5.0.7
Russo

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*
(Disposizioni in materia di sanità nelle zone disagiate)

1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle zone disagiate di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 2015, n. 70, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

2. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nelle zone disagiate, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali zone, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

6. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 2, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 20 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

5.0.8
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.
(Disposizioni concernenti il personale medico e sanitario in zone territoriali disagiate e isole minori)

1. Per il personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto per le particolari condizioni di lavoro un ulteriore incremento del 30 per cento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive previste dall'articolo 1, commi 218 e 219, della legge 30 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 60 milioni di euro per il personale medico e di 24 milioni di euro per il personale sanitario del comparto.

2. Al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale medico, sanitario di cui al comma 1, è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 2 milioni di euro, una specifica indennità di trasferta per coprire le spese di viaggio e trasporto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 86 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.9
Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.
(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria" sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;
b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-*bis.* Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."».

5.0.10
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 5-*bis*.
(Incremento delle risorse per borse di studio per specializzazione in area sanitaria non medica)

1. Al fine di aumentare il numero borse di studio per i giovani iscritti alle specializzazioni in professioni sanitarie non mediche, come definite dal decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.11
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.
(Indennità per il personale medico e sanitario dei centri trapianti)

1. Al fine di garantire l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate al prelievo, donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule, al personale medico e sanitario che lavora nei centri trapianti, a decorrere dall'anno 2024 è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 30 milioni di euro annui, una specifica indennità di natura accessoria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.12
Russo, Mancini

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*
(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

1. L'AIFA è autorizzata a rinnovare, fino al 31 dicembre 2025, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nei limiti di 10 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile, di cui all'articolo 30, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nel limite di 20 unità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 477.326 per l'anno 2024 e ad euro 1.145.582 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

5.0.13
Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.
(Disposizioni concernenti l'indennità delle professioni sanitarie)

1. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.».

5.0.14
Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 5-*bis*.

(Incremento dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute)

1. All'articolo 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "di 100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni di euro".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.15

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*

(Modifica all'articolo 1 della Legge 26 febbraio 1992, n. 42, in materia di professioni sanitarie)

1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 26 febbraio 1992, n. 42, dopo le parole: "dei relativi profili professionali,", inserire le seguenti: "e dagli atti normativi della Conferenza Stato Regioni".»

5.0.16

Satta, Russo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modificazioni al decreto legge 30 marzo 2023, n.34)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ed infermieristici", sono sostituite dalle seguenti: "afferenti alla specialità di anestesia e rianimazione";

b) le parole: "in un'unica occasione e senza possibilità di proroga", sono sostituite dalle seguenti: "per un ulteriore anno".»

Art. 6

6.1

Furlan

Sopprimere l'articolo.

6.2

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 1, sostituire le parole: «e acquisito il parere della» *con le seguenti:* «e previa intesa con la».

6.3

Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è definito», *inserire le seguenti:* «, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ».

6.4

Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «erogazione dei servizi sanitari» *inserire le seguenti*: «e sociosanitari»;

b) *al comma 1, lettera* d), *dopo le parole*: «operatori sanitari» *inserire le seguenti:* «e sociosanitari»

6.5
Pirro, Marton, Castellone, Guidolin, Mazzella

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) alla realizzazione di centri polifunzionali per la salute mentale al fine di garantire l'inclusione sociale e il benessere bio-psicofisico e l'integrazione dei percorsi di cura e quelli di carattere riabilitativo;»

6.6
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* Per le finalità di cui comma 1, lettera *d),* numero 4), il fondo di cui all'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.7
Ternullo, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari e incrementare l'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, nonché per garantire il processo di efficientamento del Servizio Sanitario regionale, agevolando il percorso finalizzato al superamento del commissariamento, la Regione Calabria è autorizzata a riprogrammare la quota residua delle risorse economiche assegnatele ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67-prima fase, di cui alla delibera CIPE del 3 agosto 1990, nel limite massimo di euro 20 milioni, derivante dalle economie registrate a valere sui quadri economici dei singoli progetti afferenti la realizzazione delle opere finanziate da tale programma.»

6.8
Furlan

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all' articolo 41, comma 3, e del prolungamento dell'orario di servizio di cui all'articolo 29, comma 5, dell'Accordo Collettivo nazionale Specialisti Ambulatoriali Interni ed altre professionalità sanitarie triennio 2019-2021 del 4 aprile 2024, sono soggetti a una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.».

6.0.1
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Disposizioni in materia di titoli di Stato "Salute")

1. Nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti "Salute", il Ministero dell'economia e delle finanze inserisce gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno di programmi di spesa orientati a promuovere:

a) l'integrazione tra le politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali;
b) la domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti;

c) le strutture residenziali e semiresidenziali, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, per persone anziane, fragili o con disabilità;

d) potenziamento delle politiche in materia di salute;

e) istituzione di un Fondo per le terapie avanzate;

f) la rete delle cure palliative e dell'oncologia territoriale;

g) la ricerca nel campo delle malattie rare e oncologiche;

h) la sanità digitale;

i) l'organizzazione di una nuova rete territoriale dell'offerta assistenziale, vicina al cittadino anche in assenza di malattia e imperniata sul concetto di prevenzione primaria e di promozione della salute, nonché sul concetto di prevenzione secondaria;

l) l'adeguamento delle condizioni strutturali o la riconversione degli ospedali esistenti;

m) il potenziamento della strumentazione diagnostica, a livello sia ospedaliero sia territoriale;

n) la formazione e l'alfabetizzazione sulla gestione dei rischi pandemici;

o) la formazione e l'alfabetizzazione sulla sanità digitale;

p) la creazione di strutture permanenti di monitoraggio e contenimento delle insorgenze pandemiche.

2. Le emissioni di titoli di Stato Salute di cui al comma 1, devono garantirne un efficiente funzionamento del mercato secondario ed essere proporzionate agli interventi con positivo impatto sanitario, sociosanitario e sociale, finanziati dal bilancio dello Stato.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità di cui alle lettere *a)-m),* comma 1, del presente articolo.

4. Con i decreti di cui al comma 3, sono individuati i dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dalle lettere *a)-m),* del comma 1, del presente articolo. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo ed impatto sanitario, sociosanitario e sociale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 1, del presente articolo.

5. Per ciascuna delle finalità di cui alle lettere *a)-m),* comma 1, del presente articolo, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare sono definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.

7. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recepisce, organizza e rende disponibili al pubblico, le informazioni circa la rispondenza degli investimenti effettuati con i titoli di Stato Salute di cui al comma 1, rispetto alle finalità elencate alle lettere *a)-m),* del comma 1, nonché la quantificazione del relativo impatto.».

6.0.2
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Finanziamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere *a)* e *b),* del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.».

6.0.3
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Disposizioni concernenti le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di rafforzare le funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche, autrici di reati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per implementare la capienza e il numero delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.4
Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Disposizioni concernenti il servizio di psicologia di assistenza primaria e psicologo di cure primarie)

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nonché di assicurare le prestazioni psicologiche ai cittadini nell'ambito della medicina di assistenza primaria, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo e al nucleo familiare le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario. Il servizio di cui al primo periodo è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente e a svolgere un'attività complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto,

individua i compiti e i modelli organizzativi del servizio di psicologia di assistenza primaria, comprese le relative dotazioni strutturali, strumentali e di servizi, favorendo la capacità di integrazione in ambiti multidisciplinari, la qualità, la prossimità e la continuità dell'assistenza, nonché il coordinamento operativo e organizzativo con la funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Con il medesimo decreto è definita la figura professionale dello psicologo delle cure primarie ed i requisiti per conseguire la qualifica.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.5
Russo, Satta

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*
(Istituzione delle reti dermatologiche regionali)

1. Ai fini del potenziamento dell'offerta assistenziale in ottica di governo e riduzione delle liste di attesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AGENAS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modalità e criteri per l'istituzione di reti dermatologiche regionali basate sui principi della medicina di prossimità e della multidisciplinarietà.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

6.0.6
Musolino, Sbrollini

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*
(Modifiche ai criteri di accreditamento per le strutture sanitarie).

1. All'articolo 8-*quinquies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, al comma 1-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "previa pubblicazione da parte delle regioni un avviso contenente criteri oggettivi di selezione" sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola "selezione" è sostituita dalla seguente "!contrattualizzazione".

6.0.7
Calandrini

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328)

1. Alla legge 8 novembre 2000, n. 328, all'articolo 14, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Il tutore delle persone disabili che sia anche *caregiver* familiare dell'interdetto non è tenuto agli obblighi di cui all'articolo 380 del Codice Civile"».

6.0.8
Lorenzin

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al secondo periodo, le parole: "fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "a 60 euro lordi".».

Art. 7

7.1
Durnwalder

Ai commi 1 e 2, dopo le parole: «prestazioni aggiuntive» *ovunque ricorrano, inserire, le seguenti:* «effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

7.2
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Lorenzin, Zambito

Al comma 1, dopo le parole: «I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive» *inserire le seguenti:* «, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».

7.3
Russo, Mancini

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2023, n. 213,» *aggiungere le seguenti:* «nonché per lo svolgimento delle equivalenti prestazioni erogate dal personale sanitario che opera nelle strutture private accreditate,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2023, n. 213,» *aggiungere le seguenti:* «nonché per lo svolgimento delle equivalenti prestazioni erogate dal personale sanitario che opera nelle strutture private accreditate,».

7.4
Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2023, n. 213» *aggiungere le seguenti*: «nonché per lo svolgimento delle equivalenti prestazioni erogate dal personale sanitario che opera nelle strutture private accreditate,»

b) al comma 2, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2023, n. 213» *aggiungere le seguenti*: «nonché per lo svolgimento delle equivalenti prestazioni erogate dal personale sanitario che opera nelle strutture private accreditate,»

7.5
Sbrollini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 41, comma 3, e del prolungamento dell'orario di servizio di cui all'articolo 29, comma 5 dell'Accordo collettivo nazionale degli Specialisti Ambulatoriali Interni ed altre professionalità sanitarie triennio 2019-2021 del 4 aprile 2024, sono soggetti a un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.»

7.6
Zambito, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Lorenzin

Al comma 2, dopo le parole: «I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive» *inserire le seguenti:* «, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».

7.7
Sbrollini

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali compensi non si considerano concorrenti all'imponibile per l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

7.8
Russo, Leonardi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali compensi non si considerano concorrenti all'imponibile per l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

7.9
Murelli, Cantù, Minasi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. I compensi di cui al comma 2 non si considerano concorrenti all'imponibile per l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2-*ter*. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* sono valutati in 655.200 euro per l'anno 2024, 1,210 milioni per l'anno 2025, 1,260 milioni per l'anno 2026 e 1,256 milioni a decorrere dall'anno 2027.»

2) *Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Agli oneri di cui al comma 2-*ter*) si provvede:

a) quanto a 655.200 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 1,210 milioni per l'anno 2025, 1,260 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 246 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 1,210 milioni di euro per l'anno 2025, 1,260 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»

7.10
Guidolin, Mazzella, Castellone, Pirro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* I compensi di cui al comma 2 non si considerano concorrenti all'imponibile per l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 655.200 euro per l'anno 2024, 1,210 milioni per l'anno 2025, 1,260 milioni per l'anno 2026 e 1,256 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.11
Liris, Sigismondi, Leonardi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e sull'indennità di specificità medica»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'indennità di specificità medica è soggetta a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.»;
c) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli oneri derivanti all'attuazione del comma 2-*bis* sono valutati in 253,5 milioni di euro annui.»;

d) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis* si provvede a valere sul Fondo Sanitario Nazionale come rifinanziato dal Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.».

7.12
Il Relatore

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Alla lettera a), le parole:* «12 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «5 milioni»;
2) *Alla lettera d), le parole:* «25 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «32 milioni».

7.13
Durnwalder

Al comma 6, sopprimere le lettere d) *ed* e).

7.14
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Lorenzin, Zambito

Alla lettera d), sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;» *con le seguenti:* «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;»

7.15
Magni, Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 6, lettera e)*, sostituire le parole da*: «mediante corrispondente riduzione», *fino alla fine della lettera, con le seguenti: «*a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

7.16
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Lorenzin, Zambito

Alla lettera e), sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 246 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.» con le seguenti «a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»

7.17
Sbrollini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza

nella gestione delle liste di attesa e vista la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 20 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

7.0.1
Sbrollini

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*
(Prestazione aggiuntive per gli operatori sociosanitari)

1. I compensi per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021, ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), possono essere erogati anche al personale appartenente al profilo professionale di operatore socio-sanitario come individuato dal provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L'operatore socio-sanitario può svolgere tali prestazioni, su base volontaria, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione delle attività istituzionali.

2. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è definita dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono fatti salvi accordi di maggior favore a livello aziendale.

3. Anche al personale inquadrato nel profilo di operatore socio-sanitario, in materia di prestazioni aggiuntive, si applica quanto previsto dall'articolo, 7 comma 2, della presente norma.»

7.0.2
Cantù, Murelli, Minasi, Silvestro, Occhiuto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*
(Disposizioni sul trattamento economico dei Dirtettori Generali dell'unità sanitaria locale e delle aziende ospedaliere)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri della salute, dell'economia e della finanza, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari regionali sono apportate modifiche all'articolo 1, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, al fine di prevedere che il trattamento annuo del direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nominato ai sensi degli articoli 3 e 3- bis , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sia non inferiore a 180.000,00 euro.»

7.0.3
Ternullo, Silvestro

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*
(Disposizioni in materia di inquadramento dei Medici Veterinari Specialisti)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502, dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. I medici veterinari specialisti convenzionati, cui si applica l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologici) ai sensi del presente articolo, che alla data del 1° settembre 2023 svolgevano e continuano a svolgere all'entrata in vigore del presente decreto-legge, attività specialistica ambulatoriale con un incarico a tempo indeterminato da ventinove a trentotto ore settimanali presso le aziende sanitarie locali, comunque denominate, o presso enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 giugno 2024, sono inquadrati a domanda, nel primo livello Dirigenziale Veterinario, anche in soprannumero, con il trattamento giuridico ed economico della Dirigenza (CCNL dell'Area della Sanità), previo giudizio di idoneità, da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997 n.365. AI medici veterinari specialisti convenzionati che matureranno i requisiti richiesti dal presente comma, entro il 31 dicembre 2024, è data la possibilità di presentare la domanda e con le stesse procedure di essere inquadrati entro il 30 giugno 2025. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Ai veterinari destinatari della presente disposizione si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, in materia di criteri per la valutazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali. Tale decreto si applica anche ai veterinari ex specialisti ambulatoriali che negli ultimi cinque anni hanno instaurato un rapporto di impiego con il contratto detta dirigenza sanitaria senza soluzione di continuo. Ai veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo.".».

7.0.4
Murelli, Cantù, Minasi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*
(Misure per l'efficientamento del Fondo Farmaci Innovativi)

1. L'articolo 1, comma 402-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente*:* "402-*bis*. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Parte delle risorse del Fondo di cui al comma 401, nella misura di 300 milioni di euro annui, sono utilizzate per il rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci per i quali è stato riconosciuto il possesso del requisito di innovatività condizionata. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non utilizzate per le finalità ivi indicate, nonché per le finalità di cui al presente comma, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.".

2. All'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "400, 401 e 402-*bis*".

3. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "400, 401 e 402-*bis*".».

7.0.5
Murelli, Cantù, Minasi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.
(Modifica alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, in materia di Società di mutuo soccorso)

1. All'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le Società di mutuo soccorso possono altresì cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie, dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere, esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica ed erogare annualmente, a titolo di

una tantum, contributi a favore di realtà umane e sociali che versano in una situazione di grave disagio morale ed economico, di enti di ricerca e di popolazioni colpite da calamità naturali. Nei casi di cui al precedente periodo il bilancio societario deve specificare la spesa e il modo per farvi fronte. Le Società possono inoltre svolgere attività marginali e sussidiarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. Eccettuate le spese amministrative, il denaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 1.".».

7.0.6
Russo, Leonardi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.
(Modifica all'art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 in materia di professioni sanitarie)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo le parole: "dei relativi profili professionali" inserire le seguenti: ", dagli atti normativi della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".»

7.0.7
Sbrollini

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.
(Modifica alla legge 26 febbraio 1999, n. 42)

1. All'articolo 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al comma 2 dopo le parole: "dei relativi profili professionali," sono inserite le seguenti: "dagli atti normativi della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,"».

7.0.8
Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di procedimento di contrattazione collettiva)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40:

1) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa**,"** sono sostituite dalle seguenti: "La contrattazione collettiva integrativa si svolge";
2) al comma 3-*quinquies*, quarto periodo, le parole: "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere" sono sostituite dalle seguenti: "Non possono in ogni caso essere sottoscritti";
b) all'articolo 47:

1) al comma 2, ultimo periodo, le parole: "può essere" sono sostituite dalla seguente: "è";
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*9*-bis. Tutti i termini previsti dal presente articolo sono perentori e non possono in alcun caso essere differiti. Trascorsi inutilmente tali termini, le valutazioni, i pareri, le osservazioni e la certificazione, cui i termini stessi afferiscono, si intendono formulati positivamente".».

7.0.9
Cantù, Murelli, Minasi, Silvestro, Occhiuto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*
(Modificazioni al del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)

1. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 dopo le parole: "negli Istituti trasformati" aggiungere le seguenti: "e nelle Fondazioni di cui all'articolo 2"».

7.0.10
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. I compensi per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d),* del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021, ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), possono essere erogati anche al personale appartenente al profilo professionale di operatore socio-sanitario come individuato dal provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L'operatore socio-sanitario può svolgere tali prestazioni, su base volontaria, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione delle attività istituzionali.

2. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è definita dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono fatti salvi accordi di maggior favore a livello aziendale.

3. Anche al personale inquadrato nel profilo di operatore socio-sanitario, in materia di prestazioni aggiuntive, si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 ,della presente norma.»

7.0.11
Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*
(Clausola di salvaguardia)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

2. Le regioni a statuto speciale attuano il presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.»

7.0.12
Testor, Dreosto, Murelli, Cantù, Minasi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*
(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano il presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per le regioni e le province autonome, che provvedono autonomamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale e provinciale con fondi del proprio bilancio, anche compatibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della loro autonomia organizzativa.».

7.0.13
Durnwalder, Patton

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano il presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, che provvedono autonomamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale e provinciale con fondi del proprio bilancio, anche compatibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali di riferimento nell'ambito della loro autonomia organizzativa.».

7.0.14
Zambito, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Lorenzin

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano il presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per le regioni e le province autonome, che provvedono autonomamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale esclusivamente con i fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali di riferimento nell'ambito della loro autonomia organizzativa.»

COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE
8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2024
3ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 17,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che le memorie acquisite nel corso delle audizioni svolte sul disegno di legge n. 1146 (Intelligenza artificiale) saranno pubblicate nella pagina *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(1146) *Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che si sono concluse le audizioni e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) osserva che dal ciclo di audizioni sono emerse un'ampia convergenza su alcuni dei princìpi a cui si ispira il disegno di legge in esame ma anche non poche osservazioni e proposte di modifica.

Con riferimento all'impianto generale del testo, si esprime criticamente sul metodo - già sperimentato altre volte dal Governo in carica e adottato anche nel caso del disegno di legge in materia di intelligenza artificiale - di produrre testi che contengono, da un lato, disposizioni di carattere puntuale e, dall'altro, una delega formulata in termini sufficientemente ampi da consentire al Governo di rimettere immediatamente mano alle questioni puntuali approvate durante l'esame parlamentare. A suo avviso, ciò configura un modo di procedere paradossale che frustra l'attività del Parlamento, mentre sarebbe opportuno tenere distinte le questioni

disciplinate dalle Camere e quelle - tecniche e puntuali - che possono essere delegate al Governo.

Entrando nel merito, rileva che tanti sono i temi emersi nel corso delle audizioni che meriterebbero una approfondita discussione, a partire dall'attribuzione, ad opera dell'articolo 18 del disegno di legge in esame, all'Agenzia per l'Italia digitale e a quella per la cybersicurezza nazionale del compito di vigilare sull'applicazione e sull'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale. Pur non dubitando della competenza e dell'efficienza di tali soggetti, il Gruppo del Partito democratico, come anche molti degli auditi, ritiene che sarebbe preferibile attribuire le funzioni in questione a un'autorità indipendente invece che a un'agenzia governativa.

Per i motivi già esposti, ritiene poi necessario aprire una discussione ampia, che coinvolga anche il Governo, sulla delega di cui all'articolo 22.

Più in generale, si dovrebbe valorizzare il ruolo del Parlamento in relazione a tutto quel che concerne la tutela dei diritti della persona e lo sviluppo delle tecnologie, anche alla luce della capacità del sistema produttivo italiano, e uno strumento per conseguire tale obiettivo potrebbe essere l'introduzione di una legge annuale per il digitale.

Ribadisce l'esigenza di una discussione che, sebbene non eccessivamente lunga, sia attenta e approfondita, al fine di evitare di sottovalutare aspetti importanti, come è avvenuto in altri casi in passato e, in particolare, durante l'esame del disegno di legge in materia di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, dove si è scelto di non dare ascolto alle proposte del suo Gruppo, che avrebbero invece concorso ad evitare le criticità che si sono poi puntualmente verificate.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ringrazia la Presidenza, che nonostante i limiti inizialmente posti, ha organizzato un ciclo di audizioni ampio e completo, che ha consentito di andare nel dettaglio di tante questioni.

Vista l'importanza della materia, altri temi ancora potranno essere esaminati e approfonditi, anche in fase emendativa, quale quello dell'impatto ambientale ed energetico.

Sul tema delle autorità di vigilanza, osserva che, come è emerso durante le audizioni, dovrà essere valutata l'opportunità di inserire tra di esse anche il Garante per la protezione dei dati personali, vista la relazione tra intelligenza artificiale e dati.

Ritiene che il disegno di legge in esame possa costituire un primo tassello per definire le soluzioni per il futuro e, per tale motivo, auspica che in fase emendativa vi sia la volontà del Governo e della maggioranza di tenere aperto il dialogo anche sulle soluzioni proposte dai Gruppi di opposizione.

Non essendovi al momento ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad un'altra seduta, nel corso della quale si concluderà la discussione generale e si procederà a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE
8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024
4ª Seduta
Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.
La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE
(1146) ***Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.
Constatata l'assenza di richieste di intervento, il presidente FAZZONE dichiara chiusa la discussione generale.
Ha quindi la parola la relatrice per la 10ª Commissione MINASI (*LSP-PSd'Az*), che sollecita la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.
Dopo un intervento della senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) le Commissioni riunite convengono sulla proposta del presidente FAZZONE di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 dell'11 novembre prossimo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,05.

COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE
8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024
5ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente della 10ª Commissione
CANTU'

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE
(1146) ***Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.
La presidente CANTU' rende noto che entro il termine stabilito sono stati presentati 409 emendamenti e 2 ordini del giorno (pubblicati in allegato).
Le Commissioni riunite prendono atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1146

G/1146/1/10
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Il Senato,
nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale" (AS 1146)

Premesso che:
da circa due anni le società del settore dell'intelligenza artificiale elaborano nuovi sviluppi e sistemi di calcolo sempre più performanti, tuttavia, il boom dell'intelligenza artificiale ha un impatto anche sulla sostenibilità dei data center che sorreggono il sistema;
negli Stati Uniti i consumatori stanno subendo un aumento delle bollette elettriche a causa del boom delle aziende tecnologiche che costruiscono data center che consumano energia e impongono costosi aggiornamenti infrastrutturali;
infatti, la massiccia richiesta di elettricità da parte delle strutture per alimentare e raffreddare i computer al loro interno sta facendo lievitare il prezzo pagato dalle utility locali per l'energia, con la conseguenza che i costi sono cresciuti per i cittadini;
anche in Europa, con il boom dei data center in corso, il caro energia potrebbe aggravarsi ulteriormente;

impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere un sistema di monitoraggio dei costi dell'energia sui data center nazionali

G/1146/2/10
Russo

Il Senato,
in sede di esame dell'AS 1146 recante "disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale"

premesso che:
l'utilizzo dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale in ambito giudiziario può assistere i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni;

impegna il Governo,
a definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario monitorandone l'impatto, massimizzandone i benefici e contenendone i rischi derivanti dal relativo impiego

Art. 1

1.1
Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 1, dopo la parola: «sviluppo,» *aggiungere le seguenti:* «competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali, di miglioramento delle condizioni di lavoro, della salute psico-fisica dei lavoratori in conformità al diritto dell'Unione Europea,».

1.2
Russo, Sigismondi, Mancini

Al comma 1, sostituire le parole: «le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale» *con le seguenti:* «opportunità, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo e tenendo conto del livello del rischio di impatto su di essi.».

1.3
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, sostituire le parole da: «opportunità» *fino a:* «artificiale» *con le seguenti*: «opportunità, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo e tenendo conto del livello del rischio di impatto su di essi»

1.4
Bazoli, Basso, Irto, Fina, Nicita, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sostituire le parole: «opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.» *con le seguenti:* «opportunità, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo e tenendo conto del livello del rischio di impatto su di essi».

1.5
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sostituire le parole: «Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale» *con le seguenti:* «Prevede efficaci strumenti di vigilanza che tutelino i diritti fondamentali delle persone dall'impatto con l'intelligenza artificiale e ne scongiurino i possibili rischi ambientali, economici e sociali.».

Art. 2

2.1
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a*) un programma per elaboratore sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) 2024/1689, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono.».

2.2
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Alla lettera a), sostituire le parole: «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali», *con le seguenti*: «un programma per elaboratore sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) 2024/1689, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono».

2.3
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali» *con le seguenti*: «un programma per elaboratore sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) 2024/1689, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono».

2.4
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali» *con le seguenti:* «un programma per elaboratore sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) 2024/1689, che può,

per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono».

2.5
Sigismondi, Mancini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a)*, sostituire le parole:* «un sistema automatizzato» *con le seguenti:* «sistemi di programmi automatizzati»*;*
b) alla lettera c)*,*
1. dopo le parole: «intelligenza artificiale: modelli»*, inserire le seguenti:* «e tecniche»*;*
2. dopo le parole: «strutture ricorrenti» *inserire le seguenti:* «o risolvono problemi»*;*
3. dopo le parole: «, l'uso di collezione di dati»*, inserire le seguenti:* «regole o altre forme di informazioni».

2.6
Sigismondi, Mancini

Al comma 1, lettera a) *sostituire la parola:* «deduce» *con:* «inferisce».

2.7
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola*: «decisioni» *con la seguente*: «indicazioni».

2.8
Bazoli, Basso, Irto, Fina, Nicita, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a) *sostituire la parola:* «decisioni» *con la seguente:* «indicazioni».

2.9
Russo, Sigismondi, Mancini

Al comma 1, alla lettera a) *sostituire la parola:* «decisioni» *con la seguente:* «indicazioni».

2.10
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.11
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.12
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.13
Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

.

2.14
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.15
Rosso

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* modelli di intelligenza artificiale per finalità generali: modelli di IA, anche laddove tali modelli di IA siano addestrati con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che siano caratterizzati da una generalità significativa e siano in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui i modelli sono immessi sul mercato, e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato».

2.16
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* modelli di intelligenza artificiale: modelli algoritmici che identificano strutture ricorrenti attraverso criteri di inferenza di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi informatici».

2.17
Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 1, dopo la lettera c*), aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c*-bis) «IA bias»: i sistemi di intelligenza artificiale che producono sistematicamente e ingiustificatamente risultati meno favorevoli, iniqui o dannosi per i membri di specifici gruppi sociali.».

2.18
Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 1, dopo la lettera c*), aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c*-bis) «commercio elettronico»: l'attività di vendita automatizzata di beni e servizi realizzata tramite sistemi elettronici in rete.».

Art. 3

3.1
Basso, Nicita, Irto, Fina

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei princìpi di trasparenza e verificabilità, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza e completezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.».

3.2
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei princìpi di trasparenza e verificabilità, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza e completezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.».

3.3
Rosso

Ai commi 1, 2 e 3, dopo le parole: «modelli di intelligenza artificiale» *aggiungere le seguenti:* «per finalità generali»*.*

3.4
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «fondamentali,» *inserire le seguenti*: «del diritto inviolabile della difesa» *e sostituire le parole*: «parità dei sessi» *con le seguenti*: «pluralismo, equità».

b) *al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole*: *«,* assicurando la sorveglianza e l'intervento umano»

3.5
Bazoli, Basso, Irto, Fina, Nicita, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, dopo la parola: «fondamentali,» *inserire le seguenti:* «del diritto inviolabile della difesa» *e dopo le parole:* «parità dei sessi» *inserire le seguenti:* «pluralismo, equità».

Al comma 3, dopo le parole: «al comma 1,» *inserire le seguenti:* «assicurando la sorveglianza e l'intervento umano».

3.6
Basso, Bazoli, Nicita, Irto, Fina, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, dopo la parola: «trasparenza», *inserire le seguenti:* «e verificabilità» *e dopo la parola:* «accuratezza», *inserire le seguenti:* «e completezza».

3.7
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «di trasparenza», *inserire le seguenti*: «e verificabilità»;
b) *dopo la parola:* «accuratezza», *inserire le seguenti*: «e completezza».

3.8
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 2, dopo le parole: «in relazione», *aggiungere le seguenti*: «dalla dimensione di impresa e».

3.9
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in relazione al livello di rischio che presentano, dal fatto che siano o meno destinati a interagire direttamente con le persone fisiche e, quanto ai modelli, dal fatto che abbiano finalità generali».

3.10
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 2, inserire in fine, le seguenti parole: «, dal livello di rischio che presentano, dal fatto che siano o meno destinati a interagire direttamente con le persone fisiche e, quanto ai modelli, dal fatto che abbiano finalità generali».

3.11
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «dal livello di rischio che presentano, dal fatto che siano o meno destinati a interagire direttamente con le persone fisiche e, quanto ai modelli, dal fatto che abbiano finalità generali».

3.12
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'applicazione di tali principi deve essere garantita anche in relazione ai modelli di intelligenza artificiale generativa finalizzati alla creazione di dati sintetici.»

3.13
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 2, aggiungere in fine: «L'applicazione di tali principi deve essere garantita anche in relazione ai modelli di intelligenza artificiale generativa finalizzati alla creazione di dati sintetici.».

3.14
Pellegrino, Sigismondi, Mancini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In tutti i processi decisionali critici supportati da sistemi di intelligenza artificiale, deve essere garantita la supervisione e l'intervento umano, al fine di preservare l'autonomia e la responsabilità decisionale delle persone.».

3.15
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 3, dopo le parole: «della conoscibilità,» *inserire le seguenti:* «della trasparenza,».

3.16
Russo, Sigismondi, Mancini

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando la sorveglianza e l'intervento umano».

3.17
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale devono promuovere la parità di genere. Le pubbliche amministrazioni e le imprese devono adottare misure per prevenire la riproduzione di ogni effetto distorsivo legato al genere nei sistemi di intelligenza artificiale e devono essere conformi con la classificazione del rischio stabilita dal Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale e garantire che i sistemi ad alto rischio siano soggetti a controlli specifici per prevenire discriminazioni di genere.».

3.18
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* I sistemi di intelligenza artificiale sviluppati o adottati in Italia devono supportare e promuovere la diversità linguistica del Paese e devono includere misure specifiche per assicurare che le minoranze linguistiche abbiano accesso a servizi e tecnologie in lingua madre, nel rispetto della classificazione del rischio e dei requisiti di trasparenza dell'AI Act».

3.19
Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà».

3.20
Sbrollini, Fregolent

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà».

3.21
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà.».

3.22
Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà».

3.23
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà».

3.24
Rosso

Al comma 4, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà».

3.25
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 4, dopo le parole: «e politica.», *inserire le seguenti:* «, e deve tener conto degli effetti sui livelli occupazionali, al fine di garantire il pieno rispetto dell'articolo 35 della Costituzione.».

3.26
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica».

3.27
Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica.».

3.28
Basso, Nicita, Irto, Fina

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica».

3.29
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica.».

3.30
Fregolent, Sbrollini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica».

Art. 4

4.1
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, dopo le parole: «lealtà dell'informazione.» *inserire le seguenti:* «, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e conoscibilità degli accordi di fornitura di sistemi di intelligenza artificiale.».

4.2
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ferme le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 4, n. 4 e dall'articolo 22, con particolare riguardo al comma 4 del citato articolo, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza»;

b) Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il rispetto degli obblighi di trasparenza impone che la piena conoscibilità debba intendersi riferita anche alle modalità di funzionamento del modello di IA utilizzato»;

c) Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Laddove i dati personali siano utilizzati per l'addestramento dei modelli di IA, la base giuridica legittimante tale trattamento deve essere costituita dal consenso espresso dell'interessato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, articolo 6 lettera *a)* e articolo 9 lettera *a)*»;

«3-*ter*. L'uso di sistemi di IA che creano o ampliano banche dati attraverso attività di trattamento dei dati personali mediante scraping online è sempre vietato, salvo che non si dimostri che gli interessati attinti da tale trattamento abbiano manifestato un consenso specifico per il perseguimento di queste specifiche finalità.»

d) Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «A tal fine, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi».

4.3
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 2, premettere alle parole: «L'utilizzo di sistemi» *le seguenti*: «Ferme le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 4, n. 4 e dall'articolo 22, con particolare riguardo al comma 4 del citato articolo,».

4.4
Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 2, dopo la parola: «in conformità» *aggiungere le seguenti:* «con il GDPR e».

4.5
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale che elaborano dati personali in modo discriminatorio o che possano pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, conformemente al GDPR e all'AI Act. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere accompagnato da un'analisi di impatto specifica, verificata dalle autorità competenti.».

4.6
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 3, sostituire le parole: «la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.» *con le seguenti:* «la piena conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.»

4.7
Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 3, sostituire le parole: «la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.» *con le seguenti:* «la piena conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.».

4.8
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 3, sostituire le parole da: «la facoltà di opporsi» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «la facoltà dell'interessato di esercitare i propri diritti e di intraprendere azioni in conformità con il diritto dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali e della riservatezza».

4.9
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 3, sostituire le parole: «non corretti» *con le seguenti:* «non autorizzati».

4.10
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il rispetto degli obblighi di trasparenza impone che la piena conoscibilità debba intendersi riferita anche alle modalità di funzionamento del modello di IA utilizzato».

4.11
Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'uso di sistemi di IA che creano o ampliano banche dati attraverso attività di trattamento dei dati personali mediante scraping online è sempre vietato, salvo che non si dimostri che gli interessati attinti da tale trattamento abbiano manifestato un consenso specifico per il perseguimento di queste specifiche finalità».

4.12
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Il trattamento dei dati personali del minore derivante dall'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 e in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il trattamento dei dati personali dei minori avviene in ogni caso in ossequio alle basi giuridiche previste dal Regolamento (UE) 2016/679 nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato.»

4.13

Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Il trattamento dei dati personali del minore derivante dall'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/679 e in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento dei dati personali dei minori avviene in ogni caso in ossequio alle basi giuridiche previste dal Regolamento (UE) 2016/679 nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato».

4.14
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Il trattamento dei dati personali del minore derivante dall'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/679 e in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo n. 196 del 2003».

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il trattamento dei dati personali dei minori avviene in ogni caso in ossequio alle basi giuridiche previste dal regolamento (UE) 2016/679 nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato».

4.15
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, per rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi».

4.16
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis.* Prima di implementare nuovi sistemi di intelligenza artificiale che possono avere un impatto significativo sulla vita dei cittadini, le amministrazioni pubbliche devono indire una consultazione pubblica e garantire il consenso informato, nel rispetto delle norme sul rischio stabilite dall'AI Act.»

4.17
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. È vietata la profilazione dei cittadini mediante sistemi di intelligenza artificiale a fini discriminatori o in violazione del principio di uguaglianza, in conformità con il GDPR (General Data Protection Regulation) e con il Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Le autorità competenti devono valutare e approvare i sistemi di profilazione, garantendo che siano progettati e utilizzati nel rispetto dei diritti fondamentali.».

4.18
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis.* Le tecnologie di intelligenza artificiale devono essere progettate in modo da rispettare i principi di minimizzazione dei dati e privacy by design, conformemente al GDPR e all'AI Act. È vietata la raccolta e l'elaborazione di dati personali oltre quanto strettamente necessario per il funzionamento del sistema di IA»

4.19
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. I sistemi di intelligenza artificiale che raccolgono, elaborano o utilizzano dati personali devono adottare misure specifiche per tutelare le comunità vulnerabili, inclusi bambini, anziani, persone con disabilità, e minoranze etniche, in conformità con il GDPR e le disposizioni dell'AI Act».

4.20
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«*4*-bis. Negli spazi di sperimentazione normativa di cui al comma 1, il riutilizzo di dati personali senza il consenso dell'interessato è ammesso a condizione che sia dimostrata l'impossibilità di effettuare la sperimentazione mediante l'impiego di dati anonimizzati, sintetici ed altri dati non personali.».

4.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*
(Informazione ai cittadini)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva una campagna di informazione rivolta ai cittadini sul tema dell'intelligenza artificiale con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza attorno alle implicazioni tecnologiche ed etiche, ai rischi e alle opportunità del fenomeno. La campagna si svolge attraverso il servizio pubblico televisivo, eventi in presenza e canali digitali.»

Art. 5

5.1
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, dopo le parole: «Lo Stato e le altre autorità pubbliche» *inserire le seguenti:* «, in stretta collaborazione con le Regioni,».

5.2
Sigismondi, Mancini

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «promuovono» *aggiungere le seguenti:* «lo sviluppo».

Conseguentemente, alla lettera d)*, dopo le parole:* «elevati standard in termini di» *inserire le seguenti:* «sicurezza e».

5.3
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «l'interazione uomo-macchina» *con le seguenti*: «l'interazione tra esseri umani e sistemi intelligenti».

5.4
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «economiche» *inserire le seguenti:* «e di supporto al tessuto nazionale produttivo fatto specialmente di micro, piccole e medie imprese,».

5.5
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «economiche» *inserire le seguenti:* «e di supporto al tessuto nazionale produttivo fatto specialmente di micro, piccole e medie imprese,».

5.6
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e agevolano gli investimenti pubblici e privati in data center e infrastrutture di rete, assicurando l'armonizzazione della fiscalità nazionale con le convenzioni OCSE e gli standard internazionali che riconoscono che tali infrastrutture non costituiscono, di per sè, una stabile organizzazione»;

b) *alla lettera* d), *dopo le parole:* «territorio nazionale» *inserire le seguenti:* «ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea».

5.7
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e agevolano gli investimenti pubblici e privati in data center e infrastrutture di rete, assicurando l'armonizzazione della fiscalità nazionale con le convenzioni OCSE e gli standard internazionali che riconoscono che tali infrastrutture non costituiscono, di per sè, una stabile organizzazione.».

5.8
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e agevolano gli investimenti pubblici e privati in data center e infrastrutture di rete, assicurando l'armonizzazione della fiscalità nazionale con le convenzioni OCSE e gli standard internazionali che riconoscono che tali infrastrutture non costituiscono, di per sé, una stabile organizzazione».

5.9
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e agevolano gli investimenti pubblici e privati in data center e infrastrutture di rete, assicurando l'armonizzazione della fiscalità nazionale con le convenzioni OCSE e gli standard internazionali».

5.10
Rosso

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «modelli di intelligenza artificiale» *inserire le seguenti:* «per finalità generali».

5.11
Rosso

Al comma 1, lettera d), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola*: «localizzazione» *con la seguente*: «conservazione»;

b) *dopo le parole:* «nonché modelli» *inserire le seguenti:* «fondativi nativamente allenati in lingua italiana».

5.12
Bergesio, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, lettera d), *apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sostituire la parola:* «localizzazione» *con la seguente:* «conservazione»;

b) *dopo le parole:* «nonché modelli» *inserire le seguenti:* «fondativi nativamente allenati in lingua italiana».

5.13
Sigismondi, Mancini

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «sul territorio nazionale» *inserire le seguenti:* «, le cui procedure di disaster recovery e business continuity siano implementate in data center posti sul territorio nazionale»*.*

5.14
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera d) *dopo le parole:* «sul territorio nazionale» *inserire le seguenti:* «o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti alla NATO o di Paesi terzi tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione,».

5.15
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, lettera d) *dopo le parole*: «territorio nazionale» *inserire le seguenti*: «ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea».

5.16
Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole*: «territorio nazionale» *inserire le seguenti*: «ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea».

5.17
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «territorio nazionale» *inserire le seguenti:* «ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea».

5.18
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno dell'Unione europea».

5.19
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, alla lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno dell'Unione europea».

5.20
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale di cui al primo periodo, scelti dalle pubbliche amministrazioni, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.»

5.21
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale di cui al primo periodo, scelti dalle pubbliche amministrazioni, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».

5.22
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale di cui al primo periodo, scelti dalle pubbliche amministrazioni, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».

5.23

Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «I fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale di cui al primo periodo, scelti dalle pubbliche amministrazioni, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».

5.24
De Priamo, Sigismondi, Mancini

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere le seguenti :*

«*d*-bis*)* promuovono la ricerca scientifica e tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale, incentivando l'innovazione e la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese, mediante l'istituzione di programmi di ricerca nazionali e internazionali, con un focus sulla sostenibilità e l'inclusività delle soluzioni sviluppate;

d-ter*)* promuovono la formazione continua e l'aggiornamento professionale, con l'obiettivo di sviluppare competenze avanzate nell'intelligenza artificiale e nelle sue applicazioni, inclusa l'istituzione di appositi percorsi formativi;

d-quater*)* integrano l'intelligenza artificiale nei programmi scolastici di istruzione primaria, secondaria e superiore, promuovendo corsi e attività didattiche;

d-quinquies*)* favoriscono la partecipazione delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle organizzazioni della società civile nei progetti di sensibilizzazione e formazione dei cittadini sui temi dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione responsabile, promuovendo attività educative e di orientamento, con particolare attenzione alle categorie sociali vulnerabili e alla riduzione del divario digitale».

5.25
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere le seguenti:*

«*d*-bis*)* promuovono l'uso dell'intelligenza artificiale per la valutazione e il monitoraggio della sicurezza strutturale di ponti, viadotti, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo le strade e le autostrade al fine di garantire un controllo costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali esistenti e intervenire tempestivamente per prevenire criticità e rischi per la sicurezza pubblica;

d-ter*)* incentivano l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale per il monitoraggio delle perdite idriche negli acquedotti su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di ottimizzare l'uso delle risorse idriche, ridurre le dispersioni e migliorare la gestione sostenibile delle risorse idriche in conformità con gli obiettivi di efficienza delle risorse naturali;

d-quater*)* garantiscono, attraverso l'adozione di strumenti di intelligenza artificiale, il monitoraggio della qualità dell'aria e la valutazione delle politiche pubbliche che sono in contrasto con gli impegni assunti a livello europeo e internazionale in materia di tutela dell'ambiente, e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi nazionali in materia di sostenibilità ambientale, di clima e di energia.»

5.26
Bergesio, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* nelle attività di approvvigionamento di soluzioni di intelligenza artificiale generativa impiegate in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici devono essere previsti criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di quelle soluzioni che garantiscono la conservazione e l'elaborazione dei dati critici presso data center posti sul territorio nazionale, nonché modelli fondativi nativamente allenati in lingua italiana in grado di assicurare elevati standard in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento».

5.27
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca.»

5.28
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire una crescita accelerata e sostenibile del settore dell'intelligenza artificiale, il Governo promuove l'adozione di incentivi fiscali, defiscalizzazione per gli investimenti in materia di intelligenza artificiale e ulteriori strumenti di cofinanziamento privato.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* pari a 1 milione di euro per ciascun anno 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.29
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Nei contratti pubblici che prevedono l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza sui criteri di selezione dei fornitori e sulle modalità di utilizzo dei sistemi, nel rispetto dei requisiti di trasparenza dell'AI Act».

5.30
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Le imprese private che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono impegnarsi a rispettare principi etici, incluso il rispetto dei diritti umani, la trasparenza e la sostenibilità, conformemente alle classificazioni di rischio e alle linee guida stabilite dal Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.».

5.31
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di favorire una crescita accelerata e sostenibile del settore dell'intelligenza artificiale, il Governo incoraggia lo sviluppo e la valorizzazione delle tecnologie di intelligenza artificiale italiane, promuovendo iniziative di integrazione delle eccellenze nazionali europee e internazionali, in collaborazione con enti di ricerca e imprese, sono definiti gli ambiti strategici di intervento per favorire un sistema nazionale competitivo e sostenibile.».

Art. 6

6.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Gli strumenti di intelligenza artificiale non sono utilizzati per il potenziamento o la realizzazione di armamenti offensivi.».

6.2
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1 dopo la parola: «diritti» *inserire la seguente:* «umani.».

6.3
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, dopo la parola: «diritti» *inserire la seguente:* «umani.».

6.4
Pellegrino, Sigismondi, Mancini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.».

6.5
Rosso

Al comma 2 dopo le parole: «modelli di intelligenza artificiale» *inserire le seguenti:* «*per finalità generali*».

6.6
Marton, Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Lo sviluppo e l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale da parte delle Forze armate e degli organismi di sicurezza nazionale devono essere limitati a scopi puramente difensivi e di protezione delle infrastrutture critiche. È vietato l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale che operano in maniera autonoma per la selezione e l'ingaggio di bersagli senza l'intervento diretto e il controllo umano.

3-*ter*. È istituito un comitato etico nazionale, composto da esperti in diritto umanitario, etica, tecnologia e rappresentanti della società civile, con il compito di monitorare e valutare lo sviluppo e l'uso di tecnologie di intelligenza artificiale nella difesa. Il comitato redige un rapporto semestrale presentato al Parlamento.».

6.7
Paroli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 10, comma 1, della legge 28 giugno 2024, n. 90, al capoverso lettera "*m*-bis*)*", dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il provvedimento deve, in ogni caso, garantire al predetto Centro ampia autonomia operativa e amministrativa, nonché assicurare che il Centro mantenga la sua funzione primaria di consulenza scientifica, disponibile per ogni ente della Pubblica Amministrazione tramite la stipula di apposite convenzioni. Il direttore del Centro e il comitato scientifico in esso costituito sono nominati congiuntamente dal direttore generale dell'Agenzia e dal presidente dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica, scelti tra esperti con elevata qualificazione scientifica nell'area di ricerca della crittografia."».

Art. 7

7.1
Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo le parole: «alla prevenzione» *inserire le seguenti:* «,alla diagnosi».

7.2
Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo le parole: «cura delle malattie,» *inserire le seguenti:* «al miglioramento della salute pubblica, al potenziamento della ricerca sanitaria, della diagnostica, della riabilitazione e dello sviluppo di farmaci,».

7.3
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario si conforma agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, fatti salvi gli utilizzi esclusi ai sensi del Paragrafo 1, secondo periodo, del citato articolo 50».

7.4
Fregolent, Sbrollini

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario si conforma agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, fatti salvi gli utilizzi esclusi ai sensi del Paragrafo 1, secondo periodo, del citato articolo 50».

7.5
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina

Al comma 3, dopo le parole: «di essere informato» *inserire le seguenti:* «e di esprimere il consenso informato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219,».

7.6
Russo, Sigismondi, Mancini

Al comma 3, sostituire le parole: «e sui vantaggi» *con le seguenti:* «, sui vantaggi e sul margine di errore».

7.7
Basso, Nicita, Irto, Fina

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale e di reinserimento lavorativo delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, numero 1) della legge 22 dicembre 2021, n. 227».

7.8
Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 4, dopo la parola: «l'accessibilità,» *inserire le seguenti*: «la mobilità indipendente e».

7.9
Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 4, dopo le parole: «inclusione sociale» *inserire le seguenti*: «e di reinserimento lavorativo».

7.10
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 22 dicembre 2021, n. 227» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62».

7.11
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La presente legge promuove lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali, psicologiche e culturali per una maggiore inclusione e accessibilità da parte delle persone con disabilità, anche mediante interventi di incentivazione, nonché mediante il riconoscimento di un'apposita

certificazione di qualità etica alle imprese che investono nei sistemi di intelligenza artificiale per le finalità di cui al presente comma.».

7.12
Fregolent, Sbrollini

Sopprimere il comma 6.

7.13
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 6 dopo le parole: «sistemi di intelligenza artificiale» *inserire le seguenti:* «classificati come ad alto rischio ai sensi del Regolamento europeo 2024/1689.».

7.14
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 6, dopo le parole: «sistemi di intelligenza artificiale» *inserire le seguenti:* «classificati come ad alto rischio ai sensi del Regolamento europeo 2024/1689.».

7.15
Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 6, sostituire la parola: «periodicamente» *con la seguente*: «sistematicamente».

7.16
Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 6, dopo la parola: «errori» *aggiungere le seguenti*: «e migliorare la sicurezza dei pazienti».

7.17
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù

All'articolo, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le modalità per la verifica dell'aggiornamento dei dati utilizzati da sistemi e modelli di intelligenza artificiale in ambito sanitario sono definite dal Governo sulla base di quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 22, al comma 2, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* identificazione delle modalità di verifica dell'aggiornamento dei dati utilizzati da sistemi e modelli di intelligenza artificiale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 della presente legge, attraverso la redazione di linee guida elaborate in seguito ad un confronto con i soggetti pubblici e privati interessati.».

7.18
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Le pubbliche amministrazioni e le strutture sanitarie che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono garantire che tali sistemi siano pienamente accessibili a tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità fisiche, sensoriali o cognitive, e conformemente ai requisiti di accessibilità dell'intelligenza artificiale».

Art. 8

8.1
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*:

«1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché dai

soggetti di cui all'articolo 70-*ter*, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione e nell'evoluzione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera g) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-*sexies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I trattamenti dei dati, anche personali, di cui al primo periodo sono dichiarati necessari ai fini di ricerca scientifica, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera j) del Regolamento (UE) 2016/679, e dagli articoli 110 e 110-*bis* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I medesimi trattamenti sono dichiarati di rilevante interesse pubblico o necessari ai fini di ricerca scientifica anche quando siano svolti dai soggetti di cui al primo periodo in collaborazione con imprese commerciali, purché tale collaborazione sia definita in accordi che garantiscano l'apertura e la trasparenza dei risultati della ricerca e della sperimentazione scientifica, nonché l'accessibilità degli stessi a condizioni eque, e che definiscano i rispettivi ruoli e i rapporti con gli interessati ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679.»;

b) *al comma 2, dopo le parole*: «l'uso secondario di dati personali,» *inserire le seguenti:* «raccolti presso l'interessato o presso terzi,»;

c) *al comma 3, sostituire la parola:* «interessati» *con la parola:* «competenti» *e dopo le parole:* «ove presenti,» *inserire le seguenti:* «delle eventuali imprese commerciali con le quali sono stipulati accordi ai sensi del comma 1 del presente articolo e dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/679»;

d) *sopprimere il comma 4.*

8.2

Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*:

«1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, di salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitari sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione dell'articolo 32 e dell'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 9, lettera g), del Regolamento UE 679/16 e nell'articolo 2-*sexies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti recanti le misure di garanzia a tutela dell'interessato, tra cui le Regole deontologiche previste all'articolo 106 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatta salva la facoltà del Garante per la protezione dei dati personali di adottare ulteriori misure a tutela dell'interessato»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «ai medesimi fini» *inserire le seguenti*: «e con la medesima base giuridica,» *e dopo il primo periodo aggiungere il seguente*: «L'uso secondario dei dati, come sopra descritto, è altresì consentito da parte di soggetti terzi a cui il titolare originario del trattamento comunichi dati personali privi degli elementi identificativi diretti per le finalità di cui al comma 1.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «e devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del Regolamento UE 679/16 nonché l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28 del predetto Regolamento, e possono essere iniziati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non oggetto di blocco disposto dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali» *con le seguenti:* «e sono soggetti alle misure di cui al comma 1 per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi degli interessati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/16 per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 24, 25, 32 e 35»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il Governo, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati sanitari, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di razionalizzare e consolidare la normativa sull'utilizzo dei dati personali in ambito sanitario con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) armonizzare la legislazione relativa all'utilizzo dei dati personali in ambito sanitario ivi ricompresi i casi disciplinati dall'articolo 110 e 110-*bis* del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;

2) semplificare la legislazione e le relative procedure;

3) aumentare l'efficienza e la competitività del Servizio Sanitario Nazionale».

8.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere le parole: «e privati,».

8.4

Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «senza scopo di lucro.».

8.5

Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «senza scopo di lucro.».

8.6

Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro» *inserire le seguenti:* «nonché dagli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS).».

8.7

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo le parole: «nella realizzazione» *inserire le seguenti:* «e sviluppo».

8.8

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo le parole: «sistemi di intelligenza artificiale» *inserire le seguenti:* «in ambito sanitario e di sviluppo di servizi alla persona e alle famiglie».

8.9

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole: «di sistemi di intelligenza artificiale,» *inserire le seguenti* «che non producano discriminazioni di genere in fase di ricerca e sperimentazione scientifica,».

8.10

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo la parola: «cura» *inserire le seguenti:* «e monitoraggio».

8.11

Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo le parole: «apparati medicali,» *inserire le seguenti:* «diagnostica per immagini,».

8.12

Ternullo

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa dell'interessato che può essere assolto anche mediante messa a disposizione di un'informativa generale sul sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è autorizzato l'uso secondario di dati personali, pseudonimizzati, anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del regolamento UE n. 679/2016, da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, qualora il rilevamento e la correzione delle distorsioni non sia possibile attraverso l'utilizzo di dati sintetici o anonimizzati.».

Conseguentemente inserire i seguenti commi:

«2-*bis*. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 193/03, è sempre consentito, previa informativa all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n.679/2016, il trattamento per finalità di anonimizzazione, anche mediante sintetizzazione, dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento UE n.679/2016.

2-*ter*. Il Ministro della Salute, con decreto non avente natura regolamentare, da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell'arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione mediante sintetizzazione di dati personali, di cui al comma 2-*bis*, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.».

8.13
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola*: «sempre»;
b) *sostituire le parole*: «elementi identificativi diretti» *con la seguente*: «pseudonimizzati»;
c) *dopo le parole*: «senza scopo di lucro» *aggiungere le seguenti*: «qualora il rilevamento e la correzione delle distorsioni non sia possibile attraverso l'utilizzo di dati sintetici o anonimizzati»;
d) *dopo il comma inserire i seguenti*:

«2-*bis*. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera *v)* del decreto legislativo 193/03, è sempre consentito, previa informativa all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento per finalità di anonimizzazione, anche mediante sintetizzazione, dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento UE n.679/2016.

2-*ter*. Il Ministro della Salute, con decreto non avente natura regolamentare, da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell'arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione mediante sintetizzazione di dati personali, di cui al comma 2-*bis*, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.».

8.14
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola* «sempre»;
b) *sostituire le parole:* «elementi identificativi diretti» *con la seguente:* «pseudonimizzati»;
c) *dopo le parole:* «senza scopo di lucro» *aggiungere le seguenti:* «qualora il rilevamento e la correzione delle distorsioni non sia possibile attraverso l'utilizzo di dati sintetici o anonimizzati»;
d) *dopo il comma inserire il seguente*:

«2-*bis*. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera *v),* del decreto legislativo 193/03, è sempre consentito, previa informativa

all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento per finalità di anonimizzazione, anche mediante sintetizzazione, dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento UE n.679/2016.».

8.15
Basso, Nicita, Irto, Fina

Alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di sviluppo di servizi alla persona e alle famiglie».

8.0.1
Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*
(Sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari)

1. Al fine di promuovere e sostenere le politiche per la salute dei cittadini, la ricerca in materia sanitaria e di assicurare il diritto alla riservatezza, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto per definire le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di ventiquattro mesi, prorogabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, ed è caratterizzata da adempimenti semplificati e proporzionati alle attività da svolgere, nonché da requisiti e tempi ridotti delle procedure autorizzative.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per determinare:

a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
b) i perimetri di operatività;
c) gli obblighi informativi;
d) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
e) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

4. I criteri di cui al comma 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici, hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore dei cittadini. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dal decreto di cui al comma 1.

5. L'ammissione alla sperimentazione di cui al presente articolo può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza.

6. Il Garante per la protezione dei dati personali redige annualmente una relazione d'analisi sul settore sanitario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al presente articolo e segnalando eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per la tutela della riservatezza.

7. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato dati sanitari con il compito di individuare gli obiettivi della sperimentazione di cui al presente articolo, definirne i programmi e formulare proposte per favorire l'utilizzo dei dati sanitari in un'ottica di sviluppo della ricerca, della programmazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria.

8. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro della salute, il Garante per la protezione dei dati personali, il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il presidente

dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quattro professori ordinari, di cui almeno uno di igiene e medicina preventiva e uno di diritto dell'economia competenti in materia di ricerca sanitaria e di valutazione dei dati nominati dal Ministro della salute e un rappresentante delle associazioni dei pazienti. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 9

9.1

Zullo, Sigismondi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso articolo 12*-bis*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, è istituita presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) una piattaforma di intelligenza artificiale realizzata nell'ambito dell'investimento 1.2.2.4 "Intelligenza artificiale" della Missione 6 Componente 1 del PNRR. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità dei dati personali effettuati tramite la piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite ad AGENAS in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD). La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12, comma 2 lettere *a)* e *a*-bis*)*:

a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita;
b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case di Comunità e di conseguenza alle attività di autocura;
d) ai professionisti sanitari e agli utenti per il supporto nelle attività di tipo organizzativo e amministrativo nel contesto sanitario.

I dati generati all'interno della Piattaforma di cui al primo periodo possono essere raccolti, elaborati e analizzati da AGENAS per le finalità di cui all'articolo 12 comma 2 lettera *c)* e comma 15-*quater*.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12, comma 2 lettera *b)*, AGENAS si avvale di una commissione paritetica composta dalla medesima e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in qualità di Commissione nazionale per la sanità digitale per le attività di studio e ricerca. La Commissione sarà composta dal Direttore Generale di AGENAS in qualità di coordinatore, dal Presidente ISS e da quattro componenti di cui due di nomina AGENAS e due di nomina ISS.»;

2) *al comma 1, capoverso articolo 12*-bis*, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «trattamento dei dati raccolti» *inserire la seguente:*«, gestiti» *ed aggiungere infine le seguenti parole:* «AGENAS attraverso un provvedimento specifico di delega, condivide i dati con l'ISS specificatamente per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b)*.»;

3) *al comma 2, secondo periodo, dopo la parola:* «(AGENAS),» *inserire le seguenti*: «e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS)»; *e sostituire la parola:* «provvede» *con la seguente*: «provvedono».

9.2

Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 12-bis*, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «soggetti» *con le seguenti:* «soggetti autorizzati»;
b) al comma 2, dopo le parole: «Agenzia nazionale per la sanità digitale» *aggiungere le seguenti:* «, sentito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID*).*».

9.3

Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia nazionale per la sanità digitale» *aggiungere le seguenti:* «, sentito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID*).*» *e sostituire la parola:* «soggetti» *con le seguenti:* «soggetti autorizzati».

9.4
Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, capoverso «*12*-bis»*, comma 2, dopo le parole:* «di cura» *inserire le seguenti:* «e la presa in carico».

9.5
Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, capoverso «*12*-bis»*, comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Per le finalità di cui al presente comma, la piattaforma garantisce la protezione dei dati, sicurezza dei pazienti e trasparenza delle logiche algoritmiche».

9.6
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 1, capoverso «*12*-bis», *comma 2, lettera* a), *dopo la parola:* «assistita» *aggiungere le seguenti:* «con suggerimenti non vincolanti».

9.7
Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Alcuni sistemi di intelligenza artificiale possono avere un impatto significativo sulla sfera giuridica dei lavoratori. A tal fine, fermi gli obblighi di trasparenza informativa nei confronti del lavoratore anche sulle modalità di funzionamento del modello di IA eventualmente implementato e fermo il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE 2024/1689 connessi all'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, devono sempre essere intesi tali quelli impiegati:

a) nel settore dell'occupazione;
b) nell'accesso al lavoro, in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone;
c) nella gestione dei lavoratori e, in particolare, utilizzati per l'adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro, ivi inclusa la promozione e la cessazione del rapporto; per l'assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali; per il monitoraggio o la valutazione del lavoratore;

d) nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori».

9.8
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di supporto di cui al comma 2.».

9.9
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nel rispetto delle esigenze di resilienza infrastrutturale e sicurezza dei dati, è prevista la geolocalizzazione nazionale o europea dei data center che trattano dati sensibili, prevedendo specifici criteri che ne assicurino la sostenibilità energetica e la tutela della privacy degli utenti. Il Governo, sentite le parti sociali e gli enti locali competenti, definisce le linee guida necessarie per la corretta applicazione di tale disposizione.»

9.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*
(Istituzione di una Commissione nazionale per la ricerca e sperimentazione clinica con l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale)

1. Al fine di rendere più efficienti le attività di prevenzione, diagnosi, trattamento e monitoraggio delle malattie, migliorare la sorveglianza della salute pubblica, rafforzare l'erogazione dei servizi sanitari, potenziare la ricerca sanitaria e lo sviluppo di farmaci e di garantire tecnologie avanzate nel settore sanitario è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale dell'analisi e della ricerca clinica, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante dell'ISS, da un rappresentante dell'AIFA, da un rappresentante dell'AGENAS, da tre rappresentanti delle regioni e da tre rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati maggiormente rappresentativi. La Commissione, ha il compito di valutare l'integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale attraverso:

a) la predisposizione di Linee Guida nazionali riguardanti le modalità di integrazione e il corretto utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nella diagnostica, in accordo con le società scientifiche di riferimento;
b) la creazione di un osservatorio nazionale permanente presso il Ministero della Salute, per il monitoraggio delle performance dei sistemi di intelligenza artificiale immessi sul mercato;
c) la predisposizione di moduli formativi universitari e post-universitari per migliorare le conoscenze e competenze in materia di intelligenza artificiale del personale medico e delle professioni sanitarie;
d) lo sviluppo di nuovi trattamenti e potenziali terapie innovative;
e) lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale come supporto al personale medico per ottimizzare la gestione di un numero maggiore di pazienti, velocizzando diagnosi e trattamenti personalizzati;
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.».

Art. 10

10.1
Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 1, dopo le parole «è impiegata» *inserire le seguenti:* «nell'ambito dei rapporti di lavoro in corso».

10.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole: «condizioni di lavoro» *inserire le seguenti:* «migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali.».

10.3
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita

Al comma 1, dopo la parola «lavoratori» *inserire le seguenti* «e la sicurezza sui luoghi di lavoro».

10.4
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, dopo le parole: «la qualità delle prestazioni lavorative», *inserire le seguenti*: «, la sicurezza sul lavoro».

10.5
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «delle persone».

10.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Unione europea»*, aggiungere le seguenti:* «, nonché per contrastare il lavoro irregolare, le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro».

10.7
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le imprese, sia pubbliche sia private, adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile, consapevole e volte a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori».

10.8
Basso, Nicita, Irto, Fina

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere preceduto da un confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.».

10.9
Fregolent, Sbrollini

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'intelligenza artificiale» *con le seguenti:* «di sistemi di intelligenza artificiale classificati come ad alto rischio ai sensi del Regolamento europeo 2024/1689».

10.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, dopo le parole: «è tenuto a informare»*, inserire le seguenti:* «, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i rappresentanti dei lavoratori,».

10.11
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il lavoratore» *inserire le seguenti:* «in essere o in via di assunzione, i lavoratori in somministrazione o in collaborazione, » *e sostituire le parole:* «e con le modalità di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.» *con le seguenti:* «e con le modalità di cui agli articoli 1-*bis* e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.».

10.12
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 2, dopo la parola: «lavoratore» *inserire le seguenti:* «e le organizzazioni sindacali».

10.13
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 2, dopo la parola: «lavoratore», *inserire le seguenti:* «e le organizzazioni sindacali».

10.14
Sigismondi, Mancini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per le decisioni basate sull'uso dell'intelligenza artificiale e per quelle automatizzate delle piattaforme, il lavoratore ha diritto di conoscere le ragioni della decisione e di chiederne la revisione umana in sede di apposita procedura di conciliazione.».

10.15
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, la parola "integralmente" è soppressa.».

10.16
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo le informazioni previste dal comma 1 e dai punti a) e b) del comma 2."».

10.17
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Gli atti adottati dal datore di lavoro o dal committente sulla base di indicazioni ottenute mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati senza aver adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 2 sono nulli e inutilizzabili per qualsiasi fine. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno materiale e immateriale, da liquidarsi anche in via equitativa.».

10.18
Mazzella, Guidolin, Castellone

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce la protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori nel rispetto del diritto anti-discriminatorio dell'Unione europea.

3-*bis*. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono forme di monitoraggio a cadenza biennale dell'impatto dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale come definiti nel Regolamento (UE) n. 2024/1689 -sui diritti fondamentali dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche avvalendosi di esperti scelti di comune accordo. I report di tale monitoraggio sono trasmessi alle Autorità interne responsabili del controllo sull'utilizzazione dell'intelligenza artificiale ed al Garante della privacy.».

10.19
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'uso dell'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro può avvenire a condizione che siano rispettati i diritti inviolabili del lavoratore in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità del diritto dell'Unione europea»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il datore di lavoro, al fine di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale del personale, assicura la formazione continua dei lavoratori adibiti a mansioni per le quali si richiede l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza e la loro istruzione, tenendo, altresì, conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di intelligenza artificiale devono essere utilizzati.».

10.20
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita

Al comma 3, sostituire le parole: «L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce» *con le seguenti:* «L'intelligenza artificiale può essere di supporto nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro, anche in fase di selezione del personale e deve garantire».

10.21
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, dopo le parole: «gestione del rapporto di lavoro»*, inserire le seguenti:* «, previo confronto e parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dei rappresentanti dei lavoratori,» *e dopo le parole:* «sociali ed economiche,» *inserire le seguenti:* «nonché la libertà di adesione ad una organizzazione sindacale,».

10.22
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 3, dopo la parola: «dell'orientamento sessuale», *inserire le seguenti:* «dell'appartenenza ad una organizzazione sindacale,».

10.23
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 3, dopo le parole: «dell'orientamento sessuale», *inserire le seguenti:* «dell'appartenenza ad una organizzazione sindacale,».

10.24
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La responsabilità della gestione dei rapporti di lavoro resta in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, che ne ha la responsabilità.».

10.25
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per migliorare le condizioni di lavoro, per acquisire le competenze necessarie allo svolgimento di una nuova mansione (upskilling) e per aggiornare le proprie conoscenze per l'esecuzione del proprio ruolo (reskilling) in considerazione del rapido progresso tecnologico in cui si sviluppa l'intelligenza artificiale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con uno o più decreti i corsi di formazione per acquisire competenze per lo svolgimento di una nuova mansione (upskilling) e per aggiornare le proprie conoscenze per l'esecuzione del proprio ruolo (reskilling). Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.26
Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il datore di lavoro, al fine di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale del personale, assicura la formazione continua dei lavoratori adibiti a mansioni per le quali si richiede l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, prendendo

in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza e la loro istruzione, tenendo, altresì, conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di intelligenza artificiale devono essere utilizzati».

10.27
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I lavoratori dipendenti o autonomi oggetto di una decisione adottata dal datore di lavoro o dal committente sulla base dell'output di un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689 che produca effetti giuridici o in modo analogo incida significativamente su tali soggetti in un modo che questi ritengano avere un impatto negativo sulla loro salute, sulla sicurezza o sui loro diritti fondamentali hanno il diritto di ottenere dal datore di lavoro o dal committente spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di intelligenza artificiale nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata. Tale disposizione si applica anche in caso di utilizzo dei sistemi decisionali e di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.».

10.28
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Viene riconosciuta nel Garante per la protezione dei dati personali l'Autorità di tutela dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

10.29
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono introdurre la figura del Rappresentante dei lavoratori per i rischi derivanti dall'uso dei sistemi di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689 e dei sistemi di cui al comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, denominato RLSR, da eleggersi ogni tre anni. Al RLSR devono essere fornite le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.».

10.30
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale introducono specifiche procedure di conciliazione sindacale ex articolo 412-*ter* del codice di procedura civile, per esaminare, in un tempo ragionevole, le doglianze relative all'utilizzazione dei sistemi di cui al primo comma dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689. I contratti collettivi stabiliscono le modalità di accesso alle procedure, la composizione dei collegi di conciliazione sindacale e l'ascolto dei rappresentanti dei lavoratori per i rischi derivanti dai sistemi di decisione e monitoraggio automatizzato. Le predette procedure assicurano la garanzia di un riesame umano ove la doglianza riguardi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.».

10.31
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È riconosciuto ai lavoratori il diritto di accesso e di contestazione rispetto alle decisioni prese mediante sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto delle linee guida per la trasparenza e la responsabilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

10.32
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È fatto divieto di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale che discriminino i lavoratori sulla base di sesso, età, origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale, opinioni politiche o condizioni personali, sociali ed economiche, conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

10.33
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le imprese che intendono sostituire lavoratori con sistemi di intelligenza artificiale devono notificare la decisione con almeno sei mesi di anticipo ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali. Devono inoltre garantire che i sistemi adottati rispettino le norme di sicurezza e trasparenza del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

10.34
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per la profilazione dei cittadini ai fini della determinazione delle polizze assicurative in modo discriminatorio o non trasparente, conformemente ai requisiti del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

10.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.
(Tutela dei lavoratori in caso di violazione del Regolamento (UE) 2024/1689)

1. Gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale che vi abbiano interesse anche in relazione al proprio statuto possono agire a tutela degli interessi dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli. 2222 e ss. del Codice civile, in relazione all'utilizzazione dei sistemi di cui al comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689.

2. L'azione è promossa con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale del lavoro nel circondario ove è ubicata la sede dell'organismo che promuove l'azione collettiva.

3. Il giudice può avvalersi della prova statistica e degli effetti della prova presuntiva semplificata e può disporre di consulenza tecnica.

4. Il giudice assume sommarie informazioni e decide la causa con decreto motivato. Il provvedimento che accoglie la domanda ordina il blocco dei trattamenti ritenuti illegittimi, adotta ogni altro provvedimento idoneo ad evitare analoghe condotte e dispone un piano per rimuovere gli effetti dannosi prodotti, sentiti la parte sindacale ricorrente ed il rappresentante dei lavoratori per i rischi per l'uso dei sistemi automatizzati. Il provvedimento è inviato al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli. 413 e seguenti del codice di procedura civile.».

Art. 11

11.1
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine di» *fino a:* «politiche sociali» *con le seguenti:* «Al fine di massimizzare i benefici e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi dai rischi collegati all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il raccordo e la partecipazione attiva e diretta di tutte le Regioni,».

11.2
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i rischi» *inserire le seguenti:* «e assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di terzi dai rischi» *e dopo le parole:* «in ambito lavorativo,» *inserire le seguenti:* «fissarne i criteri di utilizzo a garanzia della sicurezza e della *privacy* dei lavoratori,».

11.3
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Osservatorio»*, aggiungere le seguenti:* «d'intesa con le organizzazioni ambientaliste e sindacali maggiormente rappresentative e i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori,»

11.4
Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Osservatorio»*, aggiungere le seguenti:* «d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i rappresentanti dei lavoratori,».

11.5
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'Osservatorio deve, inoltre, garantire la tutela del lavoro creativo e promuovere la formazione di nuove professionalità. Il comitato deve avere il compito di assicurare un intervento umano significativo sia per le decisioni riguardanti i lavoratori, sia per il risultato delle prestazioni dei lavoratori.».

11.6
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «. L'Osservatorio deve, inoltre, garantire la tutela del lavoro creativo e promuovere la formazione di nuove professionalità. Tale comitato deve avere il compito di assicurare un intervento umano significativo sia per le decisioni riguardanti i lavoratori, sia per il risultato delle prestazioni dei lavoratori.».

11.7
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative».

11.8
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 2 dopo la parola: «componenti,», *aggiungere le seguenti:* «che non possono escludere le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria,».

11.9
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 2, dopo la parola: «componenti,», *aggiungere le seguenti:* «che non possono escludere le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria».

11.10
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù

Al comma 2, dopo le parole: «e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1.» *aggiungere le seguenti*: «Tra i componenti dell'Osservatorio sono previsti i rappresentanti delle categorie produttive maggiormente rappresentative.».

11.11
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e il funzionamento dell'osservatorio nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, a*ll'articolo 26, sostituire le parole: «dell'articolo 19», *con le seguenti:* «degli articoli 11 e 19».

Art. 12

12.1
Basso, Nicita, Irto, Fina

Sopprimere l'articolo.

12.2
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Sopprimere l'articolo.

12.3
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

12.4
Fregolent, Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

12.5
Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «attività strumentali e di supporto all'attività professionale» *aggiungere le seguenti:* «incluse, ma non limitate ad attività di analisi dati, ricerca documentale e gestione operativa, senza che tali attività sostituiscano l'essenza intellettuale della prestazione d'opera».

12.6
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, dopo le parole: «e di supporto all'attività professionale e», *inserire la seguente*: «comunque».

12.7
Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 1, sostituire le parole: «prevalenza del lavoro intellettuale» *con le seguenti:* «il mantenimento della supervisione diretta e costante del professionista, assicurando che l'apporto dei sistemi di intelligenza artificiale non alteri la qualità intellettuale e personale della prestazione.».

12.8
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L' utilizzazione dei sistemi di intelligenza artificiale, le modalità di uso delle medesime, la indicazione precisa della parte dell'opera eseguita con sistemi di intelligenza artificiale sono comunicate, in sede di conferimento dell'incarico o comunque prima della

esecuzione delle stesse, al destinatario della prestazione intellettuale, il quale ha facoltà di chiedere la esecuzione dell'opera con esclusivo lavoro intellettuale. In ogni caso, l'utilizzo del materiale prodotto da sistemi di intelligenza artificiale è imputabile al professionista intellettuale, indipendentemente dal livello di automazione raggiunto dal sistema. È vietato qualsiasi utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non validati ai sensi del Regolamento UE 1986/24.».

12.9
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il professionista che si avvalga di sistemi di intelligenza artificiale per lo svolgimento della propria prestazione garantisce, anche al fine di assicurare il rapporto fiduciario che intercorre con il proprio cliente, la piena paternità di quanto prodotto, assumendosi ogni correlata responsabilità.».

12.10
Nave, Di Girolamo, Sironi

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il professionista che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale per lo svolgimento della propria prestazione garantisce, anche al fine di assicurare il rapporto fiduciario che intercorre con il proprio cliente, la piena paternità di quanto prodotto, assumendosi ogni correlata responsabilità.».

12.11
Bazoli, Basso, Irto, Fina, Nicita, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il professionista informa il cliente dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella realizzazione della prestazione intellettuale. L'omessa informazione è valutata ai fini deontologici»;

dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. In ogni caso, l'utilizzo del materiale prodotto da sistemi di intelligenza artificiale è imputabile al professionista intellettuale, indipendentemente dal livello di automazione raggiunto dal sistema.

2-*ter*. È vietato qualsiasi utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non validati ai sensi del Regolamento UE 1986/24».

12.12
Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il ricorso agli strumenti di intelligenza artificiale non deve sostituire il contributo intellettuale e creativo individuale dei professionisti che vanno tutelati dagli usi impropri della stessa, assicurando che l'adozione tecnologica sia utilizzata per migliorare e non sostituire l'apporto umano e le competenze distintive».

12.13
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. La comunicazione di cui al comma precedente costituisce obbligazione professionale e va redatta in forma scritta, sottoscritta dal cliente e conservata dal professionista a pena di nullità del contratto.

2-*ter*. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di comunicazione. L'uso di sistemi di intelligenza artificiale dovrà essere oggetto di separata indicazione sul compenso professionale.».

12.14
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di tutelare il principio di personalità della prestazione e garantire standard qualitativi, le piattaforme di intermediazione di servizi professionali sono tenute a verificare la qualifica professionale e la conformità ai requisiti nazionali ed europei del professionista.».

12.15
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* I titolari del diritto d'autore possono manifestare il proprio dissenso (*opt-out*) per impedire l'estrazione di testo e dati dalle loro opere per finalità commerciali.».

12.0.1
Di Girolamo, Nave, Sironi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, il seguente:*

«**Art 12-*bis***
(Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionale e delega al Governo per l'individuazione di un sistema di certificazione)

1. Per la tutela delle prestazioni professionali, il Governo è delegato ad adottare con decreto ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore, della presente legge, un sistema di certificazione dell'intervento umano nella prestazione professionale, in particolare per le intermediazioni digitali, per la prevenzione dell'abuso di intelligenza artificiale nel mercato delle prestazioni intellettuali anche con il supporto delle autorità competenti.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche previste a legislazione vigente».

12.0.2
Di Girolamo, Nave, Sironi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, il seguente:*

«Art. 12-*bis*
(Disposizioni in materia della libertà professionale nella gestione della prestazione)

1. Al fine di garantire la libertà professionale nella gestione della prestazione, l'impiego di algoritmi per determinare le condizioni economiche e di visibilità dei servizi offerti non deve pregiudicare la libertà del professionista, né ostacolare la sua indipendenza nella gestione della prestazione.».

Art. 13

13.1
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Basso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13
(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni in relazione al tipo di provvedimento o al tipo di procedura di affidamento motivano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo nonché l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, del perseguimento di obiettivi di universalità, affidabilità, efficienza, economicità, non discriminazione, qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità e comprensibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

2. L'utilizzo motivato dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività amministrativa, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale del soggetto competente all'adozione del provvedimento o del responsabile del procedimento. Nel provvedimento sono specificate le motivazioni e le finalità che giustificano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è attestata dal soggetto competente all'adozione del provvedimento o dal responsabile del procedimento la conoscibilità e comprensività dell'algoritmo e la non esclusività della decisione algoritmica.

3. È escluso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la generazione di testi di qualsiasi tipologia.

4. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.».

13.2
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, sostituire le parole: «e la quantità»*, con le seguenti:* «quantità e efficienza,».

13.3
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, sostituire le parole: «e la quantità»*, con le seguenti:* «quantità e efficienza,».

13.4
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, dopo la parola: «funzionamento», *aggiungere le seguenti*: *«,* utilizzo, anche indiretto*,».*

13.5
Guidolin, Mazzella, Castellone

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale basate su software source e modelli open source e open weights, al fine di garantire la trasparenza, l'auditabilità e la sicurezza dei sistemi adottati.».

13.6
Zullo, Sigismondi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Al fine di assicurare la continuità dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività e favorire una ordinata migrazione dei servizi, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al primo periodo, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026, alle medesime condizioni, su richiesta dell'amministrazione contraente. Le amministrazioni che si avvalgono della proroga di cui al terzo periodo possono recedere anticipatamente dai contratti prorogati per aderire ai contratti del nuovo strumento di acquisto e di negoziazione per la fornitura di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività.».

13.0.1
Nave, Di Girolamo, Sironi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale in ambito scolastico)

1. Al fine di rendere più efficienti l'acquisizione di competenze, ovvero le attività di apprendimento, divulgazione, consultazione e predisposizione di testi scritti, nonché la più riuscita integrazione tra le capacità di sintetizzare e interpretare delle intelligenze artificiali "generative" con la creatività, la capacità di scrittura, l'ideazione e la riflessione proprie della conoscenza umana, presso il Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un tavolo tecnico finalizzato alla predisposizione di linee-guida da somministrare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché all'adozione di meccanismi di controllo e di *governance* vòlti ad assicurare, nel pieno diritto di ciascuno alla libertà cognitiva, che l'operato delle intelligenze artificiali rimanga sempre allineato e conforme, da un punto di vista etico e pragmatico, agli obiettivi e ai valori umani.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e i principî per la composizione, la progettazione e il cronoprogramma dei lavori del tavolo tecnico, di cui al comma 1».

13.0.2

Pirondini, Mazzella, Guidolin, Castellone

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Personale docente e studenti)

1. Il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con enti specializzati, istituzioni universitarie e specialisti di settore, realizza un programma di corsi, fruibile da piattaforma online dedicata, rivolto a docenti e studenti delle scuole pubbliche, al fine di promuovere la comprensione e l'adozione consapevole degli strumenti di intelligenza artificiale.

2. Al fine di incentivare la partecipazione, ai docenti sono riconosciuti crediti formativi validi per la progressione professionale, agli studenti certificazioni digitali utili per il *curriculum* scolastico e lavorativo.».

13.0.3

Di Girolamo, Nave, Sironi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*

(Programmi formativi e reti di impresa)

1. Lo Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali promuovono programmi formativi destinati a sviluppare competenze digitali focalizzate sull'intelligenza artificiale e favoriscono la formazione digitale continua per i lavoratori coinvolti nel processo di utilizzo di tali tecnologie, anche mediante la collaborazione con università e centri di formazione;

b) favoriscono modelli di cooperazione tra piccole e medie imprese volti a costituire reti di impresa al fine di accrescere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche previste a legislazione vigente.».

13.0.4

Di Girolamo, Nave, Sironi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale in materia di pianificazione, costruzione e monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche)

1. L'intelligenza artificiale e l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate, possono essere utilizzate per la raccolta, la centralizzazione, la storicizzazione, il monitoraggio operativo delle infrastrutture e la sorveglianza delle stesse e del territorio per raccogliere, anche in tempo reale, sia le informazioni provenienti da soggetti differentemente coinvolti sia per la mitigazione del rischio legato all'aumento degli eventi climatici estremi.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui al precedente comma, dispone con decreto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i principi e le modalità di acquisizione delle informazioni.».

13.0.5
Nave, Di Girolamo, Sironi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 13-*bis*
(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale per il rischio arrecato al patrimonio culturale dai cambiamenti climatici)

1. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica può utilizzare sistemi di intelligenza artificiale finalizzati alla identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici.

2. I dati, di cui al comma 1, confluiscono presso il Ministero della cultura, in un'infrastruttura digitale, unica e *open*, di materiali afferenti il patrimonio culturale, denominata «Carta del rischio del patrimonio culturale», razionalizzando le informazioni già disponibili e acquisendone di nuove attraverso l'impiego delle più recenti tecnologie informatiche e satellitari, garantendo al tempo stesso l'interoperabilità, la condivisione delle informazioni, la fruibilità pubblica e l'accesso.

3. L'identificazione e la classificazione, di cui al comma 1, è vòlta, oltre che alla salvaguardia e alla tutela dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ad agevolare la pianificazione paesaggistica, ovvero uno scenario entro cui attuare le politiche di transizione ecologica affinché, da parte di tutte le Regioni, si giunga tempestivamente all'approvazione, d'intesa con lo Stato, dei piani paesaggistici regionali, dando così seguito alle intese intercorse e ai conseguenti lavori di co-pianificazione intrapresi tra le Regioni e gli uffici ministeriali anche per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 3, sono definiti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, da adottarsi dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica i termini e le modalità di attuazione ed utilizzo.

4. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale può essere impiegato per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, nonché a proseguire con le politiche di miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica, di ristrutturazione e sanificazione degli edifici che ospitano archivi, musei, enti e istituzioni culturali pubbliche o a cui è riconosciuto interesse pubblico, anche con finalità di controllo, conservazione e salvaguardia dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificato in 3 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.6
Di Girolamo, Nave, Sironi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale per la sostenibilità ambientale delle città)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita nei centri urbani, di ridurre l'inquinamento atmosferico, di attuare programmi di trasporto ecosostenibili e più efficienti, in conformità con gli obiettivi fissati dall'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 obiettivo 11, le pubbliche amministrazioni, possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per offrire migliori condizioni di trasporto pubblico e privato.

2. Il ricorso alla intelligenza artificiale per la sostenibilità urbana si esplica anche mediante la raccolta, la elaborazione e la condivisione di dati pubblici e privati che consentono in tempi brevi l'attuazione di nuove linee del trasporto pubblico e l'ottimizzazione di quelle esistenti anche in base alla crescita demografica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati mediante sistemi di intelligenza artificiale sono raccolti e trattati in conformità col diritto dell'Unione Europea in materia di dati personali e di tutela alla riservatezza.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con decreto i principi e le modalità di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni e stabilisce, eventualmente, la realizzazione di una banca dati informatica contenente i dati di cui al comma 2.».

13.0.7
Nave, Di Girolamo, Sironi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*
(Disposizioni in materia di prevenzione di eventi calamitosi)

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è consentito per la elaborazione di modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che consentano di prevedere, con un minor margine di errore, eventi calamitosi.

2. Le pubbliche amministrazioni coinvolte possono utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale per la realizzazione, l'aggiornamento e l'interoperabilità dell'intero territorio nazionale di banche dati e quadri conoscitivi inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico e geochimico.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e 2, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto in cui sono stabilite le modalità di elaborazione dei modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».

13.0.8
Lorefice, Di Girolamo, Nave

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*
(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
b) indice di delittuosità del comune;
c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo Convergenza Italia.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 14

14.1
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Basso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.
(Uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri disciplina, con regolamento delegato, l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari. Il regolamento è adottato previa intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.».

14.2
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.».

14.3
Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.».

14.4
Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

14.5
Sigismondi, Mancini

Al comma 1, dopo le parole: «lavoro giudiziario*,*» *inserire le seguenti:* «ad esclusione dell'attività giurisdizionale*,*».

14.6
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «Il Ministero della Giustizia» *aggiungere le seguenti*: *«,* acquisiti i pareri del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense,»;

b) *dopo la parola:* «disciplina» *aggiungere le seguenti*: *«,* certifica e sorveglia»*.*

14.7

Basso, Bazoli, Nicita, Irto, Fina, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, dopo le parole: «uffici giudiziari ordinari»*, aggiungere le seguenti:* «Per le altre giurisdizioni l'impiego è disciplinato dallo stesso Ministero della Giustizia di concerto con i Ministeri rispettivamente competenti, perseguendo tendenzialmente l'uniformità fra le relative discipline in conformità ai principi dei rispettivi ordinamenti.».

14.8

Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, dopo le parole: «uffici giudiziari ordinari»*, aggiungere le seguenti:* «Per le altre giurisdizioni l'impiego è disciplinato dallo stesso Ministero della Giustizia di concerto con i Ministeri rispettivamente competenti, perseguendo tendenzialmente l'uniformità fra le relative discipline in conformità ai principi dei rispettivi ordinamenti.».

14.9

Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le altre giurisdizioni l'impiego è disciplinato dallo stesso Ministero della Giustizia di concerto con i Ministeri rispettivamente competenti, perseguendo tendenzialmente l'uniformità fra le relative discipline in conformità ai principi dei rispettivi ordinamenti.».

14.10

Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 2, sostituire la parola: «sempre» *con la seguente*: «esclusivamente».

14.11

Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «È sempre riservata» *inserire le seguenti*: «in via esclusiva»;

b) *dopo il comma aggiungere i seguenti*:

«2-*bis*. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito giudiziario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori nei risultati di ricerca ottenuti.

2-*ter*. I magistrati, gli avvocati e gli operatori dell'attività giudiziaria devono avere indistintamente accesso agli stessi sistemi di intelligenza artificiale ed ai relativi dati.».

14.12

Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 2, dopo le parole: «È sempre riservata»*, inserire le seguenti:* «in via esclusiva».

14.13

Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 2, dopo le parole: «È sempre riservata»*, inserire le seguenti* «in via esclusiva».

14.14

Basso, Bazoli, Nicita, Irto, Fina, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 2, dopo le parole: «È sempre riservata»*, inserire le seguenti:* «in via esclusiva».

14.15

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2*-bis*.* L'uso di sistemi e modelli di intelligenza artificiale in violazione delle disposizioni precedenti costituisce ipotesi di responsabilità del magistrato ai sensi dell'art. 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117*.*

2-ter. Per le giurisdizioni diverse da quella ordinaria l'impiego e` disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti, in conformità ai principi stabiliti nel presente articolo*.*

2-quater. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario, è istituito presso il Ministero della Giustizia l'Osservatorio permanente per l'uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giurisdizionale con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario, monitorarne l'impatto, collabora con le Autorità competenti alla realizzazione di sistemi e modelli compatibili con le garanzie costituzionali e con il principi del giusto processo*.*

2-quinquies. L'Osservatorio di cui al comma 2.quater è presieduto dal Ministro della Giustizia o da un suo rappresentante; ne sono membri di diritto il primo presidente dalla Corte di Cassazione, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense. Con propri decreti, il Ministro della Giustizia individua gli ulteriori componenti e le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

14.16
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito giudiziario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori nei risultati di ricerca ottenuti.

2-*ter*.1. I magistrati, gli avvocati e gli operatori dell'attività giudiziaria devono avere indistintamente accesso agli stessi sistemi di intelligenza artificiale ed ai relativi dati.»

14.17
Basso, Nicita, Irto, Fina

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito giudiziario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori nei risultati di ricerca ottenuti.

2-*ter*. I magistrati, gli avvocati e gli operatori dell'attività giudiziaria devono avere indistintamente accesso agli stessi sistemi di intelligenza artificiale ed ai relativi dati."

14.18
Basso, Bazoli, Nicita, Irto, Fina, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito giudiziario e i relativi dati impiegati sono devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori nei risultati di ricerca ottenuti.

2-*ter*. I magistrati, gli avvocati e gli operatori dell'attività giudiziaria hanno indistintamente accesso agli stessi sistemi di intelligenza artificiale ed ai relativi dati.».

14.19
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In nessun caso i sistemi di intelligenza artificiale possono sostituire la valutazione e la decisione del magistrato. Tutti i provvedimenti adottati in seguito a suggerimenti generati da sistemi di intelligenza artificiale devono essere conformi alla

classificazione del rischio stabilita dal Regolamento (UE) 2024/1689 e devono garantire l'intervento umano nelle decisioni finali.»

14.20
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per l'assegnazione automatizzata di sanzioni o punizioni senza una preventiva valutazione umana, in conformità con i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi ad alto rischio.»

14.0.1
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.
(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della Giustizia l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi.

2. L'Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

14.0.2
Basso, Nicita, Irto, Fina

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.
(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della Giustizia l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi.

2. L'Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

14.0.3

Basso, Bazoli, Nicita, Irto, Fina, Mirabelli, Rossomando, Verini

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della Giustizia l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi.

2. L'Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

14.0.4

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Autorità nazionale indipendente)

1. È istituita l'Autorità nazionale indipendente, composta da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate alla quale, anche con finalità consultive all'attività di disciplina del Ministro della Giustizia e degli Organi preposti per le altre giurisdizioni prevista dall'art. 14 primo comma, viene attribuita la funzione di studiare l'utilizzazione dell'Intelligenza Artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi.»

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a)* l'emanazione di una regolamentazione dettagliata delle modalità di composizione e di funzionamento dell'Autorità nazionale indipendente di cui all'articolo 14-*bis*.»

14.0.5
Gelmetti, Sigismondi, Mancini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.
(Modifiche al decreto legislativo del 27 giugno 2003, n.168 in materia di competenza delle sezioni specializzate)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera *b),* aggiungere la seguente:

«*b*-bis*)* Le sezioni specializzate di impresa sono altresì competenti per le controversie relative ai contratti in materia di software, ivi compresi i software e sistemi basati su intelligenza artificiale, indipendentemente dalla presenza di conflitti riguardanti la titolarità dei diritti d'autore. In particolare, la competenza delle sezioni specializzate si estende anche ai seguenti rapporti contrattuali:

a) Contratti di appalto relativi alla fornitura di servizi software e prodotti software, delle tecnologie dell'informazione e dell'intelligenza artificiale.

b) Contratti di licenza di software e sistemi di intelligenza artificiale, incluse le licenze d'uso, di distribuzione, di manutenzione e aggiornamento, anche in assenza di dispute sulla titolarità dei diritti d'autore.

c) Contratti di sviluppo di software, anche comprendenti attività di progettazione, realizzazione, personalizzazione, implementazione e testing di software e sistemi basati su intelligenza artificiale.

d) Controversie concernenti l'inadempimento, la risoluzione, la validità, l'efficacia e l'interpretazione dei contratti di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)*.

e) Qualsiasi altra controversia connessa o derivante dai contratti elencati.»

Art. 15

15.1
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, dopo le parole: «funzionamento"*, inserire le seguenti:* «e gli effetti».

15.2
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, dopo le parole: «funzionamento"*, inserire le seguenti:* «e gli effetti».

15.3
Sigismondi, Mancini

Dopo le parole: «intelligenza artificiale» *inserire le seguenti:* «, l'uso di un sistema di intelligenza artificiale, nonché tutte quelle direttamente e indirettamente connesse al funzionamento e all'uso di un sistema di intelligenza artificiale».

15.0.1
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di decisione del reclamo)

1. All'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, al primo periodo, la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "diciotto", la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei" e al secondo periodo, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".»

Art. 16

16.1
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere l'articolo.

16.2
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, sostituire la parola: «valorizzare» *con la seguente:* «utilizzare».

16.3
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, sostituire la parola: «valorizzare» *con la seguente:* «utilizzare».

16.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Trasparenza e accessibilità del funzionamento degli algoritmi utilizzati dal sistema SARI della Polizia di Stato e eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utlizzati sul territorio italiano)

1. Con cadenza trimestrale sono pubblicati sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, previa consegna da parte del Ministero dell'interno, i seguenti dati in formato aperto e machine readable:

1) i dati relativi al funzionamento degli algoritmi utilizzati dal sistema SARI della Polizia di Stato e eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano;
2) Il numero di ricerche effettuate con il sistema SARI Enterprise e eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano;
3) Il numero dei match che hanno prodotto risultati operativi idonei risultante dagli utilizzi di SARI Enterprise e eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano;
4) le statistiche di errore sui riconoscimenti.»

Art. 17

17.1
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy» *con le seguenti:* «di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'Università e della Ricerca»;
b) dopo le parole: «per i profili di politica industriale e di incentivazione» *aggiungere le seguenti:* «sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-*bis*».

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. L'istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

17.2
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy" *con le seguenti:* «di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'Università e della Ricerca»;

b) dopo le parole: «per i profili di politica industriale e di incentivazione» *aggiungere le seguenti:* «sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-*bis*».

c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. L'istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.»

17.3

Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

1. Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy» *con le seguenti*: «di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy»;

b) *dopo le parole*: «per i profili di politica industriale e di incentivazione» *aggiungere le seguenti*: «sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-*bis*».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. L'istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

17.4

Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy» *con le seguenti:* «di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy»;

b) *dopo le parole:* «per i profili di politica industriale e di incentivazione» *aggiungere le seguenti:* «sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-*bis*».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. L'istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.»

17.5

Germanà, Potenti, Murelli, Cantù

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy» *con le seguenti*: «di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy»;

b) dopo le parole: «per i profili di politica industriale e di incentivazione», *aggiungere le seguenti:* «sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-*bis*».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. L'istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.»

17.6
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) s*ostituire la parola*: «sentito» *con le seguenti*: «di concerto con»;

b) d*opo le parole*: «per i profili di politica industriale e di incentivazione» *inserire le seguenti*: «sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-*bis*».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. L'istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.»

17.7
Rosso

Al comma 1, dopo le parole: «profili di politica industriale e di incentivazione» *aggiungere le seguenti*: «, il Ministro dell'università e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca».

17.8
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, dopo le parole «, sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale,», *aggiungere le seguenti:* «e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza,».

17.9
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 è sottoposta, prima della sua adozione, alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese»

17.10
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*.Lo Stato promuove e finanzia l'uso dell'intelligenza artificiale per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente, in conformità con le disposizioni dell'AI Act per la sostenibilità ambientale.»

17.11
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. "Il Ministro delle imprese e del made in Italy, istituisce con decreto il programma di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) che vogliono adottare sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto delle normative europee e delle classificazioni di rischio del Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

17.12
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Gli investimenti pubblici in intelligenza artificiale devono essere orientati a garantire la sostenibilità economica e sociale, in conformità con le disposizioni dell'AI Act.»

17.13
Sbrollini, Fregolent

Al comma 2, dopo le parole: «industriale dell'intelligenza artificiale.» *inserire le seguenti*: «nonché finanzia interventi volti a sostenere progetti degli enti locali innovativi in ambito dell'intelligenza artificiale in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale».

17.14
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché finanziamenti finalizzati a sostenere progetti degli enti locali innovativi nell'ambito dell'intelligenza artificiale, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale.»

17.15
Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 2, dopo le parole: «industriale dell'intelligenza artificiale.» *inserire le seguenti:* «nonché finanziamenti finalizzati a sostenere progetti degli enti locali innovativi in ambito IA, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale».

17.16
Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi

Alla fine del comma 2, dopo le parole: «industriale dell'intelligenza artificiale.» *inserire le seguenti:* «nonché finanziamenti finalizzati a sostenere progetti degli enti locali innovativi in ambito IA, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale».

17.17
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 2, dopo le parole «industriale dell'intelligenza artificiale.» *inserire le seguenti:* «nonché finanziamenti finalizzati a sostenere progetti degli enti locali innovativi in ambito IA, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale».

17.18
Rosso

Alla fine del comma 2, dopo le parole «industriale dell'intelligenza artificiale.» *inserire le seguenti:* «nonché finanziamenti finalizzati a sostenere progetti degli enti locali innovativi in ambito IA, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale».

17.19
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.».

17.20
Sbrollini, Fregolent

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.».

17.21
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.».

17.22
Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 2, dopo le parole: «intelligenza artificiale.» *aggiungere le seguenti:* «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.».

17.23
Rosso

Al comma 2, dopo le parole: «intelligenza artificiale.» *aggiungere il seguente periodo:* «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.».

17.24
Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2 dopo le parole: «intelligenza artificiale.» *aggiungere il seguente periodo:* «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.».

17.25
De Priamo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La strategia di cui al comma 1 si conforma ai principi del diritto internazionale umanitario e promuove lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale volti alla tutela dei diritti umani e alla risoluzione dei conflitti, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali impegnate nella promozione della pace».

17.26

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale deve includere la valutazione dell'impatto ambientale degli algoritmi, in conformità con le disposizioni dell'AI Act per la sostenibilità ambientale dei sistemi di intelligenza artificiale.».

17.27
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Il Governo deve monitorare gli impatti dell'intelligenza artificiale sulla diversità culturale e linguistica del Paese, assicurando che le normative nazionali siano conformi al Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.»

17.28
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale deve promuovere la cooperazione internazionale, con particolare attenzione agli accordi bilaterali e multilaterali per lo sviluppo di tecnologie intelligenza artificiale etiche e sostenibili, in conformità con il Regolamento (UE) 2024/1689.».

17.29
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. È istituito un sistema di certificazione obbligatorio per gli algoritmi utilizzati in ambito pubblico e privato, gestito dalle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e conforme ai requisiti dell'AI Act.».

17.30
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale deve includere un piano di monitoraggio continuo degli impatti sociali e occupazionali della stessa, allineato con le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2024/1689 per la gestione dei rischi associati ai sistemi di intelligenza artificiale.»

17.31
Fregolent, Sbrollini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine dell'attuazione della strategia nazionale di cui al comma 1 e di massimizzare l'efficacia delle politiche di formazione sulle competenze digitali e di intelligenza artificiale, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne approva lo statuto, una fondazione, anche in partnership pubblico-privata, che svolga altresì attività nell'ambito della ricerca applicata e della sperimentazione di casi d'uso, applicazioni, modelli fondativi e servizi a valore aggiunto. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti della Presidenza del Consiglio e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da fondi privati e compensi ottenuti per le attività sopra indicate.»

Art. 18

18.1
Basso, Nicita, Irto, Fina

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Istituzione Autorità per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie)

1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, viene istituita, con sede nella città di Genova, l'Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità opera in piena indipendenza di giudizio e valutazione, e con l'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, allo scopo di svolgere compiti di vigilanza, consulenza, sicurezza, sensibilizzazione, formazione e di presidio sanzionatorio, rivolti agli enti di diritto pubblico e privato per la corretta attuazione di tutta la normativa nazionale ed europea concernente il corretto utilizzo e lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e neurotecnologie, operando con prontezza e precisione a tutela dei cittadini, del lavoro e dell'iniziativa economica. All'Autorità sono attribuite funzioni ispettive, di verifica, sanzionatorie e altre funzioni ad essa attribuite dalla normativa europea ad essa applicabile in materia di intelligenza artificiale e neurotecnologie.

2. L'Autorità, nel perseguire le finalità di cui alla presente legge, svolge le seguenti funzioni:

a) svolge indagini conoscitive e adotta atti di regolazione nel settore dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

b) supervisiona l'applicazione, l'uso o la commercializzazione di sistemi che includono l'impiego di modelli di intelligenza artificiale e le neurotecnologie, in particolare, di quelli che possono comportare rischi significativi per la salute, la sicurezza, la parità di trattamento e la non discriminazione, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche in materia delle procedure di consultazione, nonché esercita i poteri sanzionatori ad essa affidati sui soggetti che la violano;

c) definisce le procedure ed esercita i compiti in materia di notifica, consultazione, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

d) vigila, svolgendo anche attività consultive, ispettive e sanzionatorie, sui sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, e sulla promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie relativamente ai profili di cybersicurezza;

e) promuove interventi e iniziative volte a ridurre al minimo i rischi che possono derivare dall'uso di software di intelligenza artificiale con l'obiettivo di eliminare o ridurre i rischi per l'integrità, la privacy, la parità di trattamento, in particolare tra donne e uomini, e altri diritti fondamentali che potrebbero essere compromessi dall'uso improprio dei sistemi di intelligenza artificiale;

f) promuove iniziative di sensibilizzazione, diffusione e promozione della formazione, nonché dello sviluppo, della partecipazione civica e dell'utilizzo responsabile, sostenibile e affidabile dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

g) coordina e collabora con le altre autorità, nazionali, europee e sovranazionali, per la vigilanza sull'intelligenza artificiale e sulle neurotecnologie;

h) segnala al Governo e al Parlamento elementi di possibili criticità su atti legislativi in relazione alle normative vigenti e allo sviluppo tecnologico;

i) predispone ambienti di test per i sistemi di intelligenza artificiale e di neurotecnologie, al fine di rafforzare la tutela degli utenti ed evitare pregiudizi discriminatori;

j) tutela l'integrità del cervello dai progressi e dalle capacità sviluppate dalle neurotecnologie;

k) monitora gli sviluppi etici, legali e sociali delle nuove applicazioni di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

l) coordina e monitora la tracciabilità e la qualità dei dati pubblici raccolti ed elaborati dai sistemi di intelligenza artificiali usati nei servizi pubblici.

m) acquisisce ogni altra funzione che potrebbe essere attribuita all'Autorità a causa dell'applicazione delle normative nazionali ed europee entrate in vigore in relazione all'uso sicuro ed affidabile dei sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'Autorità esercita i seguenti poteri:

a) stabilisce, previe idonee procedure di consultazione, i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila sul loro rispetto;

b) contribuisce a rafforzare la fiducia nella tecnologia e nell'applicazione dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, attraverso la creazione di un quadro di certificazione volontaria per i soggetti privati, che consenta di offrire garanzie sulla progettazione responsabile di soluzioni digitali e garantire standard tecnici, evitando un'eccessiva regolamentazione e consentendo l'innovazione;

c) supervisiona la trasparenza dell'impiego di sistemi decisionali automatizzati all'interno della pubblica amministrazione, promuovendo una migliore comprensione dell'utilizzo dei dati e degli algoritmi, anche istituendo un registro algoritmico nazionale;

d) vigila sui sistemi di intelligenza artificiale e di neurotecnologie per garantire il rispetto della normativa, sia nazionale che europea;

e) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione;

f) richiede ai soggetti vigilati le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni;

g) svolge ispezioni presso i soggetti vigilati qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza;

h) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con altre autorità di regolazione;

i) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione e ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di tutelare gli interessi degli utenti, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

j) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;

k) irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei sistemi digitali nella PA;

l) sviluppa meccanismi di identificazione dei trend e di valutazione dell'impatto sociale, etico e legale degli sviluppi dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

m) stimola l'allineamento e il coordinamento con iniziative di altri soggetti pubblici e privati legate all'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale e neurotecnologie;

n) promuove accordi, convenzioni o qualsiasi altro strumento previsto dalla legge per sostenere l'esecuzione di programmi relativi all'intelligenza artificiale e neurotecnologie;

o) promuove la collaborazione pubblico-privato per favorire la creazione di quadri di sostegno nel settore dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie al fine di favorire lo sviluppo umanistico e il corretto utilizzo da parte del tessuto produttivo-imprenditoriale;

p) segnala al Governo e al Parlamento elementi di possibili criticità su atti legislativi in relazione alle normative vigenti e allo sviluppo tecnologico;

q) sostiene la creazione di conoscenza, formazione e diffusione in relazione all'intelligenza artificiale e alle neurotecnologie, per mostrarne sia le potenzialità che le opportunità disviluppo socioeconomico, etico e di trasformazione del modello produttivo, nonché le sfide, i rischi e le incertezze che pone il loro sviluppo e la loro adozione.

4 Al fine di semplificare la *compliance* con la normativa italiana ed europea da parte di cittadini ed imprese, l'Autorità è designata quale interfaccia unica per l'utente in relazione alle funzioni di cui al comma 3. L'Agenzia per il digitale (AgID), l'Autorità nazionale per la Cybersicurezza (ACN), l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), il Garante per la protezione dei dati personali (Garante privacy), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), gli organi centrali della pubblica amministrazione e le altre pubbliche amministrazioni, nonché con enti ad essi collegati o dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità.

5. L'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da due membri. Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Possono essere designati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, nel rispetto dell'equilibrio di genere, soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del

Consiglio dei ministri. I soggetti che presentano la candidatura sono inseriti in un apposito elenco dal quale sono estratti i nominativi del presidente dell'Autorità e dei due membri del collegio con meccanismo di sorteggio di carattere aleatorio. La candidatura a componente dell'Autorità può essere presentata da persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nei tre anni precedenti alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangano portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o dì vigilanza, nonché coloro che siano stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di 5 anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le modalità di sorteggio, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato. In caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti dalle competenti Commissioni parlamentari, la revoca motivata del collegio, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Per l'intera durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza da parte dell'Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Con apposito regolamento, l'Autorità adotta il proprio codice deontologico, che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni relative al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.

6. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Nelle materie riguardanti l'organizzazione interna dell'Autorità, il collegio di cui al comma 5, svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna dell'Autorità è preposto un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità, tra i dirigenti della stessa Autorità in servizio e per un periodo non inferiore 3 anni e non superiore a 5 anni, salva la revoca per giusta causa. Ai rapporti del collegio con i servizi e con gli uffici può sovraintendere un capo di gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di gabinetto è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità. Per l'esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l'organizzazione interna dell'Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, l'Autorità, con appositi regolamenti, può individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotta i regolamenti concernenti l'organizzazione e il

funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

7. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di 50 unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 4 della presente legge. Il personale è selezionato per pubblico concorso tra i soggetti con competenze approfondite e multidisciplinari delle tecnologie di intelligenza artificiale, dei dati e dell'informatica, dei rischi per la salute e la sicurezza e la conoscenza della normativa, dei diritti fondamentali, nonché di esperti con competenze nelle scienze sociali ed umanistiche. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, l'Autorità può avvalersi, nel limite di un contingente di 30 unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un decimo della dotazione organica dell'Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale, l'Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l'Autorità può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Autorità può altresì avvalersi di personale dipendente di altre autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse tra le autorità interessate. Con proprio regolamento, l'Autorità stabilisce le modalità di accesso per pubblico concorso al ruolo organico in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.

8. Ai maggiori oneri derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2025 e in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo. . Il contributo è versato con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'innovazione tecnologica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 31 luglio di ogni anno.

9. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dall'Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, sul sito internet della stessa Autorità. L'Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito internet dell'Autorità. I regolamenti e gli atti a contenuto generale dell'Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti. L'Autorità consulta i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvale di forme di consultazione pubblica. . L'Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità. L'Autorità disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata. L'Autorità può

promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di soggetti regolati o vigilati. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti dall'Autorità nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio.

10. L'Autorità riferisce alle Camere sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale. L'Autorità può presentare alle Camere e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari in materia di intelligenza artificiale. L'Autorità collabora con le altre autorità autonome nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicura la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato composto da 20 membri della società civile e organizzazioni che si occupano di diritti umani digitali, con l'obiettivo di sostenere e supportare l'Autorità sulle sfide e i rischi legati all'impatto delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali, evitare le pratiche discriminatorie e contrastare lo sfruttamento incontrollato dei dati personali. Il comitato riferisce direttamente al Collegio dell'Autorità

12. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di 20 membri composto da: 5 avvocati indicati dalle istituzioni forensi e 5 magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché da 10 professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate con l'obiettivo di sostenere e supportare l'Autorità sull'utilizzazione dell'Intelligenza Artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi. Il comitato riferisce direttamente al Collegio dell'Autorità.».

18.2
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «duale.» *aggiungere le seguenti*: «e il Ministero della Giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giurisdizionale.».

18.3
Bergesio, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire le seguenti:*

«*c*-bis*)* ai fini di cui alla lettera *c),* l'AgID e l'ACN adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento della sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale volti al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori:

a) industriale e manifatturiero;
b) educativo;
c) agroalimentare;
d) culturale e turistico;
e) sanitario;
f) ambientale, infrastrutturale e delle reti;
g) bancario, finanziario e assicurativo;
h) amministrativo;
i) urbanistico;
l) della sicurezza nazionale;
m) informatico;

c-ter*)* la sperimentazione di cui alla lettera c-*bis*), che ha una durata massima di diciotto mesi prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea e prevede, per i soggetti che intendono svolgere attività comprese nella sperimentazione stessa:

a) requisiti patrimoniali ridotti;
b) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
c) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
d) definizione di perimetri e limiti di operatività;

c-quater*)* nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui alla lettera c-*bis*) stabiliscono o individuano i criteri per determinare:

a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione, i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione e i casi in cui e` ammessa la proroga della sperimentazione stessa;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
d) i perimetri di operatività;
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) il regime applicabile al termine della sperimentazione;

c-quinquies*)* le misure di cui alle lettere *c*-ter*)* e *c*-quater*)* possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché a garanzia del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al alla lettera *c*-bis*)*;

c-sexies*)* la sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non richiede il rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggiore termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui alla lettera c-*bis*) e delle finalità del periodo di sperimentazione, l'AgID e l'ACN,nell'ambito delle rispettive competenze e delle materie a essi attribuite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui alla lettera c-*bis*) e ogni altra iniziativa a essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni e ai volumi complessivi dell'attività. Le attività, le notizie, le informazioni e i dati dell'AgID e l'ACN sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro delle imprese e del made in Italy. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente;

c-septies*)* l'AgID e l'ACN redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione sull'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui alla lettera c-*bis*), e segnalano

eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la promozione dell'innovazione nei settori di cui alla lettera *c*-bis*)*;

c-octies*)* il Governo presenta alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della sperimentazione di cui alla lettera *c*-bis*)*, nella quale si tiene conto anche delle relazioni annuali dell'AgID e dell'ACN di cui alla lettera *c*-septies*)*;».

18.4
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, sostituire le parole: «assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo» *con le seguenti:* «si coordinano con le altre pubbliche amministrazioni, e operano in opportuno raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità indipendenti, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.».

18.5
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 2, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima» *inserire le seguenti:* «oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»*.*

18.6
Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima» *inserire le seguenti:* «oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»*.*

18.7
Rosso

Al comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima» *inserire le segueneti:* «oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»*.*

18.8
Sbrollini, Fregolent

Al comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima» *inserire le seguenti:* «oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»*.*

18.9
Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima» *inserire le seguenti:* «oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

18.10
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 2, alla fine del secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»*.*

18.11
Pirondini, Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, sono incaricate di promuovere programmi di alfabetizzazione digitale e

formazione specifica sull'uso dell'intelligenza artificiale, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/1689.»

18.12
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale devono sviluppare programmi di formazione specifici per i disoccupati, al fine di riqualificarli e prepararli a nuove opportunità di lavoro nell'ambito dell'intelligenza artificiale, nel rispetto delle norme di trasparenza e accessibilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.»

18.0.1
Di Girolamo, Nave, Sironi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.
(Istituzione della commissione di supervisione etica per i progetti di intelligenza artificiale)

1. In conformità al Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale, si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione per la supervisione etica dei progetti di intelligenza artificiale, composta da 5 esperti ognuno specializzato in: etica, diritto, informativa e sociologia. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

18.0.2
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.
(Osservatorio sui diritti umani digitali)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio l'Osservatorio sui diritti digitali, con il compito di supportare le attività del Governo sulle sfide e i rischi legati all'impatto delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali, evitare le pratiche discriminatorie e contrastare lo sfruttamento incontrollato dei dati personali.

2. L'Osservatorio è composto da membri della società civile e organizzazioni che si occupano di diritti umani. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

18.0.3
Basso, Nicita, Irto, Fina

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.
(Osservatorio sui diritti umani digitali)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio l'Osservatorio sui diritti digitali, con il compito di supportare le attività del Governo sulle sfide e i rischi legati all'impatto

delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali, evitare le pratiche discriminatorie e contrastare lo sfruttamento incontrollato dei dati personali.

2. L'Osservatorio è composto da membri della società civile e organizzazioni che si occupano di diritti umani. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 19

19.1
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, dopo le parole:« a cittadini e imprese», *inserire le seguenti:* «, di concerto con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)».

19.2
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, dopo le parole: «a cittadini e imprese», *inserire le seguenti:* «, di concerto con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)».

Art. 20

20.1
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,» *con le seguenti:* «dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,».

20.2
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 3, dopo le parole: «anche per l'organizzazione», *inserire le seguenti:* «e la promozione».

20.3
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 3, dopo le parole: «anche per l'organizzazione», *inserire le seguenti:* «e la promozione».

Art. 21

21.1
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «e delle tecnologie per questa abilitanti» *con le seguenti:* «e delle relative tecnologie abilitanti», *e alla lettera* a) *sostituire le parole:* «e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti» *con le seguenti:* «, del calcolo quantistico e delle relative tecnologie abilitanti».

21.2
Fregolent, Sbrollini

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni».

21.3
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni».

21.4
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni».

21.5
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che operano nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni» *con le seguenti:* «che operano nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del High Performance Computing, del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento a tecnologie 5G, quali il 5G Private Enterprise, e alle loro evoluzioni».

21.6
Mancini, Sigismondi

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1*,
a) *al primo periodo, sostituire le parole*:

1) «, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti» *con le seguenti*: «e delle tecnologie per essi abilitanti ivi compresi il calcolo quantistico e i sistemi di telecomunicazioni»;
2) «è autorizzata, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'assunzione di partecipazioni» *con le seguenti*: «è autorizzato, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'investimento, sotto forma di equity e quasi equity,»;

b) *alla lettera* a), *sostituire le parole*:

1) «aventi sede legale e operativa» *con le seguenti*: «aventi sede operativa»;
2) «nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni» *con le seguenti*: «nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti ivi compresi il calcolo quantistico e i sistemi di telecomunicazioni»;

c) *alla lettera* b), *sostituire le parole*: «aventi sede legale e operativa» *con le seguenti*: «aventi sede operativa»;

2) *al comma 2, sostituire le parole* «, al fine di definire criteri e modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo» *con le seguenti*: «alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera *b),* non rientranti nella definizione di PMI»;

3) *al comma 3, sostituire le parole*: «agli organi di governo» *con le seguenti:* «all'advisory board».

21.7
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le PMI di cui alla presente lettera *a),* operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata da organismi di valutazione

della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement»;

2. *alla lettera* b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «Le imprese di cui alla presente lettera *b),* con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 42001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement».

21.8

Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Le piccole-medie imprese (PMI) di cui alla presente lettera *a),* operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.»;

b) alla lettera b), *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Le imprese di cui alla presente lettera *b),* con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 42001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».

21.9

Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le PMI di cui alla presente lettera *a),* operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.»;

b) *alla lettera* b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Le imprese di cui alla presente lettera *b),* con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 42001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».

21.10

Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Le PMI di cui alla presente lettera *a),* operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.»;

b) alla lettera b), *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Le imprese di cui alla presente lettera *b),* con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 42001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».

21.0.1
Basso, Nicita, Irto, Fina

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«**Art. 21-*bis***
(Istituzione del Fondo per il trasferimento tecnologico dell'intelligenza artificiale)

1. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire il trasferimento tecnologico delle applicazioni di intelligenza artificiale con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Il Fondo è destinato a finanziare:

a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;

b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;

c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere *a)* e *b*), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

3. Il finanziamento dei progetti è subordinato alla partecipazione di almeno un organismo di ricerca (università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca).

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con i centri di competenza ad alta specializzazione e gli European Digital Innovation Hub.

5. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal decreto di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

21.0.2
Basso, Nicita, Irto, Fina

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*
(Istituzione del Fondo intelligenza naturale)

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo intelligenza naturale, con una dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono interamente destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) per la copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione, finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori nell'ambito dell'intelligenza artificiale necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, i Programmi operativi nazionali e regionali di Fondo sociale europeo, i fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando ad ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. Ai fini dell'erogazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, le relative offerte sono presentate ad ANPAL tramite una piattaforma nazionale pubblica, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrata con l'applicazione dei servizi pubblici, denominata App IO. Gli oneri relativi all'attivazione della piattaforma nazionale pubblica di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. L'elenco delle certificazioni rilasciate al termine dei corsi di formazione di cui al comma 2 è individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, previa valutazione dei fabbisogni relativi al mercato del lavoro, ed è aggiornato con cadenza semestrale.

7. Entro il 30 giugno 2025, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti normativi che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 settembre 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».

21.0.3
Nave, Di Girolamo, Sironi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*

(Credito di imposta in materia per le imprese che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale)

1. In conformità al Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale e, al fine di favorire il processo di transizione energetica e di raggiungere gli obiettivi europei in materia di emissioni al 2030 e al 2050, alle imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale a basso consumo energetico, spetta un credito di imposta pari al 10 per cento del valore della produzione 2025 e comunque fino ad un importo massimo annuale di 200 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 686 e 687 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e quanto ad euro, quanto a 10 milioni, a valere sul fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

21.0.4

Di Girolamo, Nave, Sironi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*

(Fondo per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy,* il Fondo per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a fornire supporto alle imprese fino a 50 dipendenti e con un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, per l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale finalizzati all'efficientamento dei processi logistici.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1, attribuendo priorità alle imprese che adottano soluzioni tecnologiche di intelligenza artificiale etiche, sicure e sostenibili.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 22

22.1
Fina

Sopprimere l'articolo.

22.2
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari»*, inserire le seguenti:* «, della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»*.*

22.3
Rosso

Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari»*, inserire le seguenti:* «, della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»*.*

22.4
Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari»*, inserire le seguenti:* «, della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

22.5
Sbrollini, Fregolent

Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari»*, inserire le seguenti:* «, della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

22.6
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari»*, inserire le seguenti:* «, della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»*.*

22.7
Mazzella, Guidolin, Castellone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Governo è delegato a introdurre sanzioni specifiche per le imprese e le amministrazioni pubbliche che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale in modo improprio, in conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2024/1689.».

22.8
Sigismondi, Mancini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

i. *dopo la lettera* a) *aggiungere le seguenti*:

«*a*-bis*)* previsione di semplificazioni degli obblighi in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale a rischio basso o nullo, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla normativa europea;

a-ter*)* previsione di ulteriori divieti per pratiche di intelligenza artificiale inaccettabili, di requisiti per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e obblighi per gli operatori pertinenti, nonché ulteriori obblighi di trasparenza per determinati sistemi di intelligenza artificiale;»;

ii. *alla lettera* c) *dopo le parole:* «professionali» *aggiungere le seguenti:* «e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

«3-*bis*. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire organicamente criteri per l'uso, in tutto o in parte, di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico per finalità di polizia nei limiti previsti, disciplinando anche le condizioni e le procedure per l'autorizzazione.»;

c) *al comma 5, lettera* b), *sopprimere la parola:* «professionale».

22.9

Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «prevedendo che nell'erogazione di tali percorsi formativi, le istituzioni possano avvalersi della collaborazione di soggetti privati, quali aziende o associazioni di categoria, con comprovata esperienza nell'ambito dell'intelligenza artificiale.»;

b) alla lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «a tal fine, le istituzioni scolastiche possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento e il potenziamento dei curricula.»;

c) alla lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a tal fine, le istituzioni universitarie, AFAM e ITS Academy possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento dei programmi formativi, l'organizzazione di attività pratiche e la realizzazione di progetti congiunti.».

22.10

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «prevedendo che nell'erogazione di tali percorsi formativi, le istituzioni possano avvalersi della collaborazione di soggetti privati, quali aziende o associazioni di categoria, con comprovata esperienza nell'ambito dell'intelligenza artificiale.»;

b) *alla lettera* d) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «a tal fine, le istituzioni scolastiche possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento e il potenziamento dei curricula.»;

c) *alla lettera* e) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «a tal fine, le istituzioni universitarie, AFAM e ITS Academy possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento dei programmi formativi, l'organizzazione di attività pratiche e la realizzazione di progetti congiunti.».

22.11

Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b*) aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, prevedendo che nell'erogazione di tali percorsi formativi, le istituzioni possano avvalersi della collaborazione di soggetti privati, quali aziende o associazioni di categoria, con comprovata esperienza nell'ambito dell'intelligenza artificiale.»;

b) *alla lettera* d) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «,a tal fine le istituzioni scolastiche possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento e il potenziamento dei curricula.»;

c) *alla lettera* e) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «,a tal fine le istituzioni universitarie, AFAM e ITS Academy possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento dei programmi formativi, l'organizzazione di attività pratiche e la realizzazione di progetti congiunti.».

22.12
Fregolent, Sbrollini

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo che nell'erogazione di tali percorsi formativi, le istituzioni possano avvalersi della collaborazione di soggetti privati, quali aziende o associazioni di categoria, con comprovata esperienza nell'ambito dell'intelligenza artificiale.»;
b) *alla lettera* d) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a tal fine, le istituzioni scolastiche possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento e il potenziamento dei *curricula*.»;
c) *alla lettera* e) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a tal fine, le istituzioni universitarie, AFAM e ITS Academy possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento dei programmi formativi, l'organizzazione di attività pratiche e la realizzazione di progetti congiunti.».

22.13
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 2, alla lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che sono oggetto di certificazione da parte di organismi accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement».

22.14
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 2, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «per tutti i cittadini, anche finalizzati a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile, consapevole e volti a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori;».

22.15
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 2, lettera b), *aggiungere in fine il seguente periodo:* «per tutti i cittadini, anche finalizzati a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile, consapevole e volti a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori;».

22.16
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù

Al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«b-*bis)* previsione di misure specifiche volte a incentivare e supportare le piccole e medie imprese, comprese le start-up, nell'adozione e nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, in coerenza con le disposizioni del Regolamento europeo 1689/2024. Tali misure includono la semplificazione degli obblighi documentali e di conformità, l'accesso agevolato agli spazi di sperimentazione normativa e strumenti di supporto all'innovazione per garantire la sostenibilità economica e l'equa partecipazione delle PMI. Lo Stato e le Autorità competenti devono altresì fornire orientamenti specifici e incentivi mirati, assicurando la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle PMI nei processi di normazione, favorendo l'elaborazione di Codici di Condotta che tengano conto delle esigenze delle PMI

nonchè prevedendo la proporzionalità delle sanzioni e la loro sostenibilità economica per le PMI, comprese le start-up;».

22.17
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* istituzione di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che saranno oggetto di certificazione da parte di organismi di certificazione del personale accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».

22.18
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* istituzione di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che saranno oggetto di certificazione da parte di organismi di certificazione del personale accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».

22.19
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* istituzione di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che saranno oggetto di certificazione da parte di organismi di certificazione del personale accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».

22.20
Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* prevedere che una percentuale delle risorse finanziarie destinate all'intelligenza artificiale sia riservata a progetti di ricerca sull'etica e sulla responsabilità nell'uso dell'intelligenza artificiale.».

22.21
Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 2, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole*: «degli ordini professionali» *inserire le seguenti*: «, delle associazioni di rappresentanza dei professionisti e gli enti di formazione accreditati»;
b) *sopprimere le parole*: «previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale».

22.22
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 2, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole*: «degli ordini professionali» *inserire le seguenti*: «, delle associazioni di rappresentanza dei professionisti e gli enti di formazione accreditati»;
b) *sopprimere le seguenti parole*: «previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale».

22.23
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* c), *dopo le parole:* «ordini professionali» *aggiungere le seguenti*: «e delle Associazioni di categoria datoriali» *e dopo le parole:* «per i professionisti», *aggiungere le seguenti*: «, le imprese»;

2) *alla lettera* f), *dopo le parole:* «ITS Academy» *aggiungere le seguenti:* «, Poli nazionali ed europei di innovazione digitale (rete degli eDIH e dei seal of excellence)».

22.24
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «ordini professionali» *inserire le seguenti:* «e delle Associazioni di categoria datoriali».

22.25
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «ordini professionali» *aggiungere le seguenti:* «e delle Associazioni di categoria datoriali».

22.26
De Priamo, Sigismondi, Mancini

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «ordini professionali» *aggiungere le seguenti:* «e delle Associazioni di categoria datoriali».

22.27
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «ordini professionali» *aggiungere le seguenti:* «, e dagli enti di formazione accreditati».

22.28
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «ordini professionali» *aggiungere le seguenti:* «, e dagli enti di formazione accreditati».

22.29
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «da parte degli ordini professionali» *inserire le seguenti:* «, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,».

22.30
Mancini, Sigismondi

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «da parte degli ordini professionali,» *aggiungere le seguenti*: «nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,».

22.31
Bazoli, Basso, Irto, Fina, Nicita, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 2, lettera c), *sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

«Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il decreto o i decreti legislativi in materia di utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale all'attività giurisdizionale e giudiziaria sono adottati previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura della Corte di Cassazione e del Consiglio nazionale forense;».

22.32
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, lettera c), *aggiungere infine le parole:* «, sulla base di quanto previsto dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49».

22.33
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei corsi universitari delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, dell'insegnamento del diritto della proprietà intellettuale e di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;».

22.34
Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale coreutica (AFAM), nonché nei corsi universitari delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, dell'insegnamento del diritto della proprietà intellettuale e di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni».

22.35
Basso, Nicita, Irto, Fina

Al comma 2, lettera e), *aggiungere tra i percorsi di formazione menzionati nella norma anche i* «corsi universitari delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche» *e tra le attività di formazione da svolgere anche* «l'insegnamento del diritto della proprietà intellettuale».

22.36
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* sostegno alla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, potenziando i fondi interprofessionali, con risorse pubbliche indirizzate ai processi di formazione sulle nuove tecnologie;».

22.37
Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 2, lettera f), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) promuovere, per le reti e le infrastrutture di telecomunicazioni, la creazione di programmi di formazione destinati ai lavoratori del settore, per sviluppare le competenze tecniche, digitali e trasversali necessarie per la gestione e l'interazione con sistemi di intelligenza artificiale avanzati. I programmi devono altresì incentivare un approccio collaborativo all'uso delle tecnologie IA, valorizzandone le potenzialità e sostenendo il processo di trasformazione delle competenze.».

22.38
Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 2, dopo la lettera f), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*f*-bis*)* adeguamento alla disciplina relativa all'utilizzo di identificazione biometrica prevista dal Regolamento (UE) 2024/1689, prevedendo la presentazione al Parlamento di un'unica relazione annuale da parte del Garante per la protezione dei dati personali, elaborata sulla base delle relazioni di cui all'articolo 5 paragrafo 6, e all'articolo 26 paragrafo 10 del Regolamento (UE) 2024/1689. Il Garante per la protezione dei dati personali riceve le predette relazioni e redige la relazione annuale di cui al precedente capoverso, in modo che i dati siano forniti nella maniera più accessibile e disaggregata possibile, riportando la percentuale di errori riscontrati e le statistiche relative al tipo di reato per cui è stato richiesto e autorizzato l'utilizzo, sia nelle ipotesi di identificazione biometrica «in tempo reale», sia nelle ipotesi di identificazione biometrica a posteriori, corredate da una valutazione d'impatto sui diritti umani. Il Garante ha potere di richiedere i dati e le informazioni necessarie ai fini della redazione della relazione alle autorità che li detengono, le quali sono tenute a fornirli in tempi utili. Il Garante pubblica sul proprio sito ufficiale la relazione annuale presentata al Parlamento.».

22.39
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita

Al comma 2, dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

«*f*-bis*)* previsione di coinvolgimento di regioni, comuni e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per l'adozione di Linee guida contenenti la regolamentazione tecnica e le procedure per l'introduzione di sistemi e strumenti di Intelligenza Artificiale nelle pubbliche amministrazioni.».

22.40
Mazzella, Guidolin, Castellone

Al comma 2, dopo la lettera f), *inserire la seguente:*

«f-*bis)* promuovere e potenziare la partecipazione attiva dell'Italia allo sviluppo di standard internazionali per l'intelligenza artificiale, in conformità con le linee guida del Regolamento (UE) 2024/1689.».

22.41
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 5, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«c-*bis*) previsione di specifici regolamenti per contrastare l'uso difforme di queste tecnologie che possono comportare rischi e pericoli per il singolo cittadino, il minore, il lavoratore e più complessivamente per la collettività, soprattutto per il rapporto asimmetrico di potere tra questi e le multinazionali produttrici o le imprese che ne fanno uso in maniera illecita.».

22.42
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Tutti i risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche sull'intelligenza artificiale finanziate con risorse pubbliche devono essere pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689.».

22.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.
(Monitoraggio e controllo)

1. È istituito un comitato interministeriale per il monitoraggio e il controllo dell'implementazione delle tecnologie di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni

e nel settore privato, conforme alle disposizioni di supervisione e controllo previste dal Regolamento (UE) 2024/1689.

2. Ogni anno, le amministrazioni pubbliche devono pubblicare un rapporto sulla trasparenza e l'accountability nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, in linea con i requisiti di trasparenza e tracciabilità del Regolamento (UE) 2024/1689.».

Art. 23

23.1
Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) *e* d).

23.2
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) a*lla lettera* b), *sostituire il capoverso* «*art.40*-bis»*, con il seguente:*

«Art. 40-*bis*.
(Contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale)

1. Qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma o sistema lineare e non lineare, in qualsiasi modalità di diffusione che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purchè chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento . Tale identificazione deve essere presente sia all'inizio della trasmissione e all'inizio del contenuto, sia alla fine della trasmissione e alla fine del contenuto, nonché, ad ogni ripresa del programma a seguito di interruzione pubblicitaria. L'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera o di un programma manifestamente satirico, artistico o fittizio e privo di qualsiasi finalità direttamente o indirettamente informativa, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, per le finalità di cui al presente articolo nonché all'articolo 42, commi 1, lettera c-*bis*), e 7, lettera c-*bis*), l'Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta si con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sia con i fornitori di piattaforme per la condivisione di video»;

b) s*ostituire la lettera* c), *con la seguente:*

c) All'articolo 42:

1) a*l comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente*:

1-*bis*. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono altresì garantire una funzionalità che imponga agli utenti prima del caricamento del contenuto video generato dagli utenti, di dichiarare se tali contenuti video contengono in tutto o in parte, contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza».

23.3
Rosso

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «*Art. 40*-bis» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici» *inserire le seguenti:* «dai servizi di piattaforma per la condivisione di video, dai motori di ricerca e dai *social network*»;

b) *dopo le parole:* «modificato o alterato» *inserire le seguenti:* «,in qualsiasi forma e modo,»;

c) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «L'Autorità istituisce con proprio regolamento le modalità di attuazione del presente articolo da parte dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici nonché le modalità di attuazione del successivo articolo 42 commi 1, lettera c-*bis*), e 7, lettera c-*bis*) da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video.».

23.4
Nicita, Basso, Irto, Fina

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «artistico,» *sopprimere le parole* «o fittizio»*.*

23.5
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di tutelare il diritto di autore, i fornitori dei servizi dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per la creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici, devono identificare e tracciare le fonti da cui i sistemi di intelligenza artificiale hanno appreso contenuti.».

23.0.1
Nicita, Basso, Irto, Fina

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*
(Esenzione per l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore per scopi di addestramento di modelli di intelligenza artificiale)

1. È consentito l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore per finalità di text and data mining o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale, senza il consenso del titolare dei diritti, purché tale utilizzo avvenga esclusivamente per fini di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, o per la creazione di modelli di conoscenza nuovi.

2. L'uso delle opere per le finalità di cui al comma 1 è consentito a condizione che le riproduzioni create per tali scopi non siano utilizzate per finalità commerciali in diretta concorrenza con i prodotti e le opere dei titolari dei diritti né distribuite a terzi in forme che possano compromettere l'interesse economico del titolare dei diritti.

3. Fatta salva la disposizione di cui al precedente comma, nel caso in cui nuovi prodotti finali di cui al comma 1, distinti dalle opere protette da diritto d'autore consultate, ma alla cui generazione le medesime opere abbiano contribuito, siano destinati alla commercializzazione finale in qualsiasi forma, come singolo prodotto o servizio, al fine di consentire ai titolari di diritti di beneficiare dell'eventuale contributo incrementale fornito dalle opere protette da diritto d'autore, i soggetti che utilizzino opere protette da diritto d'autore per finalità di text and data mining o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale devono inserire una filigrana o watermark dalla quale sia desumibile la citazione dell'opera impiegata e la rilevanza della stessa ai fini del valore del prodotto finale. I medesimi soggetti sono tenuti a comunicare, in sede di fatturazione annuale, ai titolari delle opere utilizzate protette da diritto d'autore, l'utilizzo dell'opera nonché a promuovere una contestuale offerta economica equa, ragionevole e non discriminatoria. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina gli standard della filigrana applicabili, i criteri volti a definire la novità del prodotto o del servizio finale, il contributo minimo dell'opera protetta da diritto d'autore meritevole di remunerazione, le metodologie per la determinazione del prezzo, nonché la procedura per la risoluzione di controversie presso l'Autorità attivate su segnalazione alla stessa.

4. I soggetti che utilizzano opere protette da diritto d'autore per text and data mining o addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale sono tenuti a mantenere un registro dettagliato delle opere utilizzate, dei fini specifici di utilizzo e delle modalità di conservazione e distruzione dei dati, per garantire la trasparenza del processo e agevolare eventuali verifiche da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di intelligenza artificiale che dimostrino una esclusiva finalità di interesse pubblico, come nel campo della salute pubblica, della sostenibilità ambientale o della sicurezza nazionale, previa autorizzazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

23.0.2
Nicita, Basso, Irto, Fina

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*
(Identificazione dei contenuti testuali, fotografici e audiovisivi prodotti da sistemi di intelligenza artificiale diffusi su ogni mezzo trasmissivo)

Qualunque contenuto informativo diffuso su ogni mezzo trasmissivo da fornitori di contenuti in qualsiasi modalità che sia stato completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come veritieri dati, fatti, contestualizzazioni e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. L'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera manifestamente creativa, satirica o artistica, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina le caratteristiche dell'acronimo "IA" per ciascun mezzo trasmissivo e disciplina le modalità di monitoraggio, segnalazione, rimozione, ravvedimento e sanzione applicabili».

23.0.3
Sironi, Di Girolamo, Nave

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti*:

«Art. 23-*bis.*
(Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977)

1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata per un periodo non superiore a sei mesi ed è rinnovabile. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e della integrità psicofisica del minore";
b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis*. - *(Disposizioni sull'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali)* - 1. La presente legge si applica a qualsiasi impiego e sfruttamento commerciale di minore effettuato su registrazioni sonore e audiovisive o su immagini, di seguito denominate "contenuti multimediali", al fine di trasmetterle, a scopo di lucro, su una piattaforma digitale di condivisione di informazioni, suoni, video e immagini, di seguito denominata "piattaforma".

2. L'impiego e lo sfruttamento commerciale di minore si configura quando la durata cumulativa o il numero dei contenuti multimediali trasmessi supera, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5 ovvero quando la diffusione dei contenuti multimediali provoca, a vantaggio della persona responsabile della creazione, produzione o trasmissione degli stessi, introiti diretti o indiretti superiori alla soglia fissata dal medesimo decreto di cui al comma 5.

3. In caso di concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, la direzione provinciale del lavoro fornisce a chi esercita la responsabilità genitoriale e a coloro che impiegano il minore per le attività di cui al presente articolo, le informazioni relative alla tutela dei diritti del minore nell'ambito della produzione dei contenuti multimediali e che riguardano in particolare le

conseguenze, sulla vita privata del minore, della diffusione dei predetti contenuti su una piattaforma, nonché gli obblighi finanziari di cui al comma 7.

4. La revoca dell'autorizzazione comporta l'immediata rimozione da qualsiasi piattaforma dei contenuti multimediali riferiti al minore o riconducibili al medesimo, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

5. All'impiego di minori di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, integrato con le ulteriori disposizioni da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di famiglia, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché del Garante per la protezione dei dati personali, e recanti:

a) i tempi, la durata, le condizioni igieniche e di sicurezza per la realizzazione dei contenuti multimediali condivisibili nelle piattaforme digitali e riguardanti i minori;
b) le soglie limite per la configurazione dell'impiego e dello sfruttamento commerciale di minore di cui al comma 2;
c) i rischi, soprattutto psicologici, associati alla diffusione dei contenuti multimediali di cui alla lettera *a)*;
d) la compatibilità con la normale frequenza scolastica dei minori coinvolti;
e) le modalità attuative degli obblighi finanziari di cui al comma 7.

6. Quando i contenuti multimediali del minore siano messi a disposizione del pubblico su una piattaforma digitale a fini di lucro e in violazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva, fatti salvi i casi in cui si configurino i più gravi reati, è disposta l'immediata rimozione dei predetti contenuti dalla piattaforma medesima e da qualsiasi altra piattaforma o spazio digitale in cui siano confluiti, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71. Ai fini della rimozione di cui al presente comma, l'istanza di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, può essere effettuata anche dai servizi sociali, dalle istituzioni scolastiche e dall'autorità di pubblica sicurezza.

7. Quando i redditi diretti e indiretti derivanti dalla condivisione dei contenuti multimediali di cui al comma 1 superano, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5, i redditi percepiti che superano tale soglia sono versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni di età, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore medesimo. Una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 5, può essere resa disponibile al minore che abbia compiuto sedici anni ovvero ai rappresentanti legali del minore per essere impiegata e rendicontata nell'interesse esclusivo del minore.

8. L'inserzionista che effettua la sponsorizzazione o pubblicizzazione di qualsiasi genere di prodotto o servizio in una registrazione multimediale trasmessa su una piattaforma di condivisione digitale il cui soggetto principale sia un minore è tenuto a verificare con il responsabile della registrazione se quest'ultimo sia soggetto agli obblighi di cui al presente articolo. In tal caso, l'inserzionista è tenuto a versare il corrispettivo della sponsorizzazione o pubblicizzazione nel conto corrente di cui al comma 7";
c) all'articolo 26:

1) al comma 3, dopo le parole: "negli articoli" sono inserite le seguenti: "4-*bis*, comma 8;";
2) al comma 4, dopo le parole: "comma 2," sono inserite le seguenti: "e 4-*bis"*;
3) al comma 6, dopo le parole: "4, comma 1;" sono aggiunte le seguenti: "4-*bis*;".

9. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i princìpi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione "Carta di Treviso" che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe essere

profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.

10. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Rientrano nelle predette tutele l'impiego o la diffusione dei contenuti multimediali di cui all'articolo 4-*bis* della legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dalla presente legge.

11. Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali di cui al comma 2 è un atto di straordinaria amministrazione dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

4. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento chiedere, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.».

«Art. 23-*ter.*

(Ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori)

1. I servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale, nell'ambito del codice di autoregolamentazione media e minori di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, adottano le misure definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali, sentito il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori.

2. Le misure definite ai sensi del comma 1 sono finalizzate a:

a) promuovere l'informazione degli utenti sulle disposizioni di carattere legislativo o regolamentare applicabili alla diffusione di contenuti multimediali dei minori attraverso i loro servizi e sui rischi, in particolare psicologici, associati alla diffusione dei predetti contenuti;

b) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dei minori, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, sulle conseguenze della diffusione della loro immagine su una piattaforma di condivisione, sulla loro vita privata e in termini di rischi psicologici e legali e sui mezzi a loro disposizione per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica;

c) incoraggiare la segnalazione, da parte degli utenti, di contenuti multimediali riguardanti minori e che ledano la loro dignità o integrità morale o fisica;

d) adottare ogni misura utile per impedire il trattamento a fini commerciali, quali la selezione, la profilazione e la pubblicità basata sul *targeting* comportamentale, dei dati personali dei minori raccolti durante la pubblicazione *on line* da parte di un utente di contenuti multimediali riguardanti un minore;

e) migliorare, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di tali contenuti possa ledere la dignità o l'integrità morale o fisica dei minori;

f) facilitare l'attuazione, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei dati personali previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e informarli in modo chiaro e con termini precisi, dagli stessi facilmente comprensibili, delle modalità di attuazione di tale diritto;

g) in relazione alle norme sulla tutela dei dati personali, garantire la puntuale attuazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi del quale per il minore che abbia un'età inferiore a sedici anni il trattamento dei dati è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

3. Nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, sono altresì stabilite le iniziative di informazione sulla diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sulle conseguenze che tale diffusione comporta sulla loro vita privata, anche per quanto concerne i rischi psicologici e legali, nonché sui mezzi a disposizione dei minori stessi per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti nel territorio e in sinergia con le istituzioni scolastiche.

4. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nelle scuole di ogni ordine e grado è promosso il ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico, in attività di educazione tra pari (*peer education*), al fine di orientare la comunità scolastica ad un uso consapevole della rete *internet* e alla comprensione dei meccanismi di conferimento dei dati personali, degli strumenti utili alla protezione degli stessi nonché per creare contenuti, raccogliere dati e diffondere messaggi positivi tra i giovani che utilizzano le piattaforme di condivisione.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2024, 2025 e 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

«Art. 23-*quater.*

(Modifica al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. All'articolo 2-*quinquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: "quattordici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "sedici".».

«Art. 23-*quinquies.*

(Relazione alle Camere)

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, presenta ogni anno alle Camere una relazione sull'efficacia delle misure adottate in attuazione della presente legge.».

Art. 24

24.1

Di Girolamo, Nave, Sironi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Disciplina per l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 70-*sexies* è inserito il seguente:

"70-*septies*
(Disciplina per l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70-*ter* e 70-*quater*, chiunque sviluppi ovvero metta a disposizione sistemi di intelligenza artificiale generativa, destinati a generare, con vari livelli di autonomia, contenuti quali testi complessi, immagini, audio o video richiede preventivamente il consenso dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore e dei relativi dati ai fini del loro utilizzo, anche parziale, per l'addestramento dei propri modelli. Il consenso di cui al periodo precedente può essere espresso dal titolare avente diritto in forma scritta ovvero mediante apposite misure di protezione.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, l'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore, in qualsivoglia forma, per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa è disciplinato da termini e condizioni contrattuali precedentemente stabiliti con i titolari aventi diritto. Tale utilizzo è soggetto ad una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere oggetto del contratto, anche tramite accordi di licenza con il titolare avente diritto o accordi collettivi tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari aventi diritto.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-*ter*".

b) dopo l'articolo 70-*septies* è inserito il seguente:

"70-*octies*
(Obblighi di trasparenza in capo a sviluppatori e fornitori di modelli di intelligenza artificiale generativa)

1. Gli sviluppatori e fornitori di sistemi di intelligenza artificiale generativa redigono registri contenenti dati esaustivi relativi a tutte le opere protette dal diritto d'autore utilizzate per l'addestramento dei propri modelli. Tali registri sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia digitale e liberamente consultabili.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di comunicazione e pubblicazione dei dati contenuti nei registri di cui al precedente comma, improntate a criteri di semplicità e immediatezza".

c) all'articolo 70-*quater*, al primo comma, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "L'estrazione da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati è consentita se non arreca indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi, materiali e morali, dei titolari dei diritti.";

d) all'articolo 1, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole: "opere dell'ingegno" è inserita la seguente: "umano" e dopo le parole: "forma di espressione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore".

2. aggiungere infine il seguente periodo: "Le opere di cui al periodo precedente non devono essere generate tramite lo sfruttamento non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore, la cui titolarità appartiene ad un soggetto diverso dall'autore dell'opera generata con l'ausilio di algoritmi di intelligenza artificiale".».

24.2
Rosso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "opere dell'ingegno" è inserita la seguente: "umano" e dopo le parole: "forma di espressione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale";

c) dopo l'articolo 70-*sexies*, è inserito il seguente:

"Art.70 - *septies* - 1. La riserva di cui all'articolo 70-*quater* può essere formulata in qualunque modo e forma che permetta di rilevare la volontà del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa di escludere o limitare l'altrui esercizio di uno o più dei propri diritti e può altresì essere esercitata, a mero titolo esemplificativo, a mezzo delle diciture 'riproduzione riservata', 'tutti i diritti riservati' o altre espressioni equipollenti invalse nel settore di riferimento o in linguaggio macchina secondo protocolli condivisi dai titolari dei diritti".».

24.3

Marti, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "opere dell'ingegno" è inserita la seguente: "umano" e dopo le parole: "forma di espressione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale";

b) dopo l'articolo 70-*sexies*, è inserito il seguente:

"Art.70 - *septies*

1. La riserva di cui all'articolo 70-*quater* può essere formulata in qualunque modo e forma che permetta di rilevare la volontà del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa di escludere o limitare l'altrui esercizio di uno o più dei propri diritti e può altresì essere esercitata, a mero titolo esemplificativo, a mezzo delle diciture 'riproduzione riservata', 'tutti i diritti riservati' o altre espressioni equipollenti invalse nel settore di riferimento o in linguaggio macchina secondo protocolli condivisi dai titolari dei diritti".».

24.4

Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole;* «, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore»*.*

24.5

Sigismondi, Mancini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *dopo le parole:* «lavoro intellettuale dell'autore» *aggiungere*, *in fine, le seguenti:* «; le suddette opere non devono essere generate tramite lo sfruttamento non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore, la cui titolarità appartiene ad un soggetto diverso dall'autore dell'opera generata con l'ausilio di algoritmi di intelligenza artificiale.»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti*: «sono inseriti i seguenti» *e dopo il capoverso* «Art. 70-*septies*.», *aggiungere i seguenti*:

«Art. 70-*octies.*

(Disciplina per l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa)

1. Chiunque sviluppi ovvero metta a disposizione sistemi di intelligenza artificiale generativa, destinati a generare, con vari livelli di autonomia, contenuti quali testi complessi, immagini, audio o video richiede preventivamente il consenso dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore e dei relativi dati ai fini del loro utilizzo, anche parziale, per l'addestramento dei propri modelli. Il consenso di cui al periodo precedente può essere espresso dal titolare avente diritto in forma scritta ovvero mediante apposite misure di protezione.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, l'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore, in qualsivoglia forma, per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa è disciplinato da termini e condizioni contrattuali precedentemente stabiliti con i titolari aventi diritto. Tale utilizzo è soggetto ad una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere oggetto del contratto, anche tramite accordi di licenza con il titolare avente diritto o accordi collettivi tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari aventi diritto.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-*ter*.».

«Art. 70-*nonies*.
(Obblighi di trasparenza in capo a sviluppatori e fornitori di modelli di intelligenza artificiale generativa)

1. Gli sviluppatori e fornitori di sistemi di intelligenza artificiale generativa redigono registri contenenti dati esaustivi relativi a tutte le opere protette dal diritto d'autore utilizzate per l'addestramento dei propri modelli. Tali registri sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia digitale e liberamente consultabili.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di comunicazione e pubblicazione dei dati contenuti nei registri di cui al precedente comma, improntate a criteri di semplicità e immediatezza.».

c) *all'articolo 70*-quater*, comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente*: «L'estrazione da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati è consentita se non arreca indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi, materiali e morali, dei titolari dei diritti.».

24.6
Rosso

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* dopo l'articolo 70-*sexies* è inserito il seguente:

"Art. 70-*septies*. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 9, 11-*bis* e 12 dalla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 nonché dal Capo III Sezione I della presente legge e dall'articolo 71-*nonies*, l'inserimento di opere protette, alle quali abbiano avuto legalmente accesso ai sensi della presente legge in dataset o altre forme di organizzazione di dati da utilizzarsi per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale e l'utilizzo tramite sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-*ter* e 70-*quater*".».

24.7
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà

Al comma 2, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* dopo l'articolo 70-*sexies*, è inserito il seguente:

"Art. 70-*septies*. La riproduzione e estrazione di opere o di altri materiali protetti ai sensi della presente legge attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa

sono consentite solo se espressamente autorizzate da tutti i titolari dei diritti anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva o enti di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 35/2017. L'autorizzazione deve essere rilasciata in relazione alla singola opera o al singolo materiale protetto; essa, a pena di nullità, deve essere rilasciata per iscritto in relazione ad uno specifico utilizzo, con indicazione espressa dei limiti di tempo e delle modalità di sfruttamento, sempre a pena di nullità".».

24.8
Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* dopo l'articolo 70-*sexies*, è inserito il seguente:

"Art. 70-*septies.* - 1. La riserva di cui all'articolo 70-*quater* può essere formulata in qualunque modo e forma che permetta di rilevare la volontà del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa di escludere o limitare l'altrui esercizio di uno o più dei propri diritti e può altresì essere esercitata, a mero titolo esemplificativo, a mezzo delle diciture 'riproduzione riservata', 'tutti i diritti riservati' o altre espressioni equipollenti invalse nel settore di riferimento o in linguaggio macchina secondo protocolli condivisi dai titolari dei diritti".».

24.9
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù

Al comma 1, sostituire la lettera b), *sostituire il capoverso «art. 70-*septies*», con il seguente:*

«Art 70-*septies*

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 9, 11-*bis* e 12 dalla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 nonché dal Capo III Sezione I della presente legge e dall'articolo 71-nonies, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati, è consentita in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-*ter* e 70-*quater.*

2. All'articolo 70-*ter*, è aggiunto il seguente comma: "4-*bis* Ai fini della presente legge per accesso legale o legittimo si intende qualsiasi forma di fruizione di un'opera nel rispetto delle norme vigenti, che non comporti pregiudizio per i diritti dell'autore".

3. All'articolo 171, primo comma, dopo la lettera a-*bis*), è inserita la seguente:

a-*ter*) riproduce ed estrae opere o altri materiali ai sensi degli articoli 70-*ter* e 70-*quater*, attraverso sistemi e modelli di intelligenza artificiale, in violazione della legge italiana.».

24.10
Rosso

Al comma 1, alla lettera b), *capoverso «Art. 70-*septies*», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto dei termini dell'eccezione di cui all'articolo 70-*quater*. In caso di mancato rispetto della riserva dei diritti, delle condizioni per l'esercizio dell'eccezione o degli obblighi di trasparenza (Regolamento sull'Intelligenza Artificiale del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/1689), l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto che commette la violazione pari all'1 per cento del fatturato risultante dal bilancio globale consolidato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente comma affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro della Cultura e al netto dei costi sostenuti dall'Autorità, ad un Fondo costituito presso il Ministero stesso per incentivare progetti di innovazione di imprese culturali e creative basate su applicazioni di intelligenza artificiale.».

Conseguentemente, all'articolo 25, sopprimere il comma 3.

24.11
Marti, Murelli, Cantù

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «*Art.70*-septies»*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto dei termini dell'eccezione di cui all'articolo 70-*quater*. In caso di mancato rispetto della riserva dei diritti, delle condizioni per l'esercizio dell'eccezione o degli obblighi di trasparenza (Regolamento sull'Intelligenza Artificiale del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/1689), l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto che commette la violazione pari all'1 per cento del fatturato risultante dal bilancio globale consolidato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente comma affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro della Cultura e al netto dei costi sostenuti dall'Autorità, ad un Fondo costituito presso il Ministero stesso per incentivare progetti di innovazione di imprese culturali e creative basate su applicazioni di intelligenza artificiale.».

24.12
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore deve essere regolato da termini e condizioni contrattuali preventivamente stabiliti.

1-*ter*. L'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore deve ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere.

1-*quater*. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.».

24.13
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis* Al fine di tutelare l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore per artificiale generativa gli sviluppatori e fornitori di intelligenza artificiale, devono richiedere un consenso preventivo ed esplicito ovvero espresso in forma scritta dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore prima di utilizzarle per l'addestramento dei propri modelli.

1-*ter*. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.».

24.14
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Salvo diverso accordo tra le parti, l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore deve essere soggetto a termini e condizioni contrattuali definiti anticipatamente con i titolari dei diritti e accompagnato da una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere.».

24.15
Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le opere dell'ingegno umano di carattere creativo di cui al comma 1, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa, il titolare del diritto deve avvalersi di misure tecniche e organizzative adeguate quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati sin dalla progettazione (privacy by design) e ad integrare il trattamento dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) necessari per la tutela dei diritti dei soggetti interessati coinvolti.».

24.0.1
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Adozione del "Manuale d'Uso", del "Manuale di Trasparenza" e della "Certificazione di Comportamento" da parte delle imprese e pubbliche amministrazioni implementatrici di sistemi di IA)

1. Al fine di migliorare la trasparenza, la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di Intelligenza Artificiale, in particolare quelli che presentano rischi significativi per persone, beni e ambiente, i sistemi implementati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni dovranno prevedere:

a) un manuale denominato "Manuale d'uso", al fine di assicurare che gli utenti comprendano appieno come interagire con il sistema. Il manuale prevede:

1) istruzioni chiare sull'uso del sistema, con esempi pratici e situazioni di caso;

2) spiegazione delle condizioni o delle modalità di utilizzo non raccomandate o pericolose;

3) indicazione dei percorsi formativi o delle certificazioni richieste per utilizzare il sistema, specialmente per software complessi o in settori ad alto rischio come il sanitario o il finanziario;

b) un manuale denominato "Manuale di trasparenza", al fine di assicurare agli utilizzatori del sistema la massima comprensione dello stesso e valutare l'adeguatezza del sistema per specifici contesti d'uso. Il manuale prevede:

1) la presentazione dettagliata del funzionamento interno del sistema, dei dati su cui si basa e dei principi di intelligenza artificiale impiegati;

2) la spiegazione delle metodologie utilizzate per testare e validare il sistema, inclusi eventuali limiti di questi processi;

3) l'analisi dei potenziali rischi associati all'utilizzo del sistema, con suggerimenti su come mitigarli;

c) una certificazione denominata "Certificazione del comportamento", riportante la definizione chiara dei comportamenti attesi e non attesi del sistema, al fine di permetterne la valutazione e la gestione delle aspettative. La certificazione riporta:

1) "Comportamenti attesi e non attesi", intesi come l'elenco dettagliato delle funzioni e delle azioni che il sistema può o deve eseguire, e di quelle che non sono previste o che dovrebbero essere evitate;

2) "Gestione delle eccezioni", intesa come la descrizione di come il sistema gestisce situazioni impreviste o errori, garantendo la sicurezza e la continuità operativa.

2. Il Ministro delle imprese e del Made in Italy, sentiti i medesimi soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, emana le linee guida per la redazione dei manuali di cui al comma 1, lettere *a), b) e c)* del presente articolo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

24.0.2

Basso, Irto, Fina

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*

«Art. 24-*bis*

(Trasparenza, identificazione e responsabilità)

1. Tutti i contenuti editoriali generati da IA devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura, cosiddetta *label*, e filigrana, cosiddetta *watermark*.

2. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati da IA, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire un'etichettatura e un avviso visibile, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di IA.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con proprio regolamento, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.».

24.0.3
Gelmetti, Sigismondi, Mancini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*
(Tutela delle banche di dati relative ai dataset di addestramento per sistemi di intelligenza artificiale)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 102-*bis* inserire il seguente:

"Articolo 102-bis1)
(Tutela delle banche di dati relative ai dataset di addestramento per sistemi di intelligenza artificiale)

1.Ai fini del presente titolo si intende per:

a) banca di dati tutelabile: una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo che non violi diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale di terze parti;

b) dataset di addestramento: una specifica tipologia di banca di dati utilizzata per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, composta da un insieme strutturato di dati destinati a migliorare le capacità di apprendimento e le prestazioni di tali sistemi.

2. Il costitutore di una banca di dati relativa a dataset di addestramento per sistemi di intelligenza artificiale, che ha effettuato un investimento rilevante in termini qualitativi o quantitativi per la costituzione, verifica o presentazione del contenuto, ha il diritto esclusivo di vietare:

a) l'estrazione permanente o temporanea della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati su un altro supporto, con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma;

b) il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati, rendendola disponibile al pubblico mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione o qualsiasi altra forma.

3. È consentita l'estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati per scopi privati, didattici, di ricerca scientifica o per finalità di sicurezza nazionale, purché tali attività non pregiudichino l'utilizzazione normale della banca di dati né arrechino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del costitutore.

4. La protezione conferita al costitutore della banca di dati ha una durata di quindici anni a decorrere dalla data certa, di completamento della banca di dati.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudizio dei diritti d'autore o di altri diritti connessi eventualmente sussistenti sul contenuto della banca di dati.».

24.0.4
Nicita, Basso, Irto, Fina

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*
(Uso non autorizzato di repliche digitali realizzate con l'IA)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) "replica digitale": rappresentazione elettronica di nuova creazione, generata dal computer, dell'immagine, della voce o della somiglianza visiva di un individuo che:

1) è quasi indistinguibile dall'immagine, dalla voce o dalla somiglianza visiva reale di quell'individuo;

2) è riprodotto in una registrazione sonora o in un'opera audiovisiva in cui tale individuo è rappresentato, ma in realtà non è realmente presente;

b) "individuo": essere umano, vivo o morto;

c) "artista musicale": individuo che crea o esegue registrazioni sonore per profitto economico o per il sostentamento individuale;

d) "somiglianza visiva": immagine visiva che ha la somiglianza di un individuo, indipendentemente dai mezzi di creazione, ed è facilmente identificabile come rappresentazione dell'individuo medesimo.

2. Ogni individuo e, nel caso di un individuo deceduto, qualsiasi esecutore testamentario, erede, assegnatario o mandatario dell'individuo, in quanto titolare dei relativi diritti di immagine, può autorizzare l'uso della replica digitale riferita alla sua persona o a quella dell'individuo deceduto. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi decorsi 50 anni dalla morte dell'individuo.

3. Una replica digitale può essere utilizzata solo se l'individuo interessato ne ha autorizzato l'uso ai sensi del comma 2.

4. Qualsiasi persona che, a scopo di lucro, effettua un uso non autorizzato di una replica digitale di un individuo è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7 ed è responsabile di eventuali danni subiti dalla persona o dal titolare dei diritti lesi in conseguenza di tale attività.

5. Gli usi non autorizzati comprendono:

a) la produzione di una replica digitale senza il consenso dell'individuo interessato o del titolare dei diritti;

b) la pubblicazione, distribuzione o trasmissione al pubblico di una replica digitale non autorizzata, se il soggetto che svolge tale attività è a conoscenza del fatto che la replica digitale non sia stata autorizzata dall'individuo interessato o dal titolare dei diritti.

6. Gli usi autorizzati comprendono:

a) l'utilizzo di una replica digitale come parte di notizie, affari pubblici, trasmissioni sportive o reportage;

b) l'utilizzo di una replica digitale come parte di un documentario storico o biografico;

c) l'utilizzo di una replica digitale a fini di commento, critica, satira o parodia;

d) l'utilizzo di una replica digitale è di modesta entità o incidentale.

7. Un uso non autorizzato di una replica digitale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.

8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire le modalità per il corretto utilizzo e la diffusione di repliche digitali.».

Art. 25

25.1

Bazoli, Basso, Irto, Fina, Nicita, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia

Sopprimere l'articolo.

25.2

Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

25.3

Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, sostituire la lettera c), *con la seguente:*

«c) all'articolo 494, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

1-*bis*. La pena è della reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

1-*ter*. La pena di cui al secondo comma è aumentata da un terzo alla metà:

1) se il colpevole, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, ha cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

2) se il colpevole ha aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il colpevole ha approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.».

25.4
Fregolent, Sbrollini

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

25.5
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Al comma 1, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

«e) dopo l'articolo 612-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 612-*quater*. - (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) - Chiunque pubblichi o altrimenti diffonda, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati di un'altra persona, che siano idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità e arrechino pregiudizio al suo diritto all'identità personale, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate".».

25.6
Marti, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù

Sopprimere il comma 3.

25.7
Fregolent, Sbrollini

Sopprimere il comma 3.

.

25.8
Fregolent, Sbrollini

*Al comma 3, dopo il capoverso «a-*ter*)» aggiungere il seguente*: «a-*ter*.1) Per la fattispecie di cui alla lettera a-*ter*) del presente articolo, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.».